

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV) .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	8
GIUSTIZIA (II) .....	»	32
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	47
DIFESA (IV) .....	»	55
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	56
FINANZE (VI) .....	»	66
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	93
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	94
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	106
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	107
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	125
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	146

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	<i>Pag.</i> 155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE . . . . .	» 156
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 157

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI**

---

### *S O M M A R I O*

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XI CIRCOSCRIZIONE (EMILIA ROMAGNA-COLLEGIO UNINOMINALE 07) .....	3
---	---

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE  
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA  
XI CIRCOSCRIZIONE (EMILIA ROMAGNA-COL-  
LEGIO UNINOMINALE 07)**

*Martedì 28 novembre 2023.*

Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle  
13.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	4

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Antonino MINARDO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e il sottosegretario di Stato per la Difesa Matteo Perego Di Cremnago.

#### La seduta comincia alle 13.45.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scadrà il 7 gennaio 2024.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore per la IV Commissione*, preliminarmente allo svolgimento della relazione, invita i colleghi a prestare particolare attenzione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), del provvedimento in esame, relativa alla permanenza in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare (CMM).

Osserva che il contemporaneo svolgimento di funzioni consiliari e di funzioni giurisdizionali da parte di tali componenti potrebbe comportare un rischio concreto di pregiudizio all'indipendenza e autonomia dell'organo di autogoverno, oltre a costituire una forzatura rispetto al perimetro della delega legislativa.

Come già anticipato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione congiunta testé svoltasi, ritiene infatti opportuno svolgere su tale disposizione un approfondimento istruttorio, anche avvalendosi dei contributi da acquisire attraverso un ciclo di audizioni, che comprenda anche il primo presidente

della Corte di cassazione, dottoressa Margherita Cassano.

Venendo al testo in esame, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Pellicini, fa presente che il provvedimento in esame è adottato in attuazione della legge n. 71 del 2022 che, all'articolo 40, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi « in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare ».

Tale delega non è stata ancora esercitata nella sua interezza, in quanto riguarda l'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad adeguare, sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale, la disciplina dell'ordinamento giudiziario militare con la disciplina dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riformata dai futuri decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge di delega, nonché con le modifiche da essa introdotte ed immediatamente precettive.

Il testo in esame fa quindi riferimento solo ad alcuni dei principi e criteri direttivi riportati dal comma 2, ovvero quello che impegna il legislatore delegato, alla lettera *d*) a « prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare » e quello che alla lettera *e*) impegna a « prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva ».

La relazione illustrativa esplicita come l'intervento normativo in esame non necessiti della previa attuazione della delega generale in materia di giustizia ordinaria, in quanto « si tratta di modifiche che possono essere immediatamente attuate, in base al potere attribuito dalla delega contenuta nel citato articolo 40, atteso che riguardano criteri di delega specifici per la

giustizia militare ovvero norme della legge n. 71 del 2022 di diretta applicazione ».

Si è quindi inteso rispondere all'urgenza di assicurare la presenza di ulteriori due componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare (come prevista dalla legge di delega) fin dalle imminenti elezioni per il rinnovo del CMM che, per effetto della proroga del termine contenuta nel decreto-legge n. 132 del 2023, in corso di conversione, dovranno essere indette entro il 31 gennaio 2024.

Il termine per l'esercizio della delega di cui al citato articolo 40 è fissata in due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della medesima legge, concernente la riforma ordinamentale della magistratura, che a sua volta viene a scadere il 31 dicembre 2023, per effetto della proroga del termine originariamente fissato al 22 aprile 2023.

L'articolo 1, introduce la figura del Procuratore militare aggiunto presso ciascun Tribunale militare. La lettera *b*) stabilisce il grado di anzianità richiesto per coprire la nuova posizione: stante l'equiparazione con il presidente di sezione di Tribunale militare, è prevista almeno la seconda valutazione di professionalità. La lettera *c*), infine, prevede che alla nuova figura di Procuratore militare aggiunto corrisponda una corrispondente posizione di organico.

In particolare, le novelle agli articoli 52, 53 e 58 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), inseriscono – tra le funzioni svolte dai magistrati militari – le funzioni semidirettive requirenti di primo grado di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare, con la conseguente integrazione della composizione degli uffici del pubblico ministero e la individuazione della seconda valutazione di professionalità quale requisito minimo per il conferimento del relativo posto semidirettivo.

Nel parere reso del Consiglio della magistratura militare che correde il testo trasmesso dal Governo, si evidenzia come tale intervento « viene incontro alle specifiche esigenze della giurisdizione militare (...). Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244,

sono stati, infatti, soppressi diversi uffici di primo grado, le sezioni di Verona e Napoli della Corte militare di appello e i relativi uffici della Procura generale militare, sono state ridotte da nove a tre le sedi giudiziarie militari e, conseguentemente, rideterminate le circoscrizioni (...). In conseguenza della modifica normativa sopra richiamata, la previsione della figura del procuratore aggiunto consente di implementare l'organizzazione e l'efficienza delle procure militari, che si trovano ad operare in condizioni del tutto peculiari per una giurisdizione penale, considerata la notevole ampiezza del territorio che rientra nella loro competenza ».

L'articolo 2 riguarda i componenti del Consiglio della magistratura militare.

Il comma 1, lettera a), numero 1), aumenta il numero dei componenti del CMM da cinque a sette, con l'ingresso di due nuovi membri elettivi, al fine di assicurare la maggioranza della componente elettiva. Attualmente l'organo è infatti composto da due membri di diritto (il Presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, e il Procuratore generale militare presso la Cassazione), un membro « laico », scelto d'intesa tra i Presidenti delle Camere (con funzioni di vice-presidente), e due componenti « togati », eletti tra tutti i magistrati militari. La legge n. 71 del 2022 prevede invece di adeguare la composizione del C.M.M. a quella del Consiglio superiore della magistratura la cui disciplina come noto, prevede per Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che la maggioranza dei componenti sia elettiva.

Il comma 1, lettera a), numero 2) dispone che, a differenza di quanto previsto attualmente, i magistrati componenti il CMM rimangano in ruolo e, qualora collocati fuori ruolo al momento della loro elezioni, vi rientrino, eventualmente anche in sovrannumero, nella sede e nelle funzioni precedenti.

La relazione illustrativa del provvedimento giustifica tale previsione per l'esiguità del numero complessivo dei magistrati militari (inferiore alle 60 unità). La collocazione fuori ruolo di quattro magi-

strati, su un numero complessivo così ridotto, rischierebbe – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa – di compromettere la funzionalità di questa giurisdizione.

Sul punto si esprime in senso critico invece il citato parere del Consiglio della magistratura militare secondo cui « tale disposizione non appare in linea con i principi e i criteri fissati nella legge di delega ».

La posizione del CMM si fonda sulla considerazione che il legislatore delegato sia vincolato ad intervenire sulla composizione del CMM – per quanto non espressamente previsto – rinviando alle norme che disciplinano il Consiglio superiore della magistratura, con la clausola « in quanto compatibili ». Poiché i componenti di quest'ultimo organo vengono posti in posizione di fuori ruolo per tutta la durata del mandato, una discrasia tra i due sistemi, sarebbe in contrasto con la *ratio legis* della norma di delega e tale da escludere che tale previsione « si inserisca nell'ambito dei margini di discrezionalità consentiti nell'attuazione della delega ».

Nel medesimo parere si evidenzia altresì l'inopportunità della disposizione nel merito in quanto – alla luce dell'esiguità del numero dei magistrati in organico e della una complessiva struttura giudiziaria – il contemporaneo svolgimento di funzioni giudiziarie e di funzioni consiliari da parte dei componenti elettivi del CMM « potrebbe comportare il rischio concreto di una compromissione dell'indipendenza e dell'autonomia dell'Organo di autogoverno ».

La lettera b) stabilisce, come diretta conseguenza dell'aumento del numero dei componenti, l'innalzamento della maggioranza per l'adozione delle delibere consiliari, da tre voti a quattro.

Analogamente, la lettera c) punto 1) modifica la composizione della Commissione uffici direttivi del CMM, portandola a cinque componenti (in luogo degli attuali tre), di cui tre elettivi (in luogo dell'attuale uno). Si prevede altresì che la commissione sia rinnovata dopo un biennio, per consentire la partecipazione anche del membro togato che non ne abbia fatto parte nei primi due anni.

La lettera c) numero 2) introduce nell'articolo 64 del citato codice dell'ordinamento militare il comma 2-*bis*, secondo cui i componenti elettivi del CMM non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivi nel periodo del mandato e prima che sia trascorso un anno dalla sua cessazione.

Attualmente, tale termine non è espressamente disciplinata e dunque dovrebbe applicarsi la disciplina prevista per il CSM, che prevede il divieto di proporre tale domanda per un periodo di quattro anni dalla cessazione del mandato. Tale previsione non risulta essere mai stata applicata per il CMM.

Nella relazione illustrativa del provvedimento in esame si giustifica questa diversa disciplina evidenziando come – in virtù dell'aumento del numero dei suoi componenti togati – si escluderebbero quattro magistrati militari (circa l'8 per cento del totale) dalla possibile platea per l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.

Sul punto, anche secondo il citato parere del CMM, limitare ad un solo anno l'esclusione dai concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi in luogo dei 4 anni stabiliti per i componenti elettivi del CSM « consente di evitare gli effetti negativi che si verificherebbero, in ragione della esiguità dell'organico della magistratura militare e dell'esclusione, per i quattro anni della consiliatura e per i quattro anni successivi, di quattro magistrati militari dalla platea dei candidati per [incarichi] direttivi e semidirettivi, e permette un ragionevole temperamento tra quest'ultimo interesse e la necessità, comunque, di prevedere un limite temporale congruo alla partecipazione del consigliere uscente a procedure concorsuali ».

L'articolo 3 reca le norme di attuazione delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame.

La previsione stabilisce in particolare la modifica delle piante organiche degli uffici

requirenti dei Tribunali di Roma, Verona e Napoli, prevedendo l'istituzione, in ciascuno di tali uffici, di una posizione di procuratore militare aggiunto, con soppressione di una posizione di sostituto procuratore militare, i necessari adeguamenti del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare e di ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le previsioni del provvedimento in esame.

L'articolo 4 reca una norma di copertura finanziaria, prevedendo che i maggiori oneri per l'aumento delle posizioni elettive all'interno del Consiglio ricadano entro gli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi del Codice dell'ordinamento militare.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore per la II Commissione*, nel richiamarsi integralmente alla relazione svolta dal collega relatore, evidenzia come in essa si dà conto delle motivazioni che hanno spinto il legislatore delegato a prevedere la permanenza in ruolo dei magistrati componenti del CMM. In estrema sintesi, si lega tale esigenza all'esiguità dell'organico. Tuttavia, considera molto puntuali le osservazioni del collega Mulè e pertanto è convinto che le osservazioni che emergeranno nel corso delle audizioni saranno particolarmente utili ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) ritiene che le funzioni consiliari e quelle giurisdizionali debbano rimanere distinte. Pertanto, conviene con il relatore Mulè sull'opportunità di ascoltare in audizione anche coloro che ricoprono attualmente i ruoli oggetto dell'intervento normativo.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termine alle 13.55.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione del Comitato .....	8
DL 140/2023: misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	8
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	14

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 92 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione) .....	11
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	16

##### INTERROGAZIONI:

5-00994 Onori: Sulle modalità di esercizio del diritto di voto da parte di cittadini italiani residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea .....	12
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	17
5-01513 Forattini: Sulla possibile riforma delle province e sull'eventuale proroga dei consigli provinciali in scadenza .....	13
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	19

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Variazione nella composizione del Comitato.**

Luca SBARDELLA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Azione – Popolari Europeisti Riformatori – RENEW EUROPE, entra a far parte del Comitato per-

manente per i pareri la deputata Mara Carfagna.

**DL 140/2023: misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.**

**C. 1474 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Luca SBARDELLA *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad

esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Rammenta che il decreto-legge n. 140 del 2023 è composto da otto articoli. In qualità di relatore, evidenzia che l'articolo 1, che consta di un unico comma, delinea l'ambito di applicazione del decreto-legge, facendo riferimento alle materie e alle esigenze di tutela sottese alla sua adozione. In particolare, si specifica che il provvedimento introduce misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli individuato dai provvedimenti attuativi richiamati dal decreto-legge. L'articolo 2, al comma 1 attribuisce al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il coordinamento di una serie di soggetti (regione Campania, città metropolitana di Napoli, comuni interessati e centri di competenza) ai fini della predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a coadiuvare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e a individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario dovrà essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, mediante un decreto del Ministro della protezione civile e delle politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania, sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile. Evidenzia che, come previsto

dal medesimo comma 1, il piano deve comprendere: uno studio di microzonazione sismica; un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, per individuare misure di mitigazione; un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica, per individuare misure di mitigazione; a tale scopo, il Dipartimento si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata; un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano contiene, altresì, l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità. È previsto inoltre che il Dipartimento della protezione civile effettui una prodromica rilevazione della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata. Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria del piano straordinario. Il comma 4 stabilisce che il Dipartimento della protezione civile si avvalga di una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento da costituire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza. Il comma 5 prevede che le relative risorse finanziarie stanziare vengano trasferite nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere riassegnate al centro di responsabilità della Protezione civile. Passando alla descrizione dell'articolo 3, fa presente che il comma 1 prevede che la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza individuati dal comma 1 dell'articolo 2, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, provvedendo all'approvazione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, di un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento

e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative. Viene inoltre disciplinato il contenuto del piano – al comma 2 – e autorizzata, per la sua attuazione, una spesa massima di 1 milione euro per l'anno 2023; in tal senso dispone il comma 3. Il successivo articolo 4 prevede l'elaborazione da parte del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, di uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie. Si dispone che tale pianificazione sia testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile. Viene inoltre stabilita una clausola di invarianza finanziaria per l'elaborazione del piano speditivo ed è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle attività esercitative. Rammenta poi che il comma 1 dell'articolo 5 attribuisce alla regione Campania il coordinamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, delle attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare, per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. La regione Campania svolge tali attività in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare, per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di ricognizione previste al comma precedente, si provvede entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse finanziarie indicate al

successivo articolo 7, che, a tale fine, sono trasferiti al bilancio della Regione Campania. Passando all'articolo 6, evidenzia che il comma 1 prevede che la città metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti relativamente: al reclutamento di personale a tempo determinato, da impiegare per dodici mesi per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile; all'acquisizione di quanto necessario per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile; all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione. Si stabilisce, inoltre, al comma 2, l'approvazione da parte della città metropolitana di Napoli di un piano dei fabbisogni, nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro. Il comma 3 stabilisce che i comuni interessati provvedono ad attivare le procedure previste in caso di somma urgenza e di protezione civile dall'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, al fine di attuare in termini di somma urgenza quanto necessario in conseguenza della ricognizione dei fabbisogni. Sono autorizzate, ai sensi del comma 4, prestazioni di lavoro straordinario, oltre i limiti vigenti, per il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività indicate dal decreto-legge, per una spesa pari a 50.000 euro. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, è autorizzata una spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023 (comma 5). L'articolo 7 individua la copertura finanziaria complessiva del provvedimento in esame, con riferimento sia agli oneri di parte corrente (14,1 milioni per il 2023 e 0,8 milioni per il 2024) che a quelle di parte capitale (37,2 milioni per il 2024) e l'articolo 8 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alla materia « protezione civile », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni. Con specifico riguardo alle questioni attinenti all'edilizia

nelle zone sismiche e alla ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici, rammenta che l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale ha chiarito, da un lato, che le norme sismiche dettano « una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale » attraverso la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative – sentenze n. 56 del 2019, n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010 – e, dall'altro, che la protezione civile « appartiene alla competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e incrocia altresì la materia governo del territorio » e che pertanto « la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni »; così dispone la sentenza n. 246 del 2019. Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 5, sottolinea che rileva altresì la materia « grandi reti di trasporto », anch'essa attribuita alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Fa presente che, ciò premesso, nel provvedimento in esame sono previste le seguenti forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali: all'articolo 2 l'approvazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati; all'articolo 3 l'attribuzione alla regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, del compito di coordinare le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, mediante l'approvazione di un piano di comunicazione alla popolazione; all'articolo 4 l'elaborazione di uno specifico piano operativo di emergenza per il territorio interessato da parte del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la re-

gione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati; all'articolo 5 l'attribuzione alla regione Campania del compito di coordinare le attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati; infine, all'articolo 6, l'attribuzione alla città metropolitana di Napoli del compito di coordinare la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati e di approvare il piano dei fabbisogni conseguenti.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Wanda Ferro.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.**

**Atto n. 92.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 novembre.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scade nella giornata odierna.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, richiamando i contenuti della relazione svolta nella seduta del 23 novembre, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione volta a invitare il Governo a confermare, anche per il prossimo triennio, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche attraverso uno stanziamento sul capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'Interno non inferiore all'importo previsto per il 2023 (*vedi allegato 2*).

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia l'astensione dei deputati del gruppo del Partito democratico, motivandola con la riduzione nel 2023 dei contributi alle associazioni combattentistiche, rispetto a quanto elargito negli anni precedenti. Auspica che per il futuro il Governo voglia garantire finanziamenti adeguati all'alto profilo e alle importanti funzioni svolte da tali associazioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Wanda Ferro.*

**La seduta comincia alle 14.**

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di replicare alla risposta fornita dal rappresentante del Governo per non più di cinque minuti.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Nazario PAGANO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**5-00994 Onori: Sulle modalità di esercizio del diritto di voto da parte di cittadini italiani residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea.**

Il Sottosegretario Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica ONORI (M5S), pur ringraziando la Sottosegretaria per la completezza della disamina svolta, si dichiara insoddisfatta della risposta. Rammenta che la sua interrogazione è stata presentata circa sei mesi fa, e dunque a un anno dalle previste elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, quando era ancora possibile pensare a soluzioni volte a consentire la partecipazione al voto anche ai cittadini italiani residenti in Paesi extra UE, senza obbligarli a rientrare in Italia per esercitare il loro diritto. Rileva che oggi, quando mancano circa sei mesi al voto, il Governo dichiara di aver presente la questione e le problematiche connesse, ma non preannuncia, neanche a livello progettuale, soluzioni concrete. Evidenzia che, ad eccezione di Cipro, Grecia, Bulgaria e Italia, gli altri Paesi dell'Unione hanno individuato modalità, anche molto diverse tra loro, per consentire il voto ai cittadini residenti fuori dall'Unione, e avrebbe auspicato anche per il nostro Paese una iniziativa in tal senso, magari anche sotto forma di sperimentazione, per esempio del voto elettronico. Evidenzia che l'interrogazione si compone di due parti: una relativa alle prossime elezioni europee del giugno 2024, rispetto alla quale ritiene che la rappresentante del Governo non abbia fornito risposta; una relativa ai possibili interventi normativi da adottare a più lungo termine, rispetto alla quale la risposta è risultata priva di progettualità, caratterizzata da drammatica va-

ghezza e totale incertezza. Conclude affermando che la risposta del Governo ha solo evidenziato una serie di problematiche pratiche e di ordine economico, peraltro già note, che sarebbe bello poter affrontare in modo organico presso la Commissione Affari costituzionali, ma che la inducono a ribadire la propria insoddisfazione.

**5-01513 Forattini: Sulla possibile riforma delle province e sull'eventuale proroga dei consigli provinciali in scadenza.**

Il Ministro Roberto CALDEROLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). In conclusione aggiunge che sono 29 le province che dovrebbero convocarsi per il rinnovo entro 90 giorni dalla data della loro scadenza e che di queste 14 province hanno già indetto i comizi elettorali. Ciò considerato, e sulla base dell'elenco dei consigli provinciali con le relative scadenze, allegato alla risposta, ritiene che i termini per un intervento di proroga approvato dal Governo siano ormai scaduti. Ritiene peraltro che un eventuale atto di indirizzo da parte del Parlamento potrebbe indurre a una iniziativa dell'Esecutivo per riallineare le scadenze dei diversi consigli provinciali con un provvedimento che ritiene comunque necessario. Evidenzia come siano molti i parlamentari che ignorano, anche in relazione al proprio collegio elettorale, le scadenze dei presidenti delle province e quelli dei consigli provinciali dato che si è prodotta ormai una geografia a macchia di leopardo molto complessa.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede un chiarimento sulle 29 province che dovrebbero andare a rinnovo prima, con particolare riferimento a quelle che non hanno ancora convocato i comizi elettorali. In particolare chiede di sapere se queste ultime sono semplicemente state meno solerti delle 14 che hanno già provveduto, o se invece abbiano tempi di scadenza diversi.

Il Ministro Roberto CALDEROLI chiarisce all'onorevole Mauri che si tratta di

scelte dei diretti interessati in quanto il rinnovo dovrà necessariamente avvenire entro 90 giorni dalla cessazione degli organi consiliari.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricordando che purtroppo non è possibile svolgere nella seduta odierna un dibattito su questo argomento, trattandosi di una seduta in sede di interrogazioni, dà la parola all'interrogante per la replica.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), ricorda che la propria interrogazione è datata 23 ottobre 2023 ed è dunque precedente all'orientamento espresso dalla Conferenza Stato-città che il Ministro ha illustrato e che ha disposto le proroghe automatiche per 41 delle province in scadenza a dicembre. Riservandosi di rileggere con particolare attenzione la risposta fornita dal Ministro, sottolinea come indubbiamente il tema delle province sia foriero di discussioni e di incertezze e come appaia chiaro che se attualmente il Governo non ha intenzione di fare delle province enti di primo livello, ad elezione diretta, ciò è dovuto esclusivamente a motivi economici derivanti dall'assenza di risorse per sostenere le funzioni che si vorrebbe attribuire loro. Rimarca comunque il *vulnus* derivante dal disallineamento tra la scadenza del presidente della provincia e quella dei consigli provinciali, *vulnus* che ritiene possa essere colmato solo da un intervento legislativo che riallinei tutte le scadenze. Esprimendo comunque soddisfazione per l'attenzione manifestata dal Ministro per l'attività parlamentare, che spera possa presto esplicarsi nell'esame del provvedimento attualmente all'attenzione del Senato, si dichiara insoddisfatta della risposta che ha certificato come sul rinnovo dei consigli provinciali la confusione regni sovrana.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**DL 140/2023: misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474  
Governo.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1474, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

*rilevato che:*

il provvedimento – come precisato dall'articolo 1, che ne delinea l'ambito di applicazione – introduce misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli;

l'articolo 2 disciplina il contenuto e l'iter di formazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, finalizzato a coadiuvare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e a individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico;

l'articolo 3 disciplina l'approvazione di apposito piano di comunicazione nei riguardi della popolazione;

l'articolo 4 prevede l'elaborazione di uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie;

l'articolo 5 reca misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali;

l'articolo 6 reca misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile;

l'articolo 7 individua la copertura finanziaria complessiva del provvedimento, con riferimento sia agli oneri di parte corrente sia a quelli in conto capitale;

l'articolo 8 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge;

*ritenuto che:*

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alla materia « protezione civile », di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con specifico riguardo alle questioni attinenti all'edilizia nelle zone sismiche e alla ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici, l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale ha chiarito, da un lato, che le norme sismiche dettano « una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale » attraverso la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative (sentenze n. 56 del 2019, n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010) e, dall'altro, che la protezione civile « appartiene alla com-

petenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e incrocia altresì la materia governo del territorio » e che pertanto « la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni » (sentenza n. 246 del 2019);

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, rileva altresì la materia « grandi reti di trasporto », attribuita alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

il decreto-legge prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie

territoriali per l'adozione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico (articolo 2), del piano di comunicazione alla popolazione (articolo 3), dello specifico piano speditivo di emergenza (articolo 4); il coordinamento delle attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità delle infrastrutture di trasporto (articolo 5); per la ricognizione dei fabbisogni urgenti (articolo 5),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 92.**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 92);

osservato che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi e pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto fa riferimento alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate;

visti i rendiconti relativi all'anno 2022, presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi;

considerate le attività dall'alto valore sociale poste in essere dalle associazioni mediante i contributi, come da rendiconti trasmessi, e la necessità di mantenere e rafforzare il loro sostegno attraverso l'assegnazione di risorse in misura non inferiore a quella attuale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale di previsione nella misura attualmente prevista, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche in premessa, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'Interno, non inferiore all'attuale importo di 1.956.197 euro.

## ALLEGATO 3

**5-00994 Onori: Sulle modalità di esercizio del diritto di voto da parte di cittadini italiani residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'interrogante richiama l'attenzione sulle problematiche legate al diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo da parte dei cittadini italiani residenti in Paesi extra Unione europea.

La materia è regolamentata dal decreto-legge n. 408 del 1994 recante « Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo » convertito con modificazioni dalla legge n. 483 del 1994.

Sulla base di tale normativa possono votare all'estero per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all'Italia:

i cittadini italiani che si trovano in uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

i cittadini italiani e i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente in uno Stato membro dell'Unione europea, previa presentazione di apposita domanda al sindaco del comune di iscrizione elettorale per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare competente per il luogo di temporaneo domicilio.

Inoltre, i cittadini italiani residenti in un Paese membro dell'Unione europea possono:

rientrare in Italia e votare presso il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;

optare per esprimere il proprio voto a favore dei candidati ai seggi spettanti allo Stato membro in cui gli stessi risiedono.

Diversamente, per i cittadini italiani residenti in un Paese non facente parte dell'Unione europea, la legge n. 18 del 1979 prevede che essi possano votare per i rap-

presentanti al Parlamento europeo esclusivamente recandosi in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale.

Inoltre, per quest'ultimi, non trova applicazione la legge n. 459 del 2001, sull'esercizio del diritto di voto all'estero, che consente agli iscritti all'Aire e a coloro che risiedono temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi, l'esercizio del voto per corrispondenza.

In tal senso, l'articolo 1 della citata legge stabilisce che questa modalità di voto è consentita solo in occasione delle elezioni politiche e dei *referendum* di cui agli articoli 75 (*referendum* abrogativo) e 138 della Costituzione (revisione della Costituzione delle altre leggi costituzionali).

Richiamata la cornice legislativa di riferimento, appare evidente che per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, in Paesi al di fuori dell'Unione europea di votare alle elezioni europee senza dover tornare in Italia – sarebbe necessario un intervento legislativo.

Al riguardo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – competente in materia – ha rappresentato che la realizzazione di tale intervento dovrebbe tenere conto di alcuni aspetti rilevanti.

In primo luogo, la costituzione di appositi seggi elettorali da parte delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari non apparirebbe funzionale all'esercizio del diritto di un voto che intenda coinvolgere i cittadini italiani in qualsiasi luogo del mondo, in quanto le circoscrizioni coprirebbero talvolta territori talmente vasti da rendere inadatta ogni distribuzione dei seggi ad assicurare una ragionevole prossimità agli aventi diritto al voto.

Inoltre, determinati Paesi che ospitano consistenti collettività italiane sono carat-

terizzati da situazioni di sicurezza precaria, tale da rendere problematica la stessa convocazione degli elettori ai seggi.

Per quel che attiene, invece, la possibilità di un voto all'estero per corrispondenza, in analogia a quanto disposto dalla legge n. 459 del 2001, ossia tramite l'invio di plichi elettorali da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari, il Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale ha evidenziato che tale estensione, oltre a richiedere adeguate risorse finanziarie, presenta elementi di complessità.

Infatti, a differenza della legge n. 459 del 2001 che istituisce la circoscrizione estera suddivisa in ripartizioni, con la conseguenza che tutti gli elettori in un dato Paese estero votano per gli stessi candidati, la normativa sulle elezioni europee prevede la suddivisione del territorio nazionale in

cinque circoscrizioni e i candidati che vi si presentano sono votati sia dagli elettori residenti in Italia che da quelli residenti nei Paesi dell'Unione europea.

Ne consegue che, nell'ipotesi di voto per corrispondenza, a ciascun elettore residente all'estero dovrebbe essere inviato un plico diverso a seconda della circoscrizione di appartenenza del Comune di iscrizione elettorale in Italia.

Inoltre, a conclusione delle operazioni di voto, la « previa separazione » delle schede, ai fini della trasmissione ai seggi costituiti presso ciascun capoluogo di circoscrizione, renderebbe necessaria l'introduzione di distinzioni nelle buste preaffrancate con cui i connazionali restituiscono le schede votate.

Questi e altri aspetti devono pertanto costituire oggetto di un attento approfondimento.

## ALLEGATO 4

**5-01513 Forattini: Sulla possibile riforma delle province e sull'eventuale proroga dei consigli provinciali in scadenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti chiedono, innanzitutto, conferma della volontà del Governo di ripristinare l'elezione diretta delle province e, in secondo luogo, qualora tale volontà dovesse essere confermata, sollecitano, altresì, l'adozione di iniziative volte a prorogare il mandato dei consigli prossimi alla scadenza, al fine di non determinare una disparità nel sistema elettorale di enti della medesima natura, alcuni dei quali eletti direttamente dal popolo, altri invece soggetti ad un sistema elettorale di secondo grado.

Per quanto riguarda il primo aspetto affrontato dagli interroganti, confermo che è intenzione della maggioranza parlamentare di reintrodurre l'elezione diretta dei presidenti e degli organi consiliari delle province, a suffragio universale, diretto, libero, segreto e paritario, in armonia con il principio democratico e con i valori affermati a chiare lettere dalla Carta europea delle autonomie locali.

Tuttavia, il Governo ha ritenuto opportuno di non intervenire su un tema così delicato con una propria iniziativa legislativa, rimettendo al libero gioco delle forze parlamentari la scelta del sistema elettorale degli organi di governo delle province. In proposito, faccio presente che è attualmente all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato il progetto di legge recante la « Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città, metropolitane e altre disposizioni relative agli Enti Locali », nel testo unificato proposto dalla Relatrice, Sen. Daisy Pirovano. In particolare, tale progetto di legge prevede l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia, del sindaco della città metropolitana e degli

organi consiliari delle province e delle città metropolitane. Peraltro, il medesimo testo reca una disciplina in via transitoria delle funzioni fondamentali delle province, che aumenta i poteri e le funzioni di tali enti, delegando, altresì, il Governo ad operare un riordino della normativa in materia di funzioni e sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane, anche mediante aggiornamento del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico in materia di enti locali. Tale intervento dovrà avvenire sulla base di una serie di principi e criteri direttivi che mirano, in sintesi, a garantire che il coordinamento e il riordino delle disposizioni in esame siano finalizzati consentire la regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, consentendo loro, in particolare, di disporre di un'effettiva autonomia finanziaria e di risorse adeguate alla complessità delle funzioni loro attribuite.

Quanto premesso rivela che la volontà della maggioranza parlamentare è quella di rafforzare il tasso di democraticità delle autonomie locali. Il ripristino dell'elezione diretta degli organi provinciali favorisce una più diffusa partecipazione dei cittadini ai meccanismi di funzionamento degli enti rappresentativi delle autonomie. In quest'ottica, è auspicabile che il meccanismo dell'elezione diretta degli organi di governo delle province possa trovare la più ampia e tempestiva applicazione possibile, scongiurando il rischio di una applicazione a macchia di leopardo del sistema elettorale di primo grado, conseguente alla scadenza differenziata prevista in base alla normativa attualmente vigente.

In proposito, pur evidenziandosi i vantaggi in termini di risparmio di spesa e

partecipazione al voto che deriverebbero dall'accorpamento della prima tornata elettorale per l'elezione diretta delle province con le prossime scadenze elettorali, a partire dalle elezioni europee del 2024, il Governo intende rispettare l'autonomia del Parlamento e il confronto in atto tra le forze politiche circa la tempistica di approvazione della riforma e della sua conseguente entrata in vigore.

Il Governo in ogni caso è consapevole delle criticità rappresentate dagli interroganti in relazione all'imminente scadenza del mandato di numerosi consigli provinciali e al rischio della coesistenza di enti omogenei sul piano delle funzioni ma disomogenei sul piano del meccanismo di formazione della relativa rappresentanza, evidenziando tuttavia la necessità di una più generale riflessione da parte del Parlamento sull'introduzione, in sede di riforma del sistema elettorale delle province, di una disciplina transitoria che, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, per quanto possibile limiti tale disallineamento e affronti anche la questione della diversa scadenza del mandato dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Sul punto, si segnala che dei 76 consigli provinciali attualmente operativi in Italia, ben 70 scadranno nel prossimo mese di dicembre 2023, 4 (Foggia, Isernia, Lecce e Taranto) nel mese di gennaio 2024 e solo 2 (Asti e La Spezia), invece, scadranno successivamente al 9 giugno 2024, data nella quale presumibilmente si svolgeranno le prossime elezioni per il rinnovo della rappresentanza italiana presso il Parlamento europeo.

Sulla questione è recentemente intervenuta la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha adottato un atto di orientamento, condiviso dal Governo con ANCI e UPI, a seguito di apposito quesito proposto dalla stessa UPI, in merito all'interpretazione ed applicazione dell'articolo 1, comma 79, lettera *b*) della legge 7 aprile 2016, n. 56, come modificata dall'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Quest'ultima disposizione, tra l'altro, pre-

vede che « al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati cd turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti ». La normativa in esame, in particolare, pone plurimi nodi problematici. In primo luogo, si è posto il problema della natura meramente transitoria della normativa in esame. Sul punto, la Conferenza Stato-città ha espresso l'orientamento per cui, trattandosi di una disposizione introdotta nel 2020 sotto forma di emendamento (d'iniziativa dell'onorevole Ceccanti) approvato dalla Camera in sede di conversione del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, debba ritenersi che essa continui a regolare a regime, fino a un nuovo intervento legislativo, il vigente procedimento elettorale di secondo grado per il rinnovo degli organi delle province. La Conferenza ha inoltre rilevato che, alla luce della sua formulazione letterale, la disposizione debba ritenersi vincolante, trovando, dunque, applicazione in tutte le ipotesi in cui, in occasione del turno annuale ordinario previsto per lo svolgimento delle elezioni amministrative, si debba procedere al rinnovo di un numero di consigli comunali ricompresi nella circoscrizione elettorale provinciale corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto nel procedimento elettorale di secondo grado attualmente vigente. In relazione alla questione della applicabilità della disposizione in esame nelle sole ipotesi in cui la scadenza degli organi provinciali si verifichi nel medesimo anno solare in cui ha luogo il turno elettorale ordinario per un numero di comuni che comprendano la maggioranza degli aventi diritto al voto nelle elezioni provinciali, la Conferenza ha espresso l'orientamento per cui il

differimento riguarda tutte le province nelle quali il termine di 90 giorni per la convocazione e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi venga a scadere nel medesimo anno solare in cui si debbono tenere le elezioni comunali che interessino la metà più uno degli aventi diritto al voto nel procedimento elettorale di secondo grado. Infine, quanto alla questione relativa al termine entro il quale debbano svolgersi le elezioni provinciali in caso di differimento imposto dal verificarsi dei presupposti codificati dalla legge n. 56 del 2014, la Conferenza ha ritenuto che, in base al tenore letterale della disposizione in esame, le elezioni provinciali, a seguito del differimento, debbano tenersi entro 45 giorni a decorrere dall'ultima proclamazione degli eletti nei consigli comunali interessati dal rinnovo della rappresentanza.

Alla luce dell'orientamento espresso dalla Conferenza Stato-città, quindi, per 41 delle 76 province attualmente operative la durata dei rispettivi organi consiliari sarà automaticamente prorogata, in considerazione del differimento imposto dalla normativa di cui al citato comma 79, lettera *b*), della legge n. 56 del 2014, come modificato nel 2020. Viceversa, per quanto riguarda i

restanti organi consiliari delle province in scadenza entro la fine del corrente anno, per i quali non sussistano i presupposti per il differimento delle elezioni codificati dalla normativa appena richiamata, il loro rinnovo dovrà necessariamente avvenire, ai sensi della medesima disposizione, entro 90 giorni dalla loro cessazione. Il Governo è tuttavia consapevole del fatto che una tale soluzione possa determinare la coesistenza di enti che svolgono funzioni corrispondenti ma che sono eletti in base a sistemi elettorali completamente diversi. Non a caso, una situazione affine si verificò anche in applicazione della norma transitoria recata dalla legge Delrio. Tuttavia, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento, il Governo è disponibile ad attuare gli indirizzi che le Camere vorranno eventualmente impartire al fine di adottare tutte le iniziative opportune per evitare che il pericolo paventato dagli interroganti possa concretizzarsi, anche mediante l'adozione di un provvedimento normativo che preveda il differimento delle elezioni per il rinnovo degli organi consiliari anche per quelle province che non rientrino nell'ambito applicativo del citato comma 79, lettera *b*) della legge n. 56 del 2014.



UPI

**PRESIDENTI AL VOTO  
ANNO 2025/2026**

	<b>Provincia</b>	<b>Presidente</b>	<b>Scadenza mandato Provincia</b>
1	ALESSANDRIA	Enrico Bussalino	18/12/25
2	ANCONA	Daniele Carnevali	18/12/25
3	ASCOLI PICENO	Sergio Loggi	18/12/25
4	BELLUNO	Roberto Padrin	18/12/25
5	BERGAMO	Pasquale Giovanni Gandolfi	18/12/25
6	BIELLA	Emanuele Ramella Pralungo	18/12/25
7	CASERTA	Giorgio Magliocca	18/12/25
8	CHIETI	Francesco Menna	18/12/25
9	CROTONE	Sergio Ferrari	18/12/25
10	FERMO	Michele Ortenzi	18/12/25
11	FERRARA	Gianni Michele Padovani	18/12/25
12	FORLI'-CESENA	Enzo Lattuca	18/12/25
13	GROSSETO	Francesco Limatola	18/12/25
14	IMPERIA	Claudio Scajola	18/12/25
15	L'AQUILA	Angelo Caruso	18/12/25
16	LATINA	Gerardo Stefanelli	18/12/25
17	LECCO	Alessandra Hofmann	18/12/25
18	MACERATA	Sandro Parcaroli	18/12/25
19	MANTOVA	Carlo Bottani	18/12/25
20	MASSA CARRARA	Gianni Lorenzetti	18/12/25
21	PARMA	Andrea Massari	18/12/25

	<b>Provincia</b>	<b>Presidente</b>	<b>Scadenza mandato Provincia</b>
22	PAVIA	<i>Giovanni Palli</i>	18/12/25
23	PERUGIA	<i>Stefania Proietti</i>	18/12/25
24	PESCARA	<i>Ottavio De Martinis</i>	18/12/25
25	RAVENNA	<i>Michele de Pascale</i>	18/12/25
26	ROVIGO	<i>Enrico Ferrarese</i>	18/12/25
27	TERNI	<i>Laura Pernazza</i>	18/12/25
28	TREVISO	<i>Stefano Marcon</i>	18/12/25
29	VERBANO C.O.	<i>Alessandro Lana</i>	18/12/25
30	VITERBO	<i>Alessandro Romoli</i>	18/12/25



**PRESIDENTI AL VOTO  
ANNO 2026/2027**

	<b>Provincia</b>	<b>Presidente</b>	<b>Scadenza mandato Provincia</b>
1	AREZZO	Alessandro Polcri	18/12/26
2	ASTI	Maurizio Rasero	11/9/26
3	AVELLINO	Rizieri Buonopane	11/6/26
4	BENEVENTO	Nino Lombardi	28/7/26
5	BRINDISI	Antonio Matarrelli	6/3/26
6	CATANZARO	Mario Amedeo Mormile	28/9/26
7	COMO	Fiorenzo Bongiasca	27/11/26
8	COSENZA	Rosaria Succurro	20/3/26
9	CUNEO	Luca Robaldo	25/9/26
10	FROSINONE	Luca Di Stefano	18/12/26
11	LECCE	Stefano Minerva	10/11/26
12	LIVORNO	Sandra Scarpellini	26/11/26
13	LODI	Fabrizio Santantonio	27/3/26
14	MATERA	Piero Marrese	3/12/26
15	PADOVA	Sergio Giordani	10/9/26
16	PESARO-URBINO	Giuseppe Paolini	18/12/26
17	PIACENZA	Monica Patelli	25/9/26
18	PISA	Massimiliano Angori	10/12/26
19	POTENZA	Christian Giordano	10/9/26
20	PRATO	Simone Calamai	26/11/26
21	REGGIO-EMILIA	Giorgio Zanni	16/11/26

	<b>Provincia</b>	<b>Presidente</b>	<b>Scadenza mandato Provincia</b>
22	RIMINI	Jamil Sadegholvaad	24/11/26
23	SALERNO	Francesco Alfieri	20/11/26
24	SIENA	David Bussagli	23/10/26
25	TARANTO	Rinaldo Melucci	18/9/26
26	VERCELLI	Davide Gilardino	24/7/26



**PRESIDENTI AL VOTO  
ANNO 2027**

	<b>Provincia</b>	<b>Presidente</b>	<b>Scadenza mandato Provincia</b>
1	BRESCIA	<i>Emanuele Moraschini</i>	29/1/27
2	CAMPOBASSO	<i>Giuseppe Puchetti</i>	5/11/27
3	FOGGIA	<i>Giuseppe Nobiletti</i>	29/1/27
4	ISERNIA	<i>Daniele Saia</i>	19/11/27
5	LA SPEZIA	<i>Pierluigi Peracchini</i>	26/10/27
6	MODENA	<i>Fabio Braglia</i>	28/1/27
7	NOVARA	<i>Federico Binatti</i>	28/1/27
8	PISTOIA	<i>Luca Marmo</i>	1/7/27
9	RIETI	<i>Roberta Cuneo</i>	29/1/27
10	SAVONA	<i>Pierangelo Olivieri</i>	9/1/27
11	SONDRIO	<i>Davide Menegola</i>	29/1/27
12	TERAMO	<i>Camillo D'Angelo</i>	29/1/27
13	VARESE	<i>Marco Magrini</i>	29/1/27
14	VERONA	<i>Flavio Massimo Pasini</i>	29/1/27
15	VIBO VALENTIA	<i>Corrado Antonio L'Andolina</i>	29/1/27
16	VICENZA	<i>Andrea Nardin</i>	29/1/27

Unione Province d'Italia



UPI

**70 CONSIGLI SCADONO IL 18 DICEMBRE 2023  
4 CONSIGLI SCADONO NEL MESE DI GENNAIO 2024  
2 CONSIGLI SCADONO DOPO IL 9 GIUGNO 2024**

*N.B. SI RICORDA CHE LA LEGGE 56/14 (COMMA 79 LETT. B) PREVEDE CHE LE ELEZIONI DEBBANO SVOLGERSI ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA DEGLI ORGANI*

	<b>Provincia</b>	<b>Scadenza</b>
1	ALESSANDRIA	31/07/2024
2	ANCONA	31/07/2024
3	AREZZO	31/07/2024
4	ASCOLI PICENNI	31/07/2024
5		
6	AVELLINO	17/12/2023 DATA ELEZIONI
7	BARLETTA-A.-T.	18/12/2023
8	BELLUNO	18/12/2023
9	BENEVENTO	20/12/2023 DATA ELEZIONI
10	BERGAMO	31/07/2024
11	BIELLA	31/07/2024
12	BRESCIA	31/07/2024
13	BRINDISI	17/12/2023 DATA ELEZIONI
14	CAMPOBASSO	18/12/2023
15	CASERTA	10/12/2023 DATA ELEZIONI
16	CATANZARO	20/12/2023 DATA ELEZIONI
17	CHIETI	21/12/2023 DATA ELEZIONI
18	COMO	31/07/2024
19	COSENZA	20/12/2023 DATA ELEZIONI
20	CREMONA	31/07/2024

	<b>Provincia</b>	<b>Scadenza</b>
21	CROTONE	18/12/2023
22	CUNEO	31/07/2024
23	FERMO	31/07/2024
24	FERRARA	31/07/2024
25	FOGGIA	30/01/2024
26	FORLI'-CESENA	31/07/2024
27	FROSINONE	22/12/2023 DATA ELEZIONI
28	GROSSETO	18/12/2023
29	IMPERIA	18/12/2023 DATA ELEZIONI
30	ISERNIA	16/01/2024
31	L'AQUILA	21/12/2023 DATA ELEZIONI
32		
33	LATINA	18/12/2023
34	LECCE	24/01/2024
35	LECCO	31/07/2024
36	LIVORNO	31/07/2024
37	LODI	31/07/2024
38	LUCCA	31/07/2024
39	MACERATA	31/07/2024
40	MANTOVA	31/07/2024
41	MASSA CARRARA	18/12/2023
42	MATERA	18/12/2023
43	MODENA	31/07/2024
44	MONZA-BRIANZA	18/12/2023
45	NOVARA	31/07/2024
46	PADOVA	18/12/2023
47	PARMA	31/07/2024
48	PAVIA	31/07/2024
49	PERUGIA	31/07/2024

	<b>Provincia</b>	<b>Scadenza</b>
50	PESARO-URBINO	31/07/2024
51	PESCARA	21/12/2023 DATA ELEZIONI
52	PIACENZA	31/07/2024
53	PISA	31/07/2024
54	PISTOIA	18/12/2023
55	POTENZA	20/12/2023 DATA ELEZIONI
56	PRATO	31/07/2024
57	RAVENNA	31/07/2024
58	REGGIO-EMILIA	31/07/2024
59	RIETI	31/07/2024
60	RIMINI	31/07/2024
61	ROVIGO	31/07/2024
62	SALERNO	20/12/2023 DATA ELEZIONI
63	SAVONA	31/07/2024
64	SIENA	31/07/2024
65	SONDRIO	31/07/2024
66	TARANTO	12/01/2024
67	TERAMO	17/12/2023 DATA ELEZIONI
68	TERNI	31/07/2024
69	TREVISO	31/07/2024
70	VARESE	31/07/2024
71	VERBANO C.O.	31/07/2024
72	VERCELLI	18/12/2023
73	VERONA	18/12/2023
74	VIBO VALENTIA	18/12/2023
75	VICENZA	31/07/2024
76	VITERBO	18/12/2023



**PRESIDENTI AL VOTO  
ANNO 2023**

	<b>Provincia</b>	<b>Presidente</b>	<b>Scadenza mandato Provincia</b>	<b>Data Elezioni</b>
1	MONZA-BRIANZA	Luca Santanbrogio	26/07/2023	?
2	BARLETTA-A.-T.	Bernardo Lodispoto	27/09/2023	03/12/2023



UPI

**PRESIDENTI AL VOTO  
ANNO 2024**

	<i>Provincia</i>	<i>Presidente</i>	<i>Scadenza mandato Provincia</i>
1	CREMONA	<i>Mirko Signoroni</i>	31/07/2024
2	LUCCA	<i>Luca Menesini</i>	31/07/2024

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32
Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	36
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	40

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.**

**C. 1515 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una analisi dettagliata del testo del provvedimento, che è composto da 27 articoli, suddivisi in 5 capi, fa presente che la relazione si soffermerà sulle sole parti che investono profili di competenza della Commissione.

L'articolo 4 riforma la disciplina dei soggetti che emettono strumenti finanziari diffusi, sopprimendo, in particolare, taluni obblighi che la normativa vigente pone a carico sia delle società con titoli diffusi, sia delle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.

Per i profili di competenza della Commissione, si evidenziano le modifiche ap-

portate dal comma 3 della disposizione in esame al codice civile. In particolare, la lettera *a*) introduce l'articolo 2325-ter (*Società emittenti strumenti finanziari diffusi*), che indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere al fine di essere qualificati come emittenti di azioni o di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi.

La lettera *b*) modifica il primo comma dell'articolo 2341-ter del codice civile, in materia di patti parasociali, stabilendo che nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.

La lettera *c*) novella l'articolo 2391-bis, in materia di operazioni con parti correlate, al fine di modificare il campo di applicazione della norma. In particolare, si prevede che siano gli organi di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati ad adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (mentre l'attuale formulazione prevede che tali regole siano adottate dagli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio).

Il comma 4 abroga l'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. L'abrogazione ha finalità di coordinamento normativo.

L'articolo 5 introduce, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

L'articolo 7 introduce delle modifiche agli articoli 2412 (*limiti all'emissione*) e 2483 (*emissione di titoli di debito*) del codice civile.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), n. 1 modifica il primo comma dell'articolo 2412, specificando che il doppio del capitale sociale – limite entro cui la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative – è quello risultante dall'ultima delle

iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma. Quest'ultimo articolo prevede che nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.

Il comma 1, lettera *a*), n. 2 interviene sul quinto comma del citato articolo 2412 al fine di escludere che la disciplina del primo e secondo comma del medesimo articolo si applichi alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione. Ne discende che la società per azioni non quotata non sarà soggetta all'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale sottoposto a vigilanza prudenziale.

Analogamente, il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 2483 del codice civile, escludendo il predetto obbligo di interposizione per l'emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitata, qualora la sottoscrizione dei titoli di debito e la successiva circolazione sia riservata a investitori professionali.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del codice civile, prevedendo l'incremento da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile) e Sicaf (Società di Investimento a Capitale Fisso) in gestione esterna (c.d. eterogestite).

L'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti.

L'articolo 20 cristallizza con una norma di rango primario un orientamento giurisprudenziale consolidato, riconoscendo la

possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l’Autorità nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell’Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti.

L’articolo 23 inserisce nel Testo unico della finanza un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali. In sintesi, si permette al destinatario della lettera di contestazione di sanzioni di presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, oggetto di valutazione della Consob, all’esito della quale l’Autorità può emettere una decisione con impegni vincolanti. In caso di mancato rispetto degli impegni presi, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento; sono individuati i casi in cui è consentita la riapertura, d’ufficio, del procedimento sanzionatorio da parte della Consob. Si rinvia a un provvedimento della Consob per la definizione delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione dei suddetti impegni.

L’articolo 26 amplia l’operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio). Le norme in commento prevedono che, al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile; prevedono altresì che, limitatamente all’operatività a condizioni di mercato, sia consentito l’accesso agli interventi di Patrimonio Destinato anche alle società che sono sottoposte a indagini per reati da cui deriva la responsabilità amministrativa dell’ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, fermo restando il divieto di accesso – invece – per

gli enti condannati o sottoposti a sanzione su richiesta.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

**Istituzione del premio di «Maestro dell’arte della cucina italiana».**

**C. 1419 Governo.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, come emerge dalla relazione illustrativa al provvedimento, ha l’obiettivo di sostenere e di promuovere l’eccellenza dell’arte culinaria italiana attraverso l’istituzione di un apposito premio al merito.

In considerazione dei limitati profili di interesse per la Commissione, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l’illustrazione complessiva del testo, composto da 11 articoli, di cui si richiamano sinteticamente i contenuti.

L’articolo 1 definisce le finalità della legge, stabilendo che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sostiene e promuove lo sviluppo dell’arte culinaria, orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.

L’articolo 2 istituisce il premio di «Maestro dell’arte culinaria» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e prevede che sia istituito un registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro ai quali è stato conferito il premio.

L’articolo 3 individua le categorie di merito cui annualmente viene conferito il premio nel limite di uno per ciascuna categoria (gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicolo, olivicolo), elenco che può essere integrato con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mentre l’articolo 4 stabilisce che il

premio consiste in una medaglia di bronzo, di cui sono definite le caratteristiche.

L'articolo 5 reca i requisiti dei candidati, ai quali si richiede tra l'altro di aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile e di aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.

A tal fine, l'articolo 6 reca la disciplina relativa alla presentazione delle candidature. In particolare, le candidature sono proposte dal MASAF, anche su segnalazione delle associazioni di categoria, e sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno: La competenza in sede consultiva della Commissione Giustizia si radica quindi nel fatto che, tra i vari atti da allegare alla candidatura, è previsto anche l'estratto del casellario giudiziario e il certificato dei carichi pendenti.

Ai sensi degli articoli 7 e 8, le candidature sono esaminate da un comitato di selezione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, e composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati (MASAF, Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Ministero dell'istruzione e del merito) e un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza. Il comitato di selezione svolge una fase istruttoria per accertare che i candidati in possesso dei requisiti richiesti si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungere livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito previste, assicurando una valutazione approfondita del livello di eccellenza dei candidati.

L'articolo 9 prevede la possibilità di affidare ai destinatari del premio incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 10 disciplina i casi e le modalità di revoca del premio che viene disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di ciascuno

dei Ministri rappresentati nel comitato di selezione.

Da ultimo, l'articolo 11 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.**

#### **C. 1341 Governo.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 novembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal 30 novembre e che nella seduta del 21 novembre 2023 il relatore, onorevole Calderone, ha svolto la relazione introduttiva.

Invita quindi l'onorevole Pittalis, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, a formulare una proposta di parere.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) rammenta come nella precedente seduta il relatore Calderone avesse dichiarato di voler recepire un'osservazione avanzata dall'onorevole Bellomo in merito alla distruzione della merce sequestrata. Inoltre, nella medesima seduta, anche il collega Enrico Costa era intervenuto su tale tematica formulando dei rilievi meritevoli di attenzione in sede di stesura del parere.

Chiede quindi al collega Pittalis se tali questioni siano state adeguatamente approfondite nella formazione della proposta di parere.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) *relatore*, precisa di essere stato edotto dal collega Calderone degli approfondimenti svolti con riguardo alle questioni emerse nel corso del dibattito.

In particolare, nella precedente seduta l'onorevole Bellomo e lo stesso relatore avevano evidenziato la necessità di consentire anche alla persona sottoposta ad indagini preliminari o all'imputato di richiedere o prestare il proprio assenso alla distruzione delle merci, al fine di rispondere da un lato al suo interesse di non vedersi addebitati gli oneri di custodia e dall'altro di liberare lo Stato dall'onere di tenere sotto custodia per lungo tempo della merce contraffatta e quindi inutilizzabile, i cui oneri nella massima parte dei casi non sarebbero comunque recuperabili.

A seguito dell'istruttoria svolta, anche in collaborazione con gli uffici legislativi del ministero, si è però pervenuti alla conclusione che l'attuale normativa non richiede l'assenso dell'indagato alla distruzione ma non preclude certamente la possibilità che quest'ultimo avanzi una richiesta in tal senso. Per altro verso, all'indagato o imputato, per non vedersi addebitate spese di custodia, è comunque data la possibilità di farsi nominare custode dei beni. Per tali ragioni, si è ritenuto non esservi necessità di formulare una specifica osservazione nella proposta di parere.

Quanto alle valutazioni espresse dal collega Costa, si è giunti alla conclusione che dalla procedura dell'articolo 43 non discenda lesione alcuna al diritto di difesa.

Si dichiara quindi disponibile a fornire gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria al collega Gianassi e ai colleghi interessati.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ringrazia il collega Pittalis per la disponibilità a condividere gli elementi istruttori in suo possesso, evidenziando che essi saranno utili soprattutto a convincere i colleghi Bellomo

ed Enrico Costa della circostanza che nessun rilievo vada fatto rispetto al testo del Governo.

Valentina D'ORSO (M5S) si dichiara da parte sua interessata a conoscere gli esiti dell'istruttoria, ricordando di essere intervenuta nel dibattito proprio per mettere in evidenza come fosse del tutto dubbia l'affermazione del collega Costa secondo cui l'articolo 43 del provvedimento in esame in realtà configura realmente un ampliamento delle ipotesi di distruzione dei beni sequestrati.

Dichiara quindi il voto contrario del Movimento 5 Stelle, ritenendo insoddisfacente l'impianto complessivo del provvedimento. Con particolare riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, esprime perplessità sull'eccessivo ampliamento delle competenze della procura distrettuale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.**

**C. 823 Cafiero De Raho.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che nella seduta del 23 novembre la Commissione ha disposto la revoca dell'abbina-

mento delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto.

Ricorda inoltre che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha iscritto nel calendario dei lavori, in quota opposizione, l'avvio dal 29 novembre dell'esame in Assemblea.

Avverte di aver affidato, su richiesta della collega Varchi, impossibilitata a prendere parte alle sedute di questa settimana, le funzioni di relatore, in sua sostituzione, al deputato Vinci.

Comunica che alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative alla proposta di legge C. 823 Cafiero de Raho sono state presentate 32 emendamenti (*vedi allegato 2*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Alla luce dei suddetti criteri del richiamato articolo 89 del Regolamento, la presidenza ha ritenuto inammissibile l'articolo aggiuntivo Romano 12.01, in quanto volto ad escludere dall'ambito applicativo dei reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'articolo 1 della legge n. 150 del 1992 i beni di antiquariato lavorati e acquisiti in epoca antecedente al 1947.

Prende atto che non vi è richiesta di fissare un termine per il riesame di tale giudizio.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, chiede ai relatori e al rappresentante del Governo se siano nelle condizioni di esprimere i pareri sulle proposte emendative in esame.

Al riguardo ricorda inoltre che, tenuto conto dei tempi disponibili, già nella scorsa seduta plenaria e nella riunione dell'Ufficio di presidenza aveva invitato i gruppi a verificare se fosse possibile giungere alla rapida conclusione dell'esame in sede referente o ad una richiesta di rinvio ad altra data dell'esame in Assemblea con il consenso del gruppo interessato. È infatti noto

ai colleghi come nel corso dell'esame in sede referente siano stati esperiti tentativi per poter definire un percorso condiviso che, tuttavia, non sono andati a buon fine.

Precisa quindi nuovamente che, ove nessuna delle due condizioni si verifici, riferirà nel corso della discussione sulle linee generali – che si svolgerà domani mercoledì 29 novembre – sull'esito dei lavori della Commissione e, quindi, sulle ragioni per le quali non si è potuto procedere all'esame degli emendamenti né al conferimento del mandato ai relatori.

Gianluca VINCI (FDI), *relatore*, fa presente di non essere ancora nelle condizioni di esprimersi sugli emendamenti presentati, avendo peraltro assunto le funzioni di relatore soltanto nella giornata odierna.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), *relatore*, esprime il parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, sottolineando come l'emendamento Vinci 1.1 compendia gran parte degli emendamenti presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia.

Con riferimento a tale proposta emendativa, evidenzia come essa intervenga in primo luogo sull'articolo 440 del codice penale, introducendo modifiche volte a differenziare il regime sanzionatorio previsto per gli alimenti e quello previsto per i medicinali. Ritiene invece per gli stessi vada mantenuto il medesimo trattamento, in ragione dell'analoga capacità offensiva nei confronti della salute pubblica. Evidenzia come peraltro esistano prassi applicative difformi e incertezze nel ricondurre alcuni prodotti – quali, ad esempio, gli integratori alimentari – all'una o all'altra categoria e che, anche per tale ragione, non sia opportuno introdurre differenziazioni.

L'emendamento inoltre interviene sull'articolo 440-ter del codice penale per specificare che, oltre al settore alimentare, è ricompreso nell'ambito applicativo della disposizione anche quello farmaceutico. Si tratta, a suo avviso, di una modifica del tutto superflua in quanto meramente ricognitiva di quanto già previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002.

Analogamente, dichiara di non condividere le proposte di modifica relative all'ar-

articolo 440-*quater* del codice penale, in quanto escludono dalla disposizione la rilevanza della completezza delle informazioni commerciali.

Ciro MASCHIO, *presidente*, preso atto dei tempi limitati a disposizione della Commissione, al fine di consentire anche al rappresentante del Governo di esprimere i pareri, invita il relatore, Cafiero de Raho, a concludere il proprio intervento, potendo egli illustrare dettagliatamente le ragioni dei pareri formulati nel prosieguo dell'esame.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara che il Governo non ha potuto concludere l'istruttoria di carattere tecnico sugli emendamenti presentati, essendo il relativo termine di presentazione scaduto soltanto nella giornata di ieri e, pertanto, di non essere ancora nelle condizioni di formulare i pareri. Ritiene inoltre necessario un ulteriore approfondimento anche sul piano politico, al fine di svolgere le necessarie interlocuzioni sul provvedimento in esame non solo con la maggioranza ma anche, tenuto conto della natura dell'iniziativa legislativa, con i gruppi di minoranza.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di verificare se vi siano le condizioni per proseguire l'esame degli emendamenti al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, al fine di concludere lo stesso e di trasmettere il

testo alle Commissioni competenti in sede consultiva. A suo avviso, infatti, sarebbe ancora possibile concludere la votazione degli emendamenti e conferire il mandato ai relatori, previa acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea di domani.

Ciro MASCHIO, *presidente*, deduce dall'intervento della collega D'Orso che, come già preannunciato e nonostante il ristretto tempo a disposizione, non vi è la volontà da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle di acconsentire a una richiesta di rinvio dell'avvio dell'esame in Assemblea.

Prende quindi atto che, allo stato, non vi sono le condizioni per avviare le votazioni delle proposte emendative e che pertanto non è possibile procedere oltre. Tuttavia, ove nel corso della giornata dovessero realizzarsi le condizioni per proseguire nell'esame, si riserva di convocare, al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, nuovamente la Commissione.

Diversamente, ribadisce che sarà sua cura introdurre la discussione sulle linee generali, riferendo sull'esito dei lavori della Commissione e, quindi, sulle ragioni per le quali non si è potuto procedere all'esame degli emendamenti né al conferimento del mandato ai relatori.

Si riserva altresì di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. C. 1341 Governo.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

il provvedimento, che consta di 48 articoli, suddivisi in VI titoli, si pone l'obiettivo, esplicitato nella relazione illustrativa, di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*;

l'articolo 17 introduce la facoltà di registrazione dei marchi per i luoghi di cultura e di loro cessione a titolo oneroso;

gli articoli 19 e 20 recano, rispettivamente, la definizione di « imprese culturali e creative », e l'istituzione dell'albo delle medesime imprese culturali e creative di interesse nazionale;

l'articolo 39 include il delitto di contraffazione di cui all'articolo 517-*quater* codice penale fra i reati di competenza della procura della Repubblica distrettuale ove rientri tra i « reati-fine » di un'associazione per delinquere ai sensi dell'articolo 416 codice penale;

l'articolo 40 rafforza il contrasto della contraffazione anche sul versante delle attività formative della Scuola Superiore della magistratura riservate agli operatori della giustizia;

l'articolo 41 modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'intro-

duzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, sia innalzandone l'importo minimo sia prevedendo che i proventi delle medesime sanzioni irrogata da organi di polizia locale siano versati all'ente locale di riferimento;

l'articolo 42, novella l'articolo 517 codice penale per estendere la condotta del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, anche al soggetto che tiene per la vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali;

l'articolo 43 modifica la disciplina in materia di distruzione delle merci sequestrate, novellando i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 260 codice di procedura penale.;

l'articolo 44 semplifica le attività connesse alla redazione del verbale di sequestro;

l'articolo 45 estende al reato di contraffazione di cui al citato articolo 517-*quater* codice penale l'attuale disciplina delle operazioni sotto copertura;

l'articolo 46, interviene in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei riguardi di chi abbia commesso i reati di contraffazione, al fine di favorire un comportamento di collaborazione dello straniero con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera e), capoverso « ART. 440 »:*

1) *al primo comma sopprimere le parole: o medicinali;*

2) *al secondo comma sopprimere le parole: medicinali;*

3) *al medesimo secondo comma sopprimere le parole: o dei medicinali;*

4) *aggiungere in fine il seguente comma: La pena è aumentata se sono contaminati, adulterati o corrotti medicinali.;*

b) *alla lettera f):*

1) *al capoverso « ART. 440-ter », primo comma, dopo le parole: settore alimentare aggiungere la seguente: , farmaceutico;*

2) *al capoverso « ART. 440-quater » sopprimere le parole: o incomplete e alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: per la salute pubblica.*

c) *Alla lettera l), capoverso « ART. 448 », sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) *dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Nei casi di cui al secondo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, o la revoca di autorizzazioni, licenze o qualunque provvedimento amministrativo che consenta l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso »;*

*d) alla lettera m), capoverso « ART. 452 », al punto 1, sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sei anni. e al medesimo capoverso « ART. 452 », al punto 2, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da uno a quattro anni.*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 2, comma 1, lettera e):*

1) *al capoverso « ART. 517-sexies. », dopo le parole: qualità o quantità aggiungere la seguente:, sostanzialmente.*

2) *al capoverso « ART. 517-septies. » sostituire le parole da: al fine di fino a ingannevoli con le seguenti: utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli atti ad indurre in errore il consumatore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.*

3) *al capoverso « ART. 517-octies », primo comma, sopprimere il punto 3.*

b) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

« 0a) all'articolo 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel

rispetto della normativa di settore vigente" »;

2) *al comma 1, sopprimere la le lettere b) e c);*

3) *al comma 2, lettera a), capoverso « ART. 86-quater », comma 1 dopo le parole: consumo umano aggiungere le seguenti: , non contraffatti, deteriorati e in linea con i termini di scadenza e dopo le parole: enti territoriali aggiungere le seguenti: , ad enti caritatevoli;*

4) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

5) *al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:*

« *c-bis*) all'articolo 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. Qualora risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica l'articolo 189 del codice" ».

c) *all'articolo 5, comma 1,*

1) *alla lettera a) capoverso « ART. 6-bis », comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano corsi di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive. Il legale rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale.;*

2) *alla lettera c) capoverso « ART. 25-bis.3. » sostituire la lettera a) con la seguente:*

« *a*) per i delitti di cui agli articoli 438 e 439, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni »;

d) *all'articolo 6, comma 1:*

1) *alla lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti al consumo umano con le seguenti: dannosi per la salute;*

2) *alla lettera b), capoverso « ART. 5 », sopprimere i commi 4 e 6;*

3) *alla lettera b), capoverso « ART. 5 », al comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

« *b*) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocuo al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato;

*b-bis*) si intende inadatto al consumo umano quando è incompatibile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi oppure in seguito a putrefazione o decomposizione. »;

4) *alla lettera c), capoverso « ART. 5-bis » sopprimere il comma 2;*

5) *alla lettera c), capoverso « ART. 5-ter », comma 1 dopo le parole: norme vigenti aggiungere le seguenti: ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti;*

6) *alla lettera c), capoverso « ART. 5-ter », sopprimere i commi 2 e 3;*

7) *alla lettera c), aggiungere in fine il seguente capoverso: « ART. 5-quater. » – 1. Per i fatti di cui all'articolo 5 la punibilità è esclusa quando è accertato il rispetto dei limiti, degli obblighi, delle procedure e delle misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare riguardo la presenza di microrganismi, tossine o metaboliti;*

8) *sopprimere la lettera d).*

1.1. Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Sallandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

Al comma 1, lettera e), capoverso « ART. 440 », primo comma, sopprimere le parole: o medicinali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « ART. 440 », primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena è aumentata se sono contaminati, adulterati o corrotti medicinali.

**1.2.** Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Sallandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

Al comma 1, lettera e), capoverso « ART. 440 », secondo comma, dopo le parole: al consumo umano aggiungere le seguenti: o animale.

**1.3.** Dori.

Al comma 1, lettera f), capoverso « ART. 440-bis », dopo le parole: al consumo umano, aggiungere le seguenti: o animale.

**1.4.** Dori.

Al comma 1, lettera f), capoverso « ART. 440-ter », dopo le parole: del settore alimentare aggiungere le seguenti: farmaceutico o.

**1.5.** Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Sallandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

Al comma 1, lettera f), capoverso « ART. 440-quater », sopprimere le parole: o incomplete.

**1.6.** Pittalis, Calderone, Patriarca.

Al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 445-bis », dopo le parole: di altre persone aggiungere le seguenti: o animali.

**1.7.** Dori.

Al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 445-ter », punto 3, dopo le parole: al consumo umano aggiungere le seguenti: o animale.

**1.8.** Dori.

Al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 445-ter », punto 3, sopprimere la parola: deteriorato.

**1.9.** Pittalis, Calderone, Patriarca.

Al comma 1, lettera l), capoverso « ART. 448 », sostituire il numero 2), con il seguente:

2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Nei casi di cui al secondo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, o la revoca di autorizzazioni, licenze o qualunque provvedimento amministrativo che consenta l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso ».

**1.10.** Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Sallandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

Al comma 1, lettera m), capoverso « ART. 452 », al punto 1, sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sei anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « ART. 452 », al punto 2, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da uno a quattro anni.

**1.11.** Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Sallandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

## ART. 2.

Al comma 1, lettera e), capoverso « ART. 517-sexies », dopo le parole: provenienza, qualità o quantità inserire la seguente: , sostanzialmente.

**2.1.** Pittalis, Calderone, Patriarca.

Al comma 1, lettera e), capoverso « ART. 517-septies », sostituire le parole da: al fine

*fino a:* ingannevoli con le seguenti parole: utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli atti ad indurre in errore il consumatore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.

**2.2.** Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Sallandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

*Al comma 1, lettera e), capoverso « ART. 517-septies », sopprimere le parole: o ingannevoli.*

**2.3.** Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, lettera e), capoverso « ART. 517-octies », primo comma, sopprimere il punto 3.*

**2.4.** Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Sallandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

*Al comma 1, lettera e), capoverso « ART. 517-octies », primo comma, dopo il numero 4, aggiungere il seguente:*

4-bis) se l'offerta in vendita avviene attraverso canali informatici o telematici.

**2.5.** Dori.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e contrasto all'Italian Sounding)*

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto « *Italian Sounding* »), la Repubblica definisce e promuove la « rete degli esercizi della produzione, della vendita e della ristorazione italiana all'estero ».

2. Per « rete degli esercizi della produzione, della vendita e della ristorazione

all'estero » si intendono gli esercizi pubblici ove, in un locale apposito, si vendono e si consumano prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento ai « Prodotti Agroalimentari Tradizionali » di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole e della sovranità alimentare ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto « pizza » o il prodotto « gelato », definendoli come « italiani », si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.

3. È istituito, presso il MISE, il Comitato per la tutela e la promozione dei prodotti italiani nel mondo, di seguito denominato « Comitato ». Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, otto rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze:

a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale;

b) uno dal Ministero dello sviluppo economico e del *made in Italy*;

c) uno dal Ministero delle politiche agricole, e della sovranità alimentare;

d) uno dal Ministero per il turismo (MiBACT);

e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);

g) uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

h) uno dalle associazioni maggiormente rappresentative della vendita di prodotti italiani all'estero.

4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di « Prodotto italiano nel mondo »;

c) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo « prodotto italiano »;

d) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi commerciali all'estero;

e) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi del commercio italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale.

5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui al presente articolo. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di vendita di e consumo di prodotti italiani. Gli uffici competenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico e del *made in Italy* d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare emana il relativo decreto di attuazione.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

**2.01.** Dori.

#### ART. 4.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 246, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente ».

**4.1.** Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Sallandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Qualora risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica l'articolo 189 del codice ».

**4.2.** Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Sallandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

#### ART. 5.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**5.1.** Pittalis, Calderone, Patriarca.

## ART. 6.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 1, sostituire la parola: nocivi con le seguenti: dannosi per la salute.*

**6.1.** Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 1, dopo le parole: consumo umano aggiungere le seguenti: o animale.*

**6.2.** Dori.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 4, sostituire le parole: di nocività dell'alimento o alla sua quantità con le seguenti: di dannosità dell'alimento.*

**6.3.** Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: , ridotta di due terzi.*

**6.4.** Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », sopprimere il comma 6.*

**6.5.** Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 7, lettera a), dopo la parola: tramite aggiungere le seguenti: maltrattamenti o.*

**6.6.** Dori.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 7, lettera b), dopo le parole: al consumo umano aggiungere le seguenti: o animale.*

**6.8.** Dori.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 7, lettera b) sostituire le parole: quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato con le seguenti: quando è inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione o decomposizione.*

**6.9.** Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « ART. 5-bis », sopprimere il comma 2.*

**6.10.** Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « ART. 5-ter », sopprimere il comma 3.*

**6.11.** Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « ART. 12-ter », comma 1, dopo le parole: a quella dell'arresto aggiungere le seguenti: che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute e alla sicurezza alimentare.*

**6.12.** Dori.

## ART. 12.

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

## Art. 12-bis.

*(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992 n. 150)*

1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 febbraio n. 150 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila ad euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto

dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del regolamento medesimo, fatta eccezione per gli esemplari di antiquariato lavorati ed acquisti in epoca antecedente al 1947: ».

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis* Qualora l'epoca di cui al comma 1 non fosse deducibile da altri documenti, è necessaria la perizia rilasciata da esperti iscritti all'Albo dei periti del Tribunale ».

**12.01.** Romano.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021. C. 1124 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 48

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 48

ALLEGATO 1 (*Emendamento approvato*) ..... 51

#### INTERROGAZIONI:

5-01568 Toni Ricciardi: Sulle procedure di voto degli italiani all'estero in occasione delle prossime elezioni europee ..... 49

ALLEGATO 2 (*Testo integrale della risposta*) ..... 52

5-01494 Quartapelle Procopio: Su un evento svoltosi l'11 ottobre 2023 presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca ..... 49

ALLEGATO 3 (*Testo integrale della risposta*) ..... 54

#### COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione di Filippo Fasulo, Co-responsabile dell'Osservatorio Geoeconomia dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 49

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 676, Rosato ed altri, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; *b*) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune ..... 50

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.**

**C. 1124 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 settembre scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che sul provvedimento in titolo sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Politiche dell'UE.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.**

**C. 1451 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Cultura, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Conseguentemente, il collega Caiata ha predisposto l'emendamento 3.1, di recepimento della suddetta condizione.

Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione dell'emendamento.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, illustra l'emendamento a sua firma 3.1 (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Edmondo CIRIELLI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 3.1.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 3.1.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 9.10.****INTERROGAZIONI**

*Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e*

la cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.

**La seduta comincia alle 9.10.**

**5-01568 Toni Ricciardi: Sulle procedure di voto degli italiani all'estero in occasione delle prossime elezioni europee.**

Il viceministro Edmondo CIRIELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, che evidenzia un orientamento favorevole a risolvere la problematica della partecipazione al voto degli italiani residenti in Gran Bretagna e nella Confederazione elvetica in occasione delle prossime elezioni europee. Auspica che anche i colleghi di maggioranza eletti all'estero convergano sulla opportunità di apportare per via legislativa le modifiche necessarie a garantire la sperimentazione della nuova procedura di voto nei due Paesi citati, che appartengono entrambi allo Spazio economico europeo e sono caratterizzati da una rete diplomatico-consolare capillare, nonché dalla presenza, nell'ultimo decennio, di una numerosa comunità di giovani connazionali emigrati, particolarmente interessati a partecipare all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo.

**5-01494 Quartapelle Procopio: Su un evento svoltosi l'11 ottobre 2023 presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca.**

Il viceministro Edmondo CIRIELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo. Apprezza in particolare le considerazioni inusualmente severe espresse dal Viceministro nei riguardi di talune modalità organizzative scelte dall'Ambasciata d'Italia a Mosca nello svolgimento dell'evento in titolo. In particolare, il Ministero degli affari esteri e della coope-

razione internazionale sembra condividere la preoccupazione per la partecipazione, a tale evento, di persone che contribuiscono a diffondere la propaganda e la disinformazione russa. Auspica, dunque, che l'Ambasciata d'Italia a Mosca eserciti un controllo più rigoroso sui soggetti che partecipano agli eventi, preservando il prestigio e la sicurezza del nostro Paese.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.25.**

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.**

**Audizione di Filippo Fasulo, Co-responsabile dell'Osservatorio Geoeconomia dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Filippo FASULO, *Co-responsabile dell'Osservatorio geoeconomia dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Andrea ORSINI (FI-PPE), in videoconferenza, Ettore RO-

SATO (AZ-PER-RE), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), Simone BILLI (LEGA) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Filippo FASULO, *Co-responsabile dell'Osservatorio geoeconomia dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 novembre 2023.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 676, Rosato ed altri, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.30.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo.**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025

e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**3.1.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01568 Toni Ricciardi: Sulle procedure di voto degli italiani all'estero in occasione delle prossime elezioni europee.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo – come ha ricordato l'Onorevole interrogante – sono regolate dalla legge n. 18 del 24 gennaio 1979.

La norma ha espressamente stabilito che alle elezioni partecipano, dall'estero, esclusivamente i cittadini italiani in possesso dell'elettorato attivo e residenti nei Paesi dell'Unione europea.

In questi Paesi, il voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si svolge presso seggi appositamente allestiti dalle nostre Ambasciate e Consolati. I connazionali possono anche decidere, in alternativa, di partecipare all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti al Paese membro di residenza. Oppure di rientrare in Italia – beneficiando delle agevolazioni di viaggio previste – e votare presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia.

A legislazione vigente, la partecipazione al voto dall'estero per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non è prevista per i connazionali residenti in Paesi che non siano membri dell'Unione europea. È fatta salva la possibilità per questi connazionali di votare in Italia, beneficiando delle agevolazioni di viaggio previste.

L'estensione del voto dall'estero anche agli elettori residenti nel Regno Unito e in Svizzera, Paesi non membri dell'Unione europea, potrebbe quindi essere prevista solo da un intervento legislativo, di modifica della legge n. 18 del 1979.

D'altra parte, un'eventuale modifica della legge che permetta a tutti i connazionali residenti all'estero, anche quelli in Paesi *extra*-UE, di votare per le elezioni parlamentari europee andrebbe valutata attentamente. Molte circoscrizioni consolari coprono infatti territori talmente vasti da

rendere qualsiasi distribuzione di seggi inadatta ad assicurare una ragionevole prossimità agli aventi diritto. Con una conseguente bassa partecipazione elettorale a fronte di un considerevole sforzo logistico-organizzativo delle rappresentanze diplomatico-consolari.

Inoltre, alcuni Paesi – compresi quelli che ospitano consistenti collettività italiane – sono caratterizzati da condizioni di sicurezza talora precarie, tali da rendere problematica la convocazione degli elettori ai seggi.

L'eventuale estensione alle elezioni europee, invece, del sistema di voto previsto per le elezioni italiane – ossia il voto per corrispondenza con invio di plichi elettorali da parte delle Ambasciate e Consolati – presenterebbe un elemento di particolare complessità. Infatti, per le consultazioni nazionali esiste una circoscrizione estera suddivisa in ripartizioni, con la conseguenza che tutti gli elettori in un dato Paese estero votano per gli stessi candidati. La normativa sulle elezioni europee – invece – prevede la suddivisione del territorio nazionale in cinque circoscrizioni e i candidati sono votati sia dagli elettori residenti in Italia, sia da quelli residenti all'estero, nei Paesi UE. Nell'ipotesi di voto per corrispondenza, a ciascun elettore residente all'estero dovrebbe essere inviato un plico diverso a seconda della circoscrizione di appartenenza del Comune di iscrizione elettorale in Italia.

Inoltre, a conclusione delle operazioni di voto, la «previa separazione» delle schede ai fini della trasmissione ai seggi costituiti presso ciascun capoluogo di circoscrizione sarebbe possibile solamente introducendo distinzioni nelle buste preaffrancate con cui i connazionali restituiscono le schede votate.

La presidenza mi perdonerà per essermi dilungato. Ma è essenziale – su un tema così importante come l’esercizio di voto da parte degli italiani all’estero – evidenziare che non esistono scorciatoie o

soluzioni facili. Occorre invece un’iniziativa di modifica della legge e, prima di essa, un’attenta riflessione su pro e contro dei possibili meccanismi alternativi a quello attuale.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01494 Quartapelle Procopio: Su un evento svoltosi l'11 ottobre 2023 presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'evento, quanto meno anomalo, oggetto dell'interrogazione è stato ospitato lo scorso 11 ottobre presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca, che ha offerto i propri locali per un'iniziativa organizzata dalla Comunità dei Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena. L'iniziativa, interamente realizzata grazie a contributi volontari forniti da imprese e ristoranti italiani e senza alcuna spesa a carico dell'Erario, era finalizzata a raccogliere donazioni per la ristrutturazione di un edificio da adibire a casa parrocchiale e anche a centro assistenza per indigenti.

La Comunità – punto di riferimento per i cattolici italiani di Mosca – era destinataria delle donazioni raccolte tramite l'acquisto di biglietti in rete. L'associazione facente capo alla Comunità ha pubblicato sul proprio sito un annuncio dove erano specificate le modalità di acquisto dei biglietti di ingresso.

Le somme versate dai 350 donatori sono state accreditate direttamente sul conto corrente dell'associazione.

Il Signor Andrea Lucidi non aveva pertanto ricevuto alcun invito dall'Ambasciata, ma aveva acquistato il biglietto di ingresso.

La lista dei donatori – titolati dunque a partecipare all'evento – è stata oggetto di verifiche da parte dell'Ambasciata, per escludere in particolare la presenza di individui e rappresentanti di enti sanzionati dall'Unione europea e di ospiti gravati da carichi pendenti. Questo filtro ha consentito di escludere alcuni nomi dalla lista dei partecipanti.

Ma questo non è servito tuttavia ad individuare il Signor Andrea Lucidi. Questi infatti non ricadeva in queste categorie e non era noto al personale dell'Ambasciata, né all'Ambasciatore Starace. Almeno così sostengono gli interessati.

Certo, la vicenda appare paradossale e merita approfondimenti. Per questo sono stati comunque informati, per le valutazioni di competenza, il Segretario Generale e la Direzione Generale per le risorse umane e l'innovazione del MAECI.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'amministratore delegato di Fincantieri, dott. Pierroberto Folgiero, nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 (Doc. CCXII, n. 1) .....	55
--	----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 novembre 2023.*

**Audizione informale dell'amministratore delegato di Fincantieri, dott. Pierroberto Folgiero, nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 (Doc. CCXII, n. 1).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532 Governo (*Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione*) ..... 56

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 60

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. Atto n. 94 (Rilievi alla VII Commissione) (*Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) ..... 63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 65

#### **ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

*Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

#### **Disposizioni in materia di lavoro.**

#### **C. 1532 Governo.**

*(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il pro-

prio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento sul disegno di legge C. 1532, recante disposizioni in materia di lavoro.

Al riguardo, ricorda preliminarmente che detto parere ha la finalità di accertare che il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.

In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo

Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Rammenta altresì che ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Segnala che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1-*bis*) indica tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2024-2026 due disegni di legge recanti, rispettivamente, misure a sostegno delle politiche per il lavoro e interventi in materia di disciplina pensionistica.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, evidenzia che il disegno di legge C. 1532 si compone di 23 articoli, che appaiono prevalentemente riconducibili a detti ambiti materiali, ancorché il titolo del provvedimento richiami esclusivamente disposizioni in materia di lavoro.

Sottolinea che il provvedimento reca, infatti, specifici interventi relativi a politiche del lavoro, con una serie di misure che disciplinano diversi aspetti del rapporto di lavoro, anche al fine di rafforzare le tutele dei lavoratori, e a misure di carattere previdenziale e pensionistico.

In tale quadro, rileva che l'articolo 1 disciplina l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, mentre l'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fa presente che, con riferimento alle politiche del lavoro che si traducono nel riconoscimento di ammortizzatori sociali e nell'accompagnamento a nuovi percorsi occupazionali, l'articolo 3 modifica la disciplina della sospensione dei trattamenti di integrazione salariale in caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo e l'articolo 4 introduce modifiche alla normativa relativa alla costituzione dei fondi di solidarietà bila-

terali, applicabili ai fondi costituiti a partire dal 1° maggio 2023, prevedendo il trasferimento ai fondi di nuova costituzione delle risorse dei fondi integrazione salariale (FIS). Rileva che l'articolo 12, con disposizioni volte a favorire il reinserimento occupazionale, prolunga il termine per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori in attività di pubblica utilità.

Per quanto attiene agli interventi riferiti alla disciplina dei rapporti di lavoro, segnala che l'articolo 5 modifica normativa applicabile ai contratti di somministrazione di lavoro con l'obiettivo di eliminare i limiti quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori, mentre l'articolo 6 modifica la disciplina del periodo di prova al fine di stabilirne una durata minima legale parametrata alla durata del rapporto di lavoro. Ricorda che l'articolo 7 interviene sulla disciplina delle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile; l'articolo 8 estende l'ambito di utilizzazione delle risorse stanziati dall'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017 al fine di consentirne la destinazione a tutte le tipologie di apprendistato e non solo all'apprendistato professionalizzante; mentre l'articolo 9 introduce una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, superiore a cinque giorni.

Con riferimento agli obblighi contributivi connessi alle prestazioni lavorative, rileva che l'articolo 14 reca disposizioni che disciplinano le attività dell'INPS volte a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi; l'articolo 15 prevede che INPS e INAIL, a determinate condizioni, possano consentire il pagamento rateale di debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli enti della riscossione; mentre l'articolo 16 reca misure per il potenziamento delle attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi non versati. Ricorda inoltre che l'articolo 17 modifica la disciplina relativa alla notificazione

delle controversie in materia contributiva riferita ai casi in cui INPS è parte convenuta.

A supporto delle attività svolte nell'ambito delle politiche per il lavoro e per la previdenza, richiama l'articolo 18 con il quale è consentito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle sue società e agli enti vigilati e alle società in *house* di avvalersi di INPS Servizi S.p.a.

Per quanto attiene alla formazione prodromica al lavoro, infine, fa presente che l'articolo 23 reca disposizioni per potenziare i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

In ambito previdenziale richiama i seguenti articoli: l'articolo 19 recante l'apertura in via strutturale dei termini per l'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali costituita presso l'INPS; l'articolo 20 che uniforma i tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto e l'articolo 21 con il quale sono introdotte modifiche alla disciplina della rendita vitalizia, al fine di prevedere l'imprescrittibilità del diritto del lavoratore a chiedere il riconoscimento a fini pensionistici dei periodi per i quali sia stato omesso il versamento dei contributi, dopo che ne sia intervenuta la prescrizione e l'articolo 22 recante, infine, una disposizione di carattere organizzatorio in materia di svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali privatizzati.

Sottolinea che il provvedimento reca altresì disposizioni in materia di politiche sociali. Ricorda che, in particolare, l'articolo 10 estende alle forme associative comunali la deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali già prevista in favore dei comuni, mentre l'articolo 11 prevede l'istituzione, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di un tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Segnala che l'articolo 13 reca modifiche al Codice del Terzo settore per agevolare la partecipazione alle assemblee degli enti mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione e la votazione per via elettronica. Precisa che viene introdotto, inoltre,

un termine per la ricostituzione del numero minimo di associati da parte delle reti associative iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Alla luce di questa ricostruzione, ritiene che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, con norme di carattere omogeneo, riconducibili alla disciplina del lavoro e della previdenza, anche tenendo conto delle competenze delle amministrazioni interessate, in linea con quanto richiesto dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Ritiene che, invece, non risultano riconducibili agli ambiti materiali indicati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e non sembrano presentare carattere di omogeneità rispetto alle altre disposizioni del provvedimento, gli articoli 10, 11 e 13, che recano disposizioni in materia di politiche sociali.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) osserva che le disposizioni di cui all'articolo 13, riguardante l'ordinamento degli enti del Terzo settore, recano modifiche alla disciplina del voto nelle assemblee degli associati e all'organizzazione della rete associativa iscritta nel Registro unico nazionale del terzo settore, che non attengono propriamente alla materia delle politiche sociali, ma all'organizzazione dei medesimi enti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in risposta al deputato Dell'Olio, osserva che la complessiva disciplina degli enti del Terzo settore può ricondursi alla materia delle politiche sociali.

Quindi, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 1532, recante disposizioni in materia di lavoro;

premesso che:

l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in

allegato al Documento di economia e finanza pubblica sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;

la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n.1-*bis*) indica tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2024-2026 due disegni di legge recanti, rispettivamente, misure a sostegno delle politiche per il lavoro e interventi in materia di disciplina pensionistica;

considerato che:

il disegno di legge si compone di 23 articoli, che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, sono finalizzati ad introdurre norme di semplificazione e regolazione che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi, del rafforzamento delle capacità operative dei servizi sociali degli enti territoriali, nonché degli ammortizzatori sociali;

in particolare, le disposizioni del provvedimento recano interventi relativi a diversi profili delle politiche del lavoro, con una serie di misure attinenti alla disciplina

dei rapporti di lavoro, al riconoscimento di ammortizzatori sociali e all'accompagnamento a nuovi percorsi occupazionali, all'adempimento degli obblighi contributivi e alla formazione, nonché interventi in ambito previdenziale, che appaiono complessivamente riconducibili, anche sotto il profilo finalistico, alle materie indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023;

il disegno di legge, agli articoli 10, 11 e 13, reca altresì disposizioni in materia di politiche sociali, riferite, rispettivamente, alle assunzioni di assistenti sociali da parte di forme associative comunali, all'istituzione di un tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e a modifiche al Codice del Terzo settore concernenti lo svolgimento delle assemblee degli enti del Terzo settore e le relative modalità di espressione del voto, nonché i requisiti per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

tali ultime disposizioni non risultano riconducibili agli ambiti materiali indicati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e non sembrano presentare carattere di omogeneità rispetto alle altre disposizioni del provvedimento,

#### RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 1532, recante "Disposizioni in materia di lavoro", sia riconducibile alle materie indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, che individua tra i provvedimenti collegati due disegni di legge recanti, rispettivamente, misure a sostegno delle politiche per il lavoro e interventi in materia di disciplina pensionistica, e non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, ad eccezione degli articoli 10, 11 e 13 ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.**

**C. 1304 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, osserva che la proposta di legge, già approvata dal Senato della Repubblica e non modificata alla Camera durante l'esame in sede referente, è composta da undici articoli e non è corredata di relazione tecnica. Osserva, tuttavia, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha depositato una documentazione tecnica in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore della 5<sup>a</sup> Commissione.

Passando agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, evidenzia che gli articoli da 1 a 5 recano il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, attraverso il quale lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema e di cui vengono elencate le attività. Le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolate possono promuovere la figura dell'agricol-

tore custode anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti. Le regioni e le province autonome possono altresì prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza. Gli agricoltori custodi sono iscritti, su richiesta, in un elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni le quali provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso il Senato della Repubblica, non ha osservazioni da formulare con riferimento all'eventuale riduzione del carico tributario da parte di regioni e province autonome, in considerazione del carattere facoltativo della riduzione stessa.

Parimenti, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, non formula osservazioni riguardo all'iscrizione su richiesta degli agricoltori custodi in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni, giacché ai relativi adempimenti i soggetti interessati dovranno provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 5 reca una clausola d'invarianza finanziaria ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, pur rilevando che la disposizione non richiama espressamente l'esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non riscontra comunque profili problematici.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 6 a 9, rileva preliminarmente che dette disposizioni e prevedono il riconoscimento di una Giornata nazionale

dell'agricoltura, che non dà luogo agli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. Nell'ambito di tale Giornata, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere specifiche iniziative e manifestazioni pubbliche. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura; infine, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Nel segnalare di non avere osservazioni da formulare circa l'istituzione della Giornata, dal momento che ad essa non sono connessi gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, rappresenta di non avere osservazioni neppure in merito alle iniziative collegate alla celebrazione della Giornata stessa, previste dagli articoli da 7 a 9, stante il carattere facoltativo delle predette iniziative e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato.

Per quanto attiene agli articoli da 10 a 11, evidenzia che tali disposizioni prevedono l'istituzione di un premio al merito denominato «*De agri cultura*». Per tale finalità è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. In proposito, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 10, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In proposito, non ha osservazioni da formulare in ordine alla capienza delle risorse utilizzate a copertura, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo

quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, fermo restando che la formulazione della disposizione presuppone che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'anno 2023. Rileva, infine, che pur in assenza di una specifica previsione in tal senso, il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque ritenersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ciò posto, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1304, approvata dal Senato della Repubblica, e abb., recante disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura;

ritenuto che il Ministro dell'economia e delle finanze deve ritenersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del provvedimento;

nel presupposto che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) chiede se vi siano giorni dell'anno nei quali non è prevista la celebrazione di una giornata nazionale istituita per legge.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'evidenziare che l'articolo 3, concernente la promozione della figura dell'agricoltore cu-

stode dell'ambiente e del territorio da parte degli enti territoriali, non reca una clausola di invarianza finanziaria, esprime perplessità sul fatto che, in particolare, la facoltà concessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di riconoscere specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, non possa determinare oneri a carico della finanza pubblica.

Benché infatti la documentazione presentata dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato confermi che la eventuale concessione di benefici debba gravare sul gettito di spettanza degli enti, ipotizza che i medesimi enti, dopo aver legittimamente previsto tali premialità, possano trovarsi in una situazione di carenza di risorse finanziarie e, di conseguenza, chiedere allo Stato maggiori risorse per finanziare le proprie spese.

Conclude, pertanto, chiedendo che venga perlomeno introdotta una clausola di invarianza finanziaria riferita all'articolo 3.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Dell'Olio, nel ricordare che la questione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 3 è già stata approfondita nel corso dell'esame al Senato, durante il quale sono state recepite le condizioni approvate dalla Commissione Bilancio concernenti anche l'articolo 3, sottolinea che la previsione di criteri di premialità è meramente eventuale e ad essa le regioni potranno dare attuazione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Nel garantire che, nel testo in esame, non sono previsti oneri privi di copertura finanziaria, assicura che all'attuazione delle disposizioni in esso contenute le amministrazioni competenti potranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), replicando al sottosegretario Freni, osserva che, al fine di escludere espressamente la necessità di stanziare risorse finanziarie aggiuntive per l'attuazione del provvedimento, non può essere sufficiente una semplice rassicura-

zione da parte del rappresentante del Governo, ma, in presenza di potenziali nuovi o maggiori oneri, la Commissione dovrebbe richiedere l'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria la quale assicuri che ai medesimi oneri si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Federico FRENI precisa che la relatrice, richiamando anche la documentazione predisposta dagli Uffici della Camera, non ha formulato alcuna richiesta di chiarimento in ordine a possibili oneri derivanti dall'articolo 3, in linea con quanto emerso già nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Fa presente, quindi, che, a fronte delle richieste di chiarimento del deputato Dell'Olio, ha inteso semplicemente ribadire la posizione già espressa dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica circa la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3, rispetto alle quali non rileva neppure l'eventualità dell'insorgenza di nuovi o maggiori oneri di carattere indiretto.

Marco GRIMALDI (AVS), nel rammentare che le leggi istitutive di giornate nazionali celebrative di frequente sono finanziate da stanziamenti che, negli anni successivi all'approvazione, vengono progressivamente ridotti, evidenzia che, nel caso in esame, gli stanziamenti previsti dal provvedimento sono particolarmente esigui. Si interroga, quindi, sull'opportunità, anche sul piano finanziario, delle misure contenute dalla proposta di legge, osservando che, a suo, la Commissione Bilancio dovrebbe rilevare nei propri pareri anche criticità relative all'utilizzo efficiente delle risorse finanziarie.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel precisare di non aver affermato che il provvedimento contiene oneri privi di adeguata copertura finanziaria, ribadisce che, sulla base delle disposizioni approvate, gli enti territoriali potrebbero adottare misure comportanti minori entrate o maggiori spese a carico dei propri bilanci e, conseguentemente, non avere a disposizione le risorse

necessarie per provvedere ad altre spese, generando in tal modo oneri finanziari indiretti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

### **La seduta termina alle 14.30.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

### **La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.**

**Atto n. 94.**

(Rilievi alla VII Commissione).

*(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, fa presente preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, adottato in attuazione degli articoli 11, comma 5, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, che reca l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

In particolare, ricorda che l'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 99 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del

Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore con una dotazione pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022, le cui risorse, ai sensi del successivo comma 5, devono essere utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della medesima legge. Sottolinea che, a norma di tale ultima disposizione, i decreti di attuazione della legge n. 99 del 2022 non hanno natura regolamentare e sono emanati dopo aver acquisito il parere del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Evidenzia che le premesse dello schema di decreto in esame danno atto del mancato raggiungimento dell'intesa nella seduta della Conferenza permanente del 9 novembre 2023 a causa del voto contrario delle regioni Puglia e Campania e della successiva decisione del Consiglio dei ministri di procedere ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, in considerazione dell'urgenza dell'adozione del provvedimento, che concorre alla realizzazione di un obiettivo del PNRR in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto, segnala che l'articolo 1 precisa che il programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore trova applicazione per gli anni formativi 2024-2025; 2025-2026; 2026-2027 ed è in ogni caso valido anche per le successive annualità sino all'adozione di un nuovo decreto.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 definisce, in coerenza con le finalità della legge n. 99 del 2022 e della Missione 4 « Istruzione e Ricerca », Componente 1 « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università », Investimento 1.5 « Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) » del PNRR, gli indirizzi di programmazione triennale a cui devono essere destinate le

risorse del Fondo, pari ad un ammontare di 145.066.308 euro nel triennio.

Al riguardo, posto che tale importo corrisponde allo stanziamento iscritto complessivamente in ciascun triennio nel Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, sotto il profilo formale, rileva l'opportunità di precisare che la programmazione si riferisce al triennio 2024-2026, salva la possibilità che il decreto si applichi anche ai trienni successivi, sino all'adozione di un nuovo decreto, in linea con quanto previsto dall'articolo 1.

Osserva, quindi, che l'articolo 3 definisce, invece, gli indirizzi per le programmazioni regionali dell'offerta formativa, nel rispetto delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, ferme restando le linee generali di indirizzo proposte dal Comitato nazionale ITS *Academy* ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge n. 99 del 2022.

Fa presente, poi, che l'articolo 4 reca la clausola di salvaguardia in base alla quale le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente provvedimento nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 5 prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 99 del 2022, la dotazione annuale del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore sia ripartita con più decreti del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 1465, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

In proposito ricorda preliminarmente che l'articolo 10, comma 3, della legge n. 99 del 2022 del quale si fa salva l'applicazione, prevede che con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della medesima legge siano definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 e di cui all'articolo 9, comma 3, dello stesso provvedimento, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS

*Academy*. Nel ritenere che il richiamo a tale disposizione non sembra pertinente, segnala l'opportunità di fare salva, piuttosto, l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, della medesima legge n. 99 del 2022, ai sensi del quale una quota del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS *Academy* e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 99 del 2022.

Per quanto attiene alle risorse del Fondo, iscritte sul capitolo 1465, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, fa presente che, nell'ambito del disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, tale capitolo reca uno stanziamento pari a 48.355.436 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, importo corrispondente alla dotazione del Fondo prevista annualmente, a decorrere dall'anno 2022, dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 99 del 2022.

A tale ultimo riguardo, rileva che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo in esame riproduce la copertura finanziaria prevista dal citato articolo 11, comma 3, della legge n. 99 del 2022, ai sensi del quale all'onere derivante dall'istituzione del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Posto che tale disposizione risulta già attuata e le risorse già iscritte nel corrispondente capitolo del Ministero dell'istruzione e del merito, sembrerebbe opportuno sopprimere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5, anche considerando che il provvedimento in esame, avente rango secondario, non può determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene alla ripartizione annuale delle risorse con più decreti del Direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore, la rela-

zione illustrativa allegata allo schema di decreto precisa che la disposizione contenuta nell'articolo 5 è volta a velocizzare ulteriormente le tempistiche di assegnazione delle risorse a beneficio del buon funzionamento del sistema, fermo restando che i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo saranno oggetto specifico di un ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 99 del 2022. Al riguardo, rileva l'opportunità di precisare che i decreti direttoriali di riparto saranno in ogni caso conformi alle previsioni adottate in attuazione del richiamato articolo 11, comma 6, della legge n. 99 del 2022.

Ciò posto formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (Atto n. 94);

rilevata l'opportunità di precisare, nell'ambito dell'articolo 2, che le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore oggetto di programmazione sono quelle stanziare per il triennio 2024-2026, salva la possibilità che il decreto in esame si applichi anche ai trienni successivi, sino all'adozione di un nuovo decreto ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 99 del 2022;

rilevata, altresì, l'esigenza di riformulare le disposizioni di carattere finanziario contenute nell'articolo 5, al fine di richiamare l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, e comma 6, della legge n. 99 del 2022, e di sopprimere la copertura finanziaria indicata dal comma 1, secondo periodo, che si limita a riprodurre, in un atto di rango secondario, la copertura finanziaria prevista, all'atto della costituzione del Fondo per l'istruzione tecnologica

superiore, dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 99 del 2022,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*All'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole:* pari ad un totale nel triennio di euro 145.066.308,00 *con le seguenti:* pari a complessivi 145.066.308 euro per il triennio 2024-2026 e per ciascun successivo triennio di applicazione del presente decreto;

*All'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, della legge 15 luglio 2022, n. 99, a decorrere dall'anno 2024 le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della medesima legge n. 99 del 2022, iscritte sul capitolo 1465, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito, pari a euro 48.355.436 annui, sono ripartite annualmente, con decreti del Direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore, sulla base dei criteri e delle modalità previste dal decreto di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99. »

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 28 novembre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	66
Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	70
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	75
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i> ) .....	77
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD</i> ) .....	81
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo AVS</i> ) .....	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01667 Borrelli: Chiarimenti circa la strategia futura di MPS in vista della dismissione totale delle quote da parte del MEF .....	73
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	87
5-01664 Fenu: Dati e iniziative in merito alle controversie pendenti sul rimborso dei buoni fruttiferi postali .....	74
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	88
5-01665 Merola: Dati sulle stime di raccolta da gioco d'azzardo per il 2023 e il 2024 .....	74
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	89
5-01666 Centemero: Iniziative volte ad estendere anche agli emittenti negoziati su sistemi multilaterali il regime agevolativo già previsto per il <i>management</i> delle <i>start-up</i> .....	74
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	91

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.**

**Atto n. 93.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, rileva innanzitutto che lo schema di decreto legislativo del quale la Commissione avvia l'esame è composto da 27 articoli e attua, in massima parte, i principi di delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge delega n. 111 del 2023, che contiene principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari. Non formano invece oggetto di attuazione nell'ambito di questo schema di decreto legislativo i principi di cui al comma 2 dell'articolo 16. Il comma 2 esclude che i principi di cui al comma 1 concernano le accise e le altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e individua due principi concernenti specificamente il riordino della disciplina delle cauzioni in materia di accisa e la revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco, oltre al divieto di vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina.

In estrema sintesi, ricorda che le disposizioni introducono innanzi tutto norme dirette a semplificare gli obblighi di dichiarazione per i contribuenti e per i sostituti d'imposta e la relativa modulistica ovvero gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze sia dei pagamenti che delle dichiarazioni. In attuazione di specifici principi di delega sono poi previste, tra l'altro, misure di semplificazione in materia di adempimenti concernenti gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, nonché misure sulla sospensione dell'invio ai contribuenti di specifici atti di contestazione o di invito alla compliance. Alcune norme contengono infine specifiche semplificazioni o rimozione di oneri burocratici.

Più in dettaglio, l'articolo 1 prevede, in via sperimentale, una semplificazione della dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati. In sintesi, viene riconosciuta la possibilità al contribuente di accedere alle informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione, che potranno essere così confermate o modificate.

L'articolo 2 estende a tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA la possibilità di avvalersi nella dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730). La norma, inoltre, riconosce ai contribuenti con un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la facoltà, finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d'imposta, di richiedere direttamente il rimborso IRPEF all'Agenzia delle Entrate così come di effettuare i pagamenti delle imposte dovute con modello F24.

L'articolo 3 esonera i sostituti d'imposta dall'obbligo di rilascio della certificazione unica per contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio.

L'articolo 4 riconosce al depositario delle scritture contabili la possibilità di comunicare direttamente, previa precedente comunicazione al contribuente, all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico di tenuta delle scritture medesime.

L'articolo 5 stabilisce che nell'ambito delle attività di revisione periodiche degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, si svolgano anche analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi anche al fine di garantirne la capacità di rappresentare le realtà economiche nonché le evoluzioni della classificazione Ateco.

L'articolo 6 semplifica l'adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA da parte di imprese e lavoratori autonomi, rendendo disponibili a tali contribuenti, gli elementi e le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 7 individua, per l'anno 2024 e per gli anni successivi, un apposito termine entro cui l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA.

L'articolo 8 modifica le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

L'articolo 9 modifica la disciplina dei versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute

sui redditi di lavoro autonomo, ampliando a 100 euro la soglia all'interno della quale è possibile rimandare il versamento al periodo successivo. La disposizione interviene, altresì, sul calendario del versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.

L'articolo 10 stabilisce che, nei mesi di agosto e dicembre, l'Agenzia delle entrate sospende l'invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all'adempimento (cosiddette lettere di *compliance*).

L'articolo 11 rimodula alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare, viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP e dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La norma prevede, altresì, che dall'anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1° aprile.

L'articolo 12 semestralizza, a partire dal 2024, il termine per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.

L'articolo 13 esclude la decadenza dal beneficio dei crediti d'imposta, derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, in caso di mancata indicazione in dichiarazione.

L'articolo 14 eleva, per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui e passa da 20.000 a 50.000

annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l'utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

L'articolo 15 reca disposizioni volte a semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi. In particolare si prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate siano progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta, ovvero quelle che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

L'articolo 16 consente, in via sperimentale e facoltativa, di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle entrate, utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770. L'accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque. Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.

L'articolo 17 prevede, in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, la possibilità di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente.

L'articolo 18 prevede la possibilità di affiancare, alle attuali modalità di versamento di somme pagate coi modelli F24, anche le funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA.

L'articolo 19 prevede che dal 2024 l'Agenzia delle entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

L'articolo 20 dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

possano essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all'Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi.

L'articolo 21 consente al contribuente di delegare gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante la compilazione di un unico modello.

L'articolo 22 intende incrementare i servizi digitali offerti dall'Agenzia delle entrate a contribuenti e intermediari nonché migliorare e rafforzare quelli già esistenti.

L'articolo 23 intende rafforzare i contenuti conoscitivi dell'area riservata (cosiddetto cassetto fiscale) messa a disposizione dei contribuenti sul proprio sito internet.

L'articolo 24 consente di ottemperare agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche mediante soluzioni *software* che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

L'articolo 25 reca norme di semplificazione delle modalità di deposito dei tipi di frazionamento presso i Comuni; si consente che tale attività sia effettuata direttamente, con modalità telematiche, direttamente dall'Agenzia delle entrate, mediante deposito dei tipi di frazionamento sul portale per i comuni, e contestuale comunicazione al comune interessato.

Ricorda che gli articoli 26 e 27, infine, contengono le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Emiliano FENU (M5S) rileva che, alla luce di quanto illustrato dal relatore, il provvedimento non sembra perseguire, diversamente da quanto sostenuto dall'Esecutivo, un reale intento di semplificazione.

Se da un lato esso prevede all'articolo 10 la rimodulazione del calendario fiscale, sospendendo gli invii delle comunicazioni sugli esiti dei controlli nei mesi di agosto e di dicembre, dall'altro lato al successivo articolo 11 lo schema anticipa di due mesi

l'invio di alcune dichiarazioni, in particolare fissando al 30 settembre, in luogo della data del 30 novembre attualmente prevista, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

Alla luce di tali norme, a sua opinione contraddittorie nello scopo, i professionisti – in luogo di essere alleviati dalle scadenze – nei mesi di agosto e dicembre saranno oberati da impegni e adempimenti connessi alla presentazione delle dichiarazioni: l'anticipo dei termini vanifica così l'intento di semplificazione.

Ritiene che le disposizioni dello schema siano state evidentemente predisposte da strutture dell'Esecutivo che non conoscono le reali problematiche ed esigenze dei professionisti incaricati degli adempimenti fiscali.

Dall'altro lato rammenta che, col medesimo asserito intento di semplificazione, l'articolo 15 del provvedimento intende eliminare alcuni elementi e informazioni dai modelli F24. In questo specifico caso, la semplificazione a suo parere è pressoché nulla, posto che da tempo tali modelli sono compilati con l'ausilio di appositi *software*.

Conclude esprimendo la propria insoddisfazione su uno schema di decreto il quale, per la sua natura di atto legislativo delegato, non è modificabile dalle Commissioni parlamentari, che possono esclusivamente esprimere un parere. Ritiene tuttavia necessario evidenziare i profili di incoerenza con lo scopo perseguito.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, interviene in replica al collega Fenu rammentando, anzitutto, la propria appartenenza al personale della pubblica amministrazione e rilevando che le norme dello schema sono state in realtà redatte con consapevolezza delle problematiche connesse agli adempimenti fiscali.

Infatti, per quanto attiene ai profili di merito, sottolinea che la rimodulazione delle scadenze fiscali, di cui all'articolo 10 del provvedimento, riguarda la sospensione dell'invio di alcune comunicazioni sugli esiti dei controlli e della liquidazione delle imposte dovute su redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all'adem-

pimento (cosiddette lettere di *compliance*) da parte dell'Agenzia delle entrate, riferibili ad annualità precedenti. Si tratta dunque di atti con profili temporali diversi rispetto alle dichiarazioni dei redditi. Rileva che il combinato disposto delle due norme, una volta posto a regime, è invece foriero di benefici nei confronti dei contribuenti che, nei mesi di agosto e di dicembre, non riceveranno comunicazioni di irregolarità da parte del fisco.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.**

**Atto n. 88.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole, con alcune osservazioni, illustrandone nel dettaglio i contenuti (*vedi allegato 1*). Rammenta che il parere è stato redatto a seguito di interlocuzioni con i gruppi di maggioranza e di opposizione, nonché avendo acquisito gli orientamenti del Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorda che all'interno del medesimo sono state inserite alcune osservazioni, mentre altri rilievi pervenuti dalle forze politiche non sono stati introdotti nella proposta perché non ritenuti compatibili con il quadro normativo tributario.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il gruppo Movimento 5 Stelle, il gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista e il gruppo Alleanza Verdi – Sinistra hanno presentato ciascuno una proposta di parere contrario, alternativa a

quella del relatore, che sono a disposizione dei colleghi sulla piattaforma GeoComm (*vedi allegati 2, 3 e 4*).

Avverte che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, le proposte alternative di parere si intendranno precluse e non saranno pertanto poste in votazione.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra il contenuto della proposta di parere contrario del proprio gruppo parlamentare.

Evidenzia anzitutto che l'obiettivo della legge 9 agosto 2023, n. 111, di delega per la riforma del sistema fiscale, era, nelle intenzioni del Governo, quello di riscrivere l'intero sistema tributario italiano anche al fine di razionalizzare il sistema. Tuttavia, rileva come il primo provvedimento di attuazione preveda interventi relativamente limitati che, almeno formalmente, non hanno carattere strutturale perché limitati al solo 2024. L'intervento per il 2024 si sostanzia, in particolare, nella rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni, che passano da quattro a tre, nell'incremento della detrazione per lavoro dipendente e nell'abbattimento, per i redditi superiori a 50.000 euro, di 260 euro su una serie di detrazioni, principalmente quelle per oneri al 19 per cento (ad eccezione delle spese sanitarie) e quelle per liberalità e per assicurazioni per eventi calamitosi.

Rileva che la riforma dell'IRPEF contenuta nel provvedimento in esame è un'operazione parziale, che non affronta il problema più rilevante, quello dell'erosione delle basi imponibili, e determina una perdita di progressività del sistema e un peggioramento dell'equità distributiva. Inoltre, la scelta di introdurre misure valide solo per un anno, che affrontano singoli aspetti della tassazione e interessano platee limitate di contribuenti, piuttosto che concentrare le risorse su interventi organici e strutturali, aumenta la complessità del sistema, peggiorando le criticità esistenti, e i costi amministrativi e di adempimento, anche per gli enti territoriali e per i sostituti di imposta, perché rende necessario adeguare anche la struttura delle addizionali locali solo per un anno e obbliga a effettuare il calcolo degli acconti Ires e Irpef in

base al sistema vigente che non tiene conto delle modifiche.

Rammenta inoltre che anche l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha ricordato, nel corso dell'audizione sul disegno di legge di bilancio per il 2024, l'operare congiunto del primo modulo di riforma dell'Irpef e della decontribuzione generalizzata aumenta l'erraticità delle aliquote marginali effettive sul reddito da lavoro dipendente, sulla cui sistemazione era intervenuta la riforma dell'Irpef entrata in vigore nel 2022; inoltre, la deduzione maggiorata per i costi riferiti agli incrementi occupazionali si affianca ad altre agevolazioni esistenti – aventi la stessa finalità e con durata equivalente o superiore – che si configurano come esoneri parziali o totali dal versamento dei contributi sociali a carico del datore di lavoro, accrescendo la complessità del sistema.

Ritiene inoltre che anche il vantaggio fiscale possa risultare estremamente variabile, se si tiene conto della presenza di detrazioni per oneri e addizionali regionali e comunali: per i contribuenti sopra i 50.000 euro vi è un diverso risparmio fiscale, compreso tra zero e 260 euro, a seconda dell'ammontare degli oneri detraibili, un aspetto che riduce ulteriormente il principio di equità orizzontale; addirittura i redditi superiori a 240.000 euro, per i quali già a legislazione vigente le detrazioni sono azzerate, beneficeranno di un risparmio Irpef di 260 euro.

Ad avviso del proprio gruppo parlamentare, l'introduzione di misure attuative della delega per un solo anno alimenta l'incertezza sulla futura evoluzione della politica fiscale perché implica l'impegno, che non emerge dal bilancio, a finanziare le stesse negli anni successivi, ipotecendo così le manovre finanziarie future per reperire le coperture per più di 4 miliardi di euro necessarie, replicando la vecchia clausola di salvaguardia sull'IVA che ha pesantemente condizionato le manovre di bilancio negli anni passati.

Sotto un diverso profilo, quello sull'Irpef è un intervento limitato finalizzato esclusivamente a tenere alta una promessa, quella della *flat tax*, che se resa effettiva non potrebbe che tradursi in tagli brutali alle

spese di *welfare* a partire dalla salute, come dimostra l'esperienza dei paesi arretrati, in cui la *flat tax* esiste davvero, e come dimostra anche l'inserimento di questo schema di decreto legislativo all'interno di una manovra che lascia drammaticamente defianziata la sanità.

Rammenta che complessivamente, gli oneri finanziari netti dell'intervento sono stimati in circa 4,2 miliardi di euro (di cui 444 milioni di euro di riduzione delle detrazioni) cui il Governo intende far fronte principalmente cancellando in modo permanente l'agevolazione ACE – Aiuto alla crescita economica.

Particolarmente rilevante in proposito appare al proprio gruppo parlamentare l'abolizione dell'ACE, che costituisce un incentivo permanente alla patrimonializzazione delle imprese. Pertanto la previsione della sua abolizione, senza la riduzione dell'aliquota dell'Ires sugli utili reinvestiti o la maggiorazione delle deduzioni del costo degli investimenti previsti dalla delega, a suo avviso aumenterà il costo degli investimenti autofinanziati, in un momento in cui il canale bancario per le imprese diviene sempre più proibitivo con i tassi di interesse in crescita.

Dall'altro lato, desta particolare preoccupazione la circostanza per cui, secondo lo schema in esame, tra le voci di spesa che non potranno essere portate in detrazione rientrano anche le erogazioni liberali. Tale intervento appare in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) che all'articolo 83, comma 1, prevede la possibilità del contribuente di detrarre dall'imposta lorda sul reddito un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore, elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. Rammenta infatti le ultime stime sulle donazioni riportano un *trend* in crescita-incremento del 5 per cento dei donatori e del 40 per cento del valore della donazione in tre anni – dimostrando come l'incremento della quota

di detrazione dal 26 al 30 per cento abbia avuto un effetto volano sulle donazioni.

Rammenta infine che, dalla relazione tecnica dello schema di decreto emerge, inoltre, che l'impatto complessivo dell'intervento sulle detrazioni ammonta a circa 243 milioni di euro a fronte dei circa 4 miliardi di euro previsti della revisione dell'aliquota Irpef. Alla luce del numero limitato di contribuenti con tassazione positiva che si avvalgono delle detrazioni (circa il 2 per cento), l'effettività capacità di fare cassa tagliando le detrazioni sulle donazioni appare estremamente limitata, a fronte di un segnale molto negativo per il Terzo Settore che proprio nelle agevolazioni fiscali per il contribuente trova un importante strumento di raccolta fondi.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per illustrare i principali elementi evidenziati nella proposta di parere contrario formulata dal proprio gruppo parlamentare.

Ricollegandosi all'intervento del collega Merola, evidenzia il carattere temporaneo e non strutturale delle misure di revisione dell'Irpef contenute nello schema di decreto, rilevando che da tale temporaneità sembrerebbe evincersi una carenza di copertura finanziaria. Ritene che tale sospetto possa essere avvalorato anche dalle osservazioni che corredano la proposta di parere avanzata dal relatore, in cui si invita il Governo, tra l'altro, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte.

Sotto un diverso profilo evidenzia che sono stati del tutto disattesi, o perlomeno non considerati dal provvedimento in esame, numerosi principi di delega contenuti nella legge n. 111 del 2023: ricorda in particolare che, secondo quanto previsto dalla legge di delega, la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche avrebbe dovuto anzitutto perseguire la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità e favorendo in particolare: i nuclei fami-

liari con disabilità e con figli; la tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare; agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, anche favorendo la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età. A suo avviso, dunque, le disposizioni dello schema apportano limitati vantaggi ai redditi medio-bassi.

Esprime altresì il dissenso del proprio gruppo parlamentare rispetto all'abolizione dell'ACE, strumento rivelatosi efficace per le imprese.

Ricollegandosi al precedente intervento, manifesta quindi contrarietà anche in ordine alle disposizioni che riducono le detrazioni per *Onlus* ed enti del Terzo Settore.

A nome del proprio gruppo parlamentare preannuncia in conclusione il voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, affermando che lo schema di decreto non garantisce adeguatamente il perseguimento di obiettivi di equità orizzontale.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra gli elementi essenziali della proposta di parere contrario formulata dal proprio gruppo parlamentare.

Come ha più volte rilevato nel corso dell'esame dello schema evidenzia, anche a nome del proprio gruppo parlamentare, l'esigenza di insistere per una riforma della tassazione in senso progressivo, che tuteli in particolare i redditi da lavoro dipendente e, più in generale, i soggetti che adempiono regolarmente ai propri obblighi tributari; rammenta al contempo di avere più volte stigmatizzato scelte politiche volte invece a proteggere i redditi elevati, a non punire i contribuenti che sottraggono reddito al fisco italiano portandolo nei cosiddetti paradisi fiscali, nonché coloro che evadono o eludono i tributi e, sistematica-

mente, possono contare sull'emanazione di provvedimenti di condono, ormai denominati misure di « pace fiscale ».

Rammenta che gli interventi dello schema, nella misura in cui incidono sul gettito complessivo atteso dallo Stato, indirettamente riducono i servizi pubblici, quali la sanità, di cui usufruiscono le fasce deboli della popolazione. Esemplificativo di tale atteggiamento è la recente notizia che il Governo non intende prorogare le misure relative al mercato tutelato nel settore dell'energia, penalizzando anche in questo caso i cittadini più fragili.

Non ritiene condivisibile una riforma che intenda ridurre il prelievo fiscale, nella convinzione che ciò corrisponda a un aumento della produzione e, dunque, a un incremento del gettito.

Sotto un diverso profilo, esprime timori verso un impianto normativo che incentiva la frammentazione e la cedolarizzazione della tassazione dei redditi, con il rischio ulteriore di complicare il sistema.

Emiliano FENU (M5S) interviene per precisare ulteriormente il contenuto della proposta di parere contrario del proprio gruppo su un atto che, a suo avviso e diversamente da quanto affermato dall'Esecutivo, non è stato redatto tenendo a mente le esigenze dei contribuenti e dei professionisti del settore.

Anzitutto, rammenta come la legge delega non preveda, tra i principi e i criteri direttivi, l'abolizione dell'ACE.

Inoltre esprime la propria preoccupazione per la previsione, contenuta nella manovra di bilancio 2024, dell'obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza assicurativa contro le calamità naturali. Si tratta di un onere molto rilevante, in particolare per le microimprese, anche in considerazione di stime assai elevate dei costi annuali di siffatta polizza. La previsione di tale obbligo appare particolarmente preoccupante in considerazione, tra l'altro, della riduzione delle agevolazioni fiscali prevista dallo schema in esame, tra cui le detrazioni dei premi per le polizze assicurative. Invita dunque il Governo di rimediare a tale contraddizione.

Il sottosegretario Sandra SAVINO, dichiara di condividere i contenuti della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore, non saranno poste in votazione, risultando precluse, le proposte alternative di parere formulate dai gruppi Movimento 5 Stelle, Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista e Alleanza Verdi-Sinistra.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 28 novembre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-01667 Borrelli: Chiarimenti circa la strategia futura di MPS in vista della dismissione totale delle quote da parte del MEF.**

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta del Governo.

**5-01664 Fenu: Dati e iniziative in merito alle controversie pendenti sul rimborso dei buoni fruttiferi postali.**

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Emiliano FENU (M5S), replicando, si dichiara parzialmente insoddisfatto dalla risposta del Governo, in quanto ritiene che non siano stati forniti elementi ulteriori rispetto a quanto già pubblicamente noto.

**5-01665 Merola: Dati sulle stime di raccolta da gioco d'azzardo per il 2023 e il 2024.**

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, si riserva di verificare nel dettaglio i dati forniti dal Governo.

**5-01666 Centemero: Iniziative volte ad estendere anche agli emittenti negoziati su sistemi multilaterali il regime agevolativo già previsto per il management delle start-up.**

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, invita il Governo ad adottare eventuali iniziative nel corso della predisposizione dei decreti legislativi attuativi della legge di delega per la riforma del sistema fiscale.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88),

rammentato che lo schema di decreto legislativo in esame mira ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF), nonché rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi;

considerato che il comma 4 dell'articolo 1 prevede che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2;

rilevata l'opportunità di un approfondimento degli effetti applicativi della citata disposizione, anche al fine di apprezzarne la compatibilità con l'esigenza di massima semplificazione degli oneri dichiarativi a carico dei contribuenti;

valutato inoltre che, in relazione alla revisione della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, per le erogazioni

di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, appare opportuno garantire, in ogni caso, il massimo sostegno alle forme associative che fruiscono delle dette erogazioni liberali;

considerato infine che, analogamente al comma 4 dell'articolo 1, il comma 7 dell'articolo 4 dispone che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, nonché nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, non si tenga conto delle disposizioni in merito alla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui al medesimo articolo;

preso atto infine dei contenuti dell'intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata, il 9 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», sullo schema di decreto legislativo in esame,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo – tenuto conto della condivisa intenzione di rendere prioritario e attuale il percorso di semplificazione fiscale oggetto della «Delega al Governo per la riforma fiscale» – l'opportunità di verificare gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di approfondire le disposizioni relative alla revisione della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, per le erogazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire il massimo sostegno alle forme associative beneficiarie delle medesime erogazioni;

*c)* valuti il Governo – tenuto conto della condivisa intenzione di rendere prioritario e attuale il percorso di semplificazione fiscale oggetto della « Delega al Governo per la riforma fiscale » – l'opportunità di verificare, in termini di oneri informativi per le imprese, gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 4.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;

tenuto conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame intende attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023;

in particolare, si propone l'obiettivo di realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF), nonché rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi;

considerato che:

in attuazione della delega fiscale, l'articolo 1 prevede la revisione, per il solo anno 2024, delle aliquote IPREF e degli scaglioni di reddito, disponendo altresì l'innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente – esclusi i redditi di pensione- e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

per il solo anno 2024, dunque, le aliquote IRPEF si riducono, da quattro a tre, con accorpamento delle prime due aliquote e l'introduzione di una aliquota del

23 per cento per i redditi fino a 28.000 mila euro. La riduzione interessa in particolare i contribuenti con un reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro, ai quali nel 2024 si applicherà l'aliquota del 23 per cento, in luogo di quella attualmente vigente del 25 per cento;

oltre la soglia di reddito pari a 50.000 euro, l'articolo 2, per l'anno 2024, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell'IRPEF, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri;

il comma 2 dell'articolo 1, innalza, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La modifica amplia fino a 8.500 euro la soglia di *no tax area* prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. Anche in tal caso, il beneficio è concesso limitatamente al solo periodo d'imposta 2024;

l'articolo 4 introduce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti;

più in dettaglio, l'articolo 4 dispone che per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'in-

cremento occupazionale. L'incentivo viene riconosciuto a condizione che i soggetti beneficiari abbiano esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni. L'agevolazione presuppone, dunque, che l'impresa si trovi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali;

si prevede infine all'articolo 5 l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;

ritenuto che:

le misure di favore introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, sebbene comportino complessivamente una riduzione della pressione fiscale, si traducono in un intervento di carattere temporaneo, limitato al solo anno 2024. Manca, dunque, un connotato essenziale della riforma fiscale ovvero il carattere strutturale dell'intervento;

sotto tale profilo, più che dalla volontà di attuare la riforma fiscale di cui alla legge delega, la revisione delle aliquote IRPEF di cui allo schema di decreto in esame sembra dettata dall'esigenza di compensare l'effetto negativo indiretto della riduzione del cuneo fiscale (che si intende prorogare nel 2024) a causa dell'aumento dell'imponibile dovuto alla decontribuzione;

nel merito, le misure previste si sostanziano in un intervento dagli effetti economici contenuti in contrasto con i principi di cui alla legge delega. L'intervento sull'Irpef, infatti, avrebbe dovuto favorire i redditi medio-bassi ma i guadagni maggiori, in termini assoluti, si realizzano soprattutto nelle fasce più elevate di reddito, cioè sopra i 28.000 e fino a 50.000, mentre i guadagni sono davvero limitati attorno ai 15.000 euro (60 euro l'anno per redditi fino a 18.000 euro);

un effetto maggiormente concentrato sulle fasce medio base deriva unicamente dall'applicazione congiunta della revisione IRPEF con la defiscalizzazione dei contributi sociali a carico dei lavoratori.

Ma tale effetto è ottenuto solo a fronte di una accentuata complessità del sistema impositivo oltre che dalla presenza, come rilevano le simulazioni sull'applicazione combinata dei differenti regimi, di andamenti discontinui dei benefici (cosiddetti « salti » in conseguenza della riduzione o annullamento del beneficio), non sempre giustificabili sul piano dell'equità e con un potenziale effetto disincentivante sull'offerta di lavoro sopra una certa soglia di reddito;

quanto agli effetti finanziari dell'intervento sull'IRPEF, si evidenzia il carattere estemporaneo delle risorse utilizzate. Come illustrato nella relazione tecnica al provvedimento, l'onere finanziario conseguente all'effetto combinato della riduzione dell'aliquota e dell'innalzamento della *no tax area* per i lavoratori dipendenti è stimato, relativamente all'IRPEF e alle addizionali locali, in complessivi 4,6 miliardi di euro. Di contro, l'effetto positivo complessivo dell'intervento in materia di detrazioni citate risulta pari a 243,5 milioni di euro. L'onere residuo pari a 4,2 miliardi per l'anno 2024 viene coperto, quanto a 4,06 miliardi, con una corrispondente riduzione del fondo per la riduzione della pressione fiscale e, quanto ai residui 216,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale. Si rammenta tuttavia come si tratti di fondi per i quali non è stata prevista una dotazione finanziaria predefinita e programmata nel tempo bensì si alimentano attraverso le maggiori entrate conseguibili da diverse misure, il cui gettito non può essere determinato con certezza. Ne consegue la scarsa solidità finanziaria delle misure introdotte e l'incertezza della conferma per le annualità future;

quanto al fondo per l'attuazione della delega fiscale, istituito ai sensi dell'articolo 6 del schema di decreto in esame, in esso confluiscono le maggiori entrate conseguibili dall'abolizione dell'ACE, pari a 4,8 miliardi per l'anno 2025 e 2,8 miliardi per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 (al netto delle risorse impiegate per far fronte

i maggiori oneri derivanti dalla misura di cui all'articolo 4, di cui si dirà a breve);

L'abolizione dell'aiuto alla crescita economica, che dovrebbe essere sostituito (nelle intenzioni del Governo) dalla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (introdotta all'articolo 4), costituisce un grave danno per l'impresa. A parte l'assenza nella legge delega di principi e criteri finalizzati al superamento dell'ACE, l'abolizione dell'incentivo permanente alla capitalizzazione delle imprese, basato sulla neutralità tributaria in merito alla scelta delle fonti di finanziamento, è stato fortemente criticato dalle associazioni rappresentative delle imprese sostanziandosi in un forte aggravio economico per le aziende (come risulta evidente dalla stessa relazione tecnica al provvedimento). Le criticità in merito all'abrogazione dell'ACE sono state rimarcate anche da Banca d'Italia e da Istat nel corso delle audizioni sulla manovra, ponendosi anche in controtendenza rispetto agli orientamenti Ue (proposta di direttiva *Debt-Equity Bias Reduction Allowance*): secondo Banca d'Italia, la decisione di abolire l'ACE determinerà nell'immediato un aumento del costo del capitale (riducendo l'incentivo agli investimenti) e accentuerà lo svantaggio nel trattamento fiscale dei mezzi propri rispetto al debito (indirizzando maggiormente le scelte di finanziamento delle imprese verso l'indebitamento piuttosto che verso una loro maggiore patrimonializzazione). Dalle analisi condotte, infatti, è emerso che l'ACE ha contribuito a ridurre il costo del capitale e ha indotto una maggiore patrimonializzazione, con effetti relativamente più elevati per le imprese di minori dimensioni;

L'incentivo, in forma di maggiorazione del costo del personale assunto, pur condivisibile nel duplice obiettivo di perseguire il consolidamento dei rapporti di lavoro e l'incremento dei livelli occupazionali, appare in concreto destinato ad aiutare imprese aventi già un elevato grado di solidità e continuità produttiva (escludendo, pertanto, le imprese in avviamento), a discapito di una misura (l'ACE) destinata

alla generalità delle imprese in ottica di crescita e consolidamento patrimoniale;

la relazione illustrativa e tecnica al provvedimento non consente inoltre di individuare le platee di riferimento ai fini di una compiuta analisi dell'impatto delle misure;

è importante ricordare i principi e i criteri direttivi fissati dall'articolo 5 della delega fiscale e che non sono stati considerati dal provvedimento in esame. In particolare, secondo quanto previsto dalla legge di delega, la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche avrebbe dovuto anzitutto perseguire la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità e favorendo in particolare: i nuclei familiari con disabilità e con figli; la tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare; agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, anche favorendo la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;

la riforma del sistema di imposizione sui redditi dovrebbe altresì perseguire l'obiettivo dell'equità orizzontale, anche attraverso la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso nonché la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;

lo schema di decreto legislativo in esame non recepisce tali principi e criteri direttivi, accentuando la complessità del sistema impositivo e le iniquità di trattamento, nonché contenendo anche disposizioni in eccesso di delega o in aperto contrasto con essa, come nel caso dell'abolizione dell'Ace o delle limitazioni in materia di detrazioni per i premi di assicurazione

per rischio eventi calamitosi nonché in materia di sostegno alle ONLUS ed enti del terzo settore;

esprime

**PARERE CONTRARIO**

Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD**

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (A.G. 88);

premessi che:

obiettivo della legge 9 agosto 2023, n. 111, di delega per la riforma del sistema fiscale, era, nelle intenzioni del Governo, quello di riscrivere l'intero sistema tributario italiano anche al fine di razionalizzare il sistema;

il primo provvedimento di attuazione, invece, prevede interventi relativamente limitati che, almeno formalmente, non hanno carattere strutturale perché limitati al solo 2024;

l'intervento per il 2024 si sostanzia, in particolare, nella rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni, che passano da quattro a tre, nell'incremento della detrazione per lavoro dipendente e nell'abbattimento, per i redditi superiori a 50.000 euro, di 260 euro su una serie di detrazioni, principalmente quelle per oneri al 19 per cento (ad eccezione delle spese sanitarie) e quelle per liberalità e per assicurazioni per eventi calamitosi;

la riforma dell'IRPEF contenuta nel provvedimento in esame è un'operazione parziale, che non affronta il problema più rilevante, quello dell'erosione delle basi imponibili, e determina una perdita di progressività del sistema e un peggioramento dell'equità distributiva;

la scelta di introdurre misure valide solo per un anno, che affrontano singoli

aspetti della tassazione e interessano platee limitate di contribuenti, piuttosto che concentrare le risorse su interventi organici e strutturali, aumenta la complessità del sistema, peggiorando le criticità esistenti, e i costi amministrativi e di adempimento, anche per gli enti territoriali e per i sostituti di imposta, perché rende necessario adeguare anche la struttura delle addizionali locali solo per un anno e obbliga a effettuare il calcolo degli acconti Ires e Irpef in base al sistema vigente che non tiene conto delle modifiche;

come ricordato dall'UPB nel corso dell'audizione sul DDL di bilancio per il 2024, l'operare congiunto del primo modulo di riforma dell'Irpef e della decontribuzione generalizzata aumenta l'erraticità delle aliquote marginali effettive sul reddito da lavoro dipendente, sulla cui sistemazione era intervenuta la riforma dell'Irpef entrata in vigore nel 2022; inoltre, la deduzione maggiorata per i costi riferiti agli incrementi occupazionali si affianca ad altre agevolazioni esistenti – aventi la stessa finalità e con durata equivalente o superiore – che si configurano come esoneri parziali o totali dal versamento dei contributi sociali a carico del datore di lavoro, accrescendo la complessità del sistema;

anche il vantaggio fiscale può risultare estremamente variabile se si tiene conto della presenza di detrazioni per oneri e addizionali regionali e comunali: per i contribuenti sopra i 50.000 euro vi è un diverso risparmio fiscale, compreso tra zero e 260 euro, a seconda dell'ammontare degli oneri detraibili, un aspetto che riduce ulteriormente il principio di equità orizzontale; addirittura i redditi superiori a 240.000

euro, per i quali già a legislazione vigente le detrazioni sono azzerate, beneficeranno di un risparmio Irpef di 260 euro;

L'introduzione di misure attuative della delega per un solo anno alimenta l'incertezza sulla futura evoluzione della politica fiscale perché implica l'impegno, che non emerge dal bilancio, a finanziare le stesse negli anni successivi, ipotecendo così le manovre finanziarie future per reperire le coperture per più di 4 miliardi di euro necessarie, replicando la vecchia clausola di salvaguardia sull'IVA che ha pesantemente condizionato le manovre di bilancio negli anni passati;

quello sull'Irpef è un intervento limitato finalizzato esclusivamente a tenere alta una promessa, quella della *flat tax*, che se resa effettiva non potrebbe che tradursi in tagli brutali alle spese di *welfare* a partire dalla salute, come dimostra l'esperienza dei paesi, arretrati, in cui la *flat tax* esiste davvero, e come dimostra anche l'inserimento di questo schema di decreto legislativo all'interno di una manovra che lascia drammaticamente defanziata la sanità;

complessivamente, gli oneri finanziari netti dell'intervento sono stimati in circa 4,2 miliardi di euro (di cui 444 milioni di euro di riduzione delle detrazioni) cui il Governo intende far fronte principalmente cancellando in modo permanente l'agevolazione ACE;

L'ACE costituisce un incentivo permanente alla patrimonializzazione delle imprese e, pertanto, una sua abolizione, senza la riduzione dell'aliquota dell'Ires sugli utili reinvestiti o la maggiorazione delle deduzioni del costo degli investimenti previsti dalla delega, aumenterà il costo degli investimenti autofinanziati, in un momento in cui il canale bancario per le imprese diviene sempre più proibitivo con i tassi di interesse in crescita;

tra le voci di spesa che non potranno essere portate in detrazione rientrano anche le erogazioni liberali;

tale intervento appare in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) che all'articolo 83, comma 1, prevede la possibilità del contribuente di detrarre dall'imposta lorda sul reddito un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore, elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;

le ultime stime sulle donazioni riportano un *trend* in crescita-incremento del 5 per cento dei donatori e del 40 per cento del valore della donazione in tre anni – dimostrando come l'incremento della quota di detrazione dal 26 al 30 per cento abbia avuto un effetto volano sulle donazioni;

dalla relazione tecnica dello schema di decreto emerge, inoltre, che l'impatto complessivo dell'intervento sulle detrazioni ammonta a circa 243 milioni di euro a fronte dei circa 4 miliardi di euro previsti della revisione dell'aliquota Irpef;

anche in considerazione del numero limitato di contribuenti con tassazione positiva che si avvalgono delle detrazioni (circa il 2 per cento), l'effettività capacità di fare cassa tagliando le detrazioni sulle donazioni appare estremamente limitata, a fronte di un segnale molto negativo per il Terzo Settore che proprio nelle agevolazioni fiscali per il contribuente trova un importante strumento di raccolta fondi,

esprime

#### PARERE CONTRARIO.

Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO  
AVS**

La VI Commissione,  
esaminato l'Atto del Governo n. 88,  
premessi che:

lo schema di decreto in esame, AG 88, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, è emanato in attuazione degli articoli 5, comma 1, lettera *a*), e 9, comma 1, lettera *g*), della legge n. 111 del 2023, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale »;

nello specifico lo schema di decreto agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui al sopracitato articolo 5, comma 1, lettera *a*), finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) nonché la graduale riduzione della relativa imposta in base ai principi e criteri direttivi specifici volti a:

1) garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'imposta ad unica aliquota (cosiddetta *flat tax*), attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;

2) conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa *no tax area* e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

è noto che la prospettiva delineata dalla delega fiscale è la transizione del sistema tributario verso l'aliquota impositiva unica, sarebbe pertanto legittimo domandarsi quale coerenza possa essere attribuita al suddetto insieme di impegnative e contraddittorie affermazioni;

la prima misura attraverso la quale lo schema di decreto Atto del Governo n. 88 attua il principio di progressività è la riduzione, sperimentalmente per il solo anno 2024, delle attuali aliquote (e relativi scaglioni) da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda, da quattro a tre, con conseguente riduzione di gettito, per quell'anno, di oltre 4 miliardi di euro;

l'Irpef è oggi l'unica imposta progressiva pertanto una riduzione generalizzata del suo peso, anche se attuata attraverso la graduale riduzione delle sue aliquote, comporta inevitabilmente un'attenuazione della progressività del sistema nel suo insieme;

tutto ciò consolida il disegno di un sistema tributario fortemente squilibrato in cui viene compromesso e tradito il contratto fiscale, con il quale si trascura ogni ragione di giustizia distributiva, cioè di corrispondenza tra onere delle imposte e ritorno in termini di benefici dei beni e servizi pubblici, (tra chi le imposte è chiamato a pagarle e chi non lo è per beni e servizi pubblici di cui però tutti godono), e che rafforza un principio, ormai definitivamente assunto dall'attuale Governo, secondo il quale il nostro sistema tributario non debba più rivestire un carattere di generalità, né debba fondarsi sul principio di equità orizzontale, potendo, invece, essere manovrato a piacere, per esigenze con-

tingenti e completamente slegato dalle esigenze strutturali di spesa pubblica presenti e future;

pertanto il perseguimento dell'equità orizzontale del sistema tributario, laconicamente citato dalla relazione illustrativa dell'Atto del Governo n. 88, andando ad incidere sulla struttura dell'Irpef sembra sottendere in realtà l'obiettivo, anche malcelato, di alleviare il prelievo fiscale sui redditi medio-bassi (ossia di tutti quelli superiori ai 15.000 euro), in un periodo di inflazione ancora elevata che richiederebbe, di contro, politiche redistributive improntate all'equità;

né vale il tentativo di assicurare la vera e propria equità orizzontale attraverso la contestuale previsione di un ampliamento della *no tax area* attualmente prevista per i redditi da lavoro dipendente da 8.150 euro a 8.500 euro per parificarla a quella già vigente a favore dei pensionati, al fine di arrivare ad applicare progressivamente lo stesso onere fiscale a tutte le tipologie di reddito prodotto;

secondo la tesi di fondo del Governo (e che sottende l'intera legge di delega fiscale) una riduzione del carico fiscale produrrebbe effetti positivi sull'intero sistema economico, e non soltanto a favore di chi beneficia dello sgravio fiscale. Si tratta di una riproposizione della famosa « curva di Laffer » che, da un punto di vista teorico, stava alla base della riforma fiscale americana di Ronald Reagan, secondo la quale la riduzione del prelievo farebbe aumentare la produzione e, quindi, il gettito fiscale, con una sorta di effetto *win-win* o, comunque, di un doppio dividendo, destinato ad aumentare il benessere della collettività;

diversamente, per realizzare una piena equità distributiva occorre il coraggio politico per richiedere al cittadino uno « sforzo » suppletivo: quello di farsi carico di una tassazione complessiva che cresce più che proporzionalmente al crescere della sua capacità contributiva. Tale operazione di redistribuzione del reddito consente di addossare un peso quantitativamente su-

periore di tassazione a chi è in grado di sopportarlo più agevolmente e con minore sofferenza, piuttosto che addossare a tutti indistintamente lo stesso peso;

alla progressività si deve pertanto continuare a riconoscere la capacità di distribuire il più equamente possibile il sacrificio rappresentato dalla tassazione al variare della ricchezza: tanto più un contribuente è ricco, tanto minore sarà il suo sacrificio, perché all'aumentare del reddito diminuisce l'utilità del reddito stesso, di conseguenza, il modello di riferimento non può che essere quello della progressività della tassazione perché il solo in grado di garantire un'effettiva uguaglianza verticale;

in un sistema tributario caratterizzato, come quello italiano, da una progressività per scaglioni, la riduzione del numero delle aliquote, come quella operata dall'articolo 1 dell'Atto del Governo n. 88, se non compensata da un allargamento degli scaglioni a più alta aliquota marginale e/o da un innalzamento di quest'ultima, si ha come effetto ineludibile quello di favorire maggiormente, in termini assoluti, i redditi più alti. Infatti i redditi più bassi sono già, di fatto, ampiamente al riparo dalla tassazione grazie al sistema delle detrazioni, pertanto l'onere del prelievo, per quanto complessivamente ridotto, viene caricato in misura relativamente maggiore sulle classi medie;

sono ormai tante le categorie di reddito che sfuggono alla progressività del prelievo e godono di regimi agevolativi differenziati, di natura generalmente proporzionale, un fenomeno ulteriormente confermato e incoraggiato dall'intero impianto della legge di delega per la riforma del sistema fiscale di cui l'atto n. 88 costituisce il primo tassello attuativo;

dall'Irpef non possono, invece, fuggire lavoratori dipendenti e pensionati ai quali è riferibile l'83,5 per cento della sua base imponibile totale. Tale prevalenza in Irpef del reddito da lavoro dipendente e da pensione si deve al fatto che nel corso degli anni altre tipologie di reddito si sono giovate di una « sartoria tributaria » grazie

alla quale numerose categorie di contribuenti sono state in grado di ritagliarsi – in varia misura, con varie giustificazioni e trasversale sostegno politico – un’opzione di uscita dalla progressività ed in molti casi anche dal prelievo Irpef regionale e comunale;

nonostante l’Irpef sia oramai divenuta una imposta « speciale », cioè riferita largamente ai soli redditi di lavoro dipendente e pensione che ne costituiscono l’83,2 per cento della base imponibile, essa rappresenta comunque l’imposta di maggior peso del nostro ordinamento, l’unica a cui è affidato il compito di realizzare, in modo evidentemente parziale e sicuramente insufficiente, il principio costituzionale della progressività del prelievo sancito all’articolo 53 della Costituzione;

è a dir poco allarmante per la stabilità del sistema di prelievo che il primo tassello di attuazione di una delega presentata come la riforma epocale del sistema tributario si sostanzia in una revisione dell’Irpef di portata abbastanza marginale, senza una prospettiva tracciata verso l’assetto finale ma, al contrario, con un orizzonte di breve termine;

la suddetta transitorietà dell’intervento non va certo nella direzione di ridare fiducia ai contribuenti e di sostenere, attraverso l’aumento del reddito disponibile, i consumi delle famiglie, a meno che il Governo non consideri questa revisione come un impegno politico irreversibile (« da cui non si può tornare indietro »), e quindi da rinnovare di anno in anno, ipotecendo così le manovre finanziarie future per trovare, a legislazione vigente, le relative coperture economiche pari, per la sola Irpef, ad oltre 4 miliardi di euro a cui aggiungere le risorse per rifinanziare gli sgravi contributivi: insomma una riedizione della clausola di salvaguardia Iva che ha ingessato le manovre di bilancio fino ad anni recenti;

un sistema tributario concepito in tal modo risulta incompatibile, nel futuro, con un sistema di spesa che pretende di essere « universale » dal punto di vista della fruizione dei diritti posto che in un sistema

universale, l’uscita dal prelievo (inclusa l’evasione) non comporta l’uscita dalle prestazioni universali. Al contrario, coloro che pagano interamente le imposte divengono oggetto di un paradosso: subiscono una crescente riduzione delle prestazioni pubbliche (in primo luogo quelle sanitarie), finanziariamente condizionate da risorse limitate, mentre alimentano un sistema di prelievo che alle altre categorie di contribuenti distribuisce esenzioni, agevolazioni e riduzioni di imposta;

né può conciliarsi, in termini prospettici, un sistema tributario interamente addossato su lavoratori, pensionati e consumatori in relazione alle proiezioni dell’inverno demografico che riguardano il nostro Paese, alla pressoché nulla dinamica dei salari e al livello inevitabilmente più basso delle future pensioni pubbliche basate sul metodo contributivo;

con l’Atto del Governo n. 88 essendosi rilevata la totale esclusione, già agli albori della delega, di una qualsivoglia finalità redistributiva, che porti ad una ricomposizione del prelievo, dai cespiti più tassati a quelli che non lo sono affatto o lo sono in misura estremamente ridotta, dal prelievo sui redditi dei fattori produttivi al prelievo sulle rendite, sui consumi o sui patrimoni, passando inevitabilmente, in questo caso, per una revisione del catasto che lo renda uno strumento meno iniquo;

avendo, al contrario, rilevato che l’approccio al disegno complessivo del sistema tributario è fortemente conservativo e in grado di affrontare le profonde criticità del sistema in essere *in primis* quella della generalizzata e diffusa erosione della base imponibile Irpef da parte di una molteplicità di regimi sostitutivi e/o forfetari;

l’impianto della delega fiscale conferma e allarga la frammentazione e la cedolarizzazione della tassazione dei redditi, che comporta, come prima conseguenza, un forte squilibrio nella tassazione fra categorie reddituali con violazione del principio di equità orizzontale per cui a parità di redditi si dovrebbe pagare la stessa imposta;

nell'ambito di applicazione di un'imposta personale progressiva, l'esclusione dalla base imponibile di alcune fonti di entrata comporta, come si è visto, la violazione del principio dell'equità orizzontale (per il quale soggetti con lo stesso reddito complessivo sono gravati da un carico fiscale differente) indebolendo le ragioni che sono alla base della progressività del sistema. L'imposta non risulterebbe infatti

più commisurata all'effettiva capacità contributiva, che va necessariamente determinata sulla base del complesso delle risorse a disposizione del contribuente,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Borrelli.

## ALLEGATO 5

**5-01667 Borrelli: Chiarimenti circa la strategia futura di MPS in vista della dismissione totale delle quote da parte del MEF.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante si evidenzia, preliminarmente, che l'operazione di cessione del controllo della Banca da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è stata attuata in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, il 16 ottobre 2020.

In particolare, tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministero a dismettere la cessione del controllo del capitale della Banca MPS, in una o più fasi, secondo modalità e tecniche di vendita in uso sui mercati, anche mediante una trattativa diretta da realizzare mediante procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, ovvero realizzando una o più operazioni straordinarie, ivi inclusa un'operazione di integrazione con altra banca.

In tale contesto, iniziando ad attuare la cessione del controllo della banca, questo Ministero ha realizzato una prima operazione finalizzata a ridurre la partecipazione detenuta, collocando sul mercato, lo scorso 20 novembre, una quota del 25 per cento del capitale sociale, attraverso una procedura accelerata di raccolta ordini («*Accelerated Book Building* – ABB»).

L'operazione è stata attuata con il supporto di un consorzio di banche collocatrici

costituito da *BofA Securities Europe SA*, *Jefferies GmbH* e *UBS Europe SE* in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*.

A seguito di tale vendita la partecipazione si è ridotta da circa il 64 per cento a circa il 39 per cento.

Si deve richiamare l'attenzione sulla circostanza che caratteristica essenziale dell'*Accelerated Book build* è proprio la velocità. Le azioni sono cedute in uno massimo due giorni e senza alcuna operazione pubblicitaria. Corollario della rapidità dell'operazione è il collocamento presso investitori istituzionali e non direttamente sul mercato.

L'*Accelerated Book Building* rappresenta solo la prima fase del più ampio processo che porterà il Ministero dell'economia a cedere il controllo della Banca, con l'obiettivo della piena valorizzazione della Banca – oggi tornata alla redditività – nell'interesse della stessa e di tutti gli *stakeholders*, nel contesto del solido quadro patrimoniale e reddituale che caratterizza la Banca e delle sue prospettive di ulteriore sviluppo e rafforzamento sul mercato, che non potranno prescindere dalla forte presenza territoriale che storicamente la caratterizzata e che ne costituisce uno dei principali elementi di forza.

## ALLEGATO 6

**5-01664 Fenu: Dati e iniziative in merito alle controversie pendenti sul rimborso dei buoni fruttiferi postali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, rilevato che questo presenta contenuti analoghi alla interpellanza urgente n. 2-00050 presentata dall'onorevole Barzotti, alla quale questo Ministero ha dato risposta in Aula lo scorso 20 gennaio.

In tale sede, sulla base delle informazioni ricevute da Cassa depositi e prestiti S.p.a. e da Poste italiane S.p.A., è stato evidenziato che Poste italiane, già durante l'istruttoria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha rafforzato ulteriormente la trasparenza informativa verso la clientela e, più in generale, la chiarezza delle modalità di collocamento e gestione dei buoni fruttiferi postali. L'adozione di tali misure è stata anche presa in considerazione dall'Autorità nell'irrogazione della sanzione, che è stata ridotta proprio in considerazione di tali attività.

È stato anche chiarito che, per quanto attiene al collocamento sul mercato, a partire dal 1986, dei buoni fruttiferi postali trentennali serie « Q/P », la possibilità della variazione dei tassi di interesse era prevista dall'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cosiddetto Codice Postale), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

La tabella degli interessi riportata sui buoni medesimi, per i titoli i cui tassi erano

stati modificati dopo la loro emissione, era integrata con quella a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.

L'integrazione delle condizioni sui buoni già emessi unitamente all'utilizzo del medesimo supporto cartaceo per l'emissione di serie differenti di buoni ha fatto nascere contestazioni, spesso sfociate in contenzioso, radicato sia dinanzi alla giurisdizione ordinaria, sia all'arbitro bancario finanziario.

Al riguardo, la Corte di cassazione ha chiarito che la pretesa applicazione ai buoni della serie « Q » degli interessi della precedente serie « P », non più in vigore al momento della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale del 13 giugno 1986, non potesse ritenersi fondata né sul piano dell'interpretazione contrattuale né su quello delle intenzioni delle parti.

Anche l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è nel senso del non accoglimento dei ricorsi, ritenendo che il comportamento dell'intermediario abbia rispettato il combinato disposto dell'articolo 173 del codice postale e del decreto ministeriale 13 giugno 1986, n. 477500.

Tanto premesso, per quel che riguarda il contenzioso giurisdizionale in corso – sulla base delle controversie in cui è parte questo Ministero e dei dati forniti da Poste italiane, valutate anche presumibili sovrapposizioni – il numero delle controversie è attualmente di circa 2200.

## ALLEGATO 7

**5-01665 Merola: Dati sulle stime di raccolta da gioco d'azzardo per il 2023 e il 2024.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver rammentato come la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale, » preveda specifici principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni del settore del gioco pubblico, richiamano i dati pubblicati nel Rapporto 2022 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dai quali si evince come il gioco legale in Italia sia tornato ai livelli precedenti la pandemia del 2019 e abbia raggiunto 136 miliardi di euro di raccolta nel 2022, con un aumento del 22,3 per cento rispetto al 2021. In particolare, al netto delle vincite nel 2022 la spesa dei giocatori è stata di 20,34 miliardi con un incremento del 31,3 per cento rispetto all'anno precedente e il gettito erariale è stato di 11,2 miliardi di euro.

Gli Onorevoli interroganti riferiscono, (altresì), che il gioco legale è in crescita, nonostante le difficoltà economiche e le tensioni sociali, e che secondo agenzie di stampa la riforma del Governo prevederebbe, tra l'altro, una sorta di regolarizzazione dei punti vendita e ricarica (PVR) attraverso l'iscrizione a un albo presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza bandire una gara, per cui saranno abilitati all'offerta del gioco d'azzardo non solo gli esercenti con licenza specifica ma anche esercizi pubblici commerciali, con conseguente aumento dell'offerta del gioco e depotenziamento dei presidi contro le dipendenze.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere se « sia in corso un confronto con i soggetti interessati dal riordino del settore dei giochi in particolare se vi sia il coinvolgimento degli enti territoriali per un intervento organico di riparto delle competenze e razionalizzazione della normativa » e « quale sia la raccolta complessiva

stimata per il 2023, anche fornendo una suddivisione per tipologia di gioco e per regione, e le relative entrate erariali, nonché quali siano le previsioni della raccolta per il 2024 alla luce della annunciata riforma ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.

Si confermano preliminarmente i dati della raccolta del gioco legale in Italia per l'anno 2022 e il conseguente gettito erariale.

Per quanto attiene ai dati per il 2023 l'Agenzia stima, per fine anno, una raccolta pari ad 149 miliardi di euro e un gettito erariale di 11,8 miliardi.

Sul punto, considerato che non risulta possibile, in tempi ridotti, fornire dati disaggregati per singola regione, l'Agenzia ha trasmesso il prospetto relativo alla situazione complessiva della raccolta, per le varie tipologie di gioco, ad ottobre dell'anno corrente (All. 1).

Tanto premesso, a legislazione vigente, sulla base del *trend* in aumento registratosi negli ultimi anni, può ipotizzarsi un'ulteriore crescita, seppur limitata, per il 2024. Tale stima sarà, ovviamente, ridefinita conseguentemente al nuovo assetto normativo e regolatorio.

Per quanto attiene ai punti di offerta del gioco pubblico, si precisa che i medesimi costituiscono, in relazione alle presenti misure di tutela del giocatore e alla formazione degli esercenti, di cui si prevede il potenziamento nei decreti delegati, un presidio per la prevenzione del gioco patologico a differenza dell'offerta illegale. Con riferimento ai punti vendita ricarica (PVR) si evidenzia che tali esercizi, peraltro già operanti sul territorio, non effettuano raccolta di gioco *on-line* essendo esclusiva-

mente abilitati a svolgere operazioni di assistenza al giocatore in ordine alle operazioni di apertura dei conti di gioco e di ricarica degli stessi.

Infine, quanto al coinvolgimento degli enti territoriali, per un intervento organico di riparto delle competenze e razionalizzazione della normativa, si evidenzia che la

suddetta legge n. 111 del 2023, all'articolo 15, comma 2, lettera *b*), tende proprio a favorire l'avvio di un confronto tecnico e politico, in sede di Conferenza Stato, regioni ed enti locali, volto a superare armonicamente le attuali distonie regolatorie che si registrano attualmente per i diversi territori regionali e comunali.

## ALLEGATO 8

**5-01666 Centemero: Iniziative volte ad estendere anche agli emittenti negoziati su sistemi multilaterali il regime agevolativo già previsto per il *management* delle *start-up*.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che, nel corso degli anni, gli incentivi fiscali per gli investimenti sul mercato dei capitali hanno determinato un impatto rilevante sullo sviluppo del sistema finanziario e sull'economia nel suo complesso, favorendo anche il ricorso a strumenti di finanza alternativa.

Il regime agevolativo previsto in favore degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di *start-up* innovative e cosiddetti « incubatori certificati », ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, a parere degli Interroganti, ha dotato tali aziende di uno strumento di fidelizzazione e incentivazione del *management*, favorendo l'apporto di opere o servizi qualificati alle medesime, nell'ottica di sostenere le PMI ad alto potenziale sul mercato di capitali.

Gli Onorevoli interroganti segnalano che, in merito alla possibilità di estendere le suddette agevolazioni previste per i piani di incentivazione al *management* nell'ambito di *start-up* innovative anche agli emittenti negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione, il Governo, nella seduta n. 142 del 19 luglio 2023, ha assunto un impegno, accogliendo favorevolmente l'ordine del giorno 9/00107/003 nell'ambito della discussione dell'Atto Camera n. 107 recante « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti ».

Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 13, comma 2-ter, Allegato A-Tariffa, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 ha introdotto un'imposta di bollo sui prodotti finanziari e di investimento, la cui aliquota è stata peraltro aumentata da

1 fino all'attuale 2 per mille dall'articolo 1, comma 581, della successiva legge n. 147 del 2013.

Tutto ciò premesso, gli Onorevoli Interroganti osservano che, proprio con riferimento al settore finanziario, tra i principi direttivi contenuti nella recente legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale si annovera l'armonizzazione della disciplina sui redditi di natura finanziaria, e chiedono di sapere « se e quali iniziative, di carattere normativo, intenda adottare, nell'attuazione del principio di delega di cui in premessa, al fine di dar seguito all'impegno assunto con l'atto di indirizzo innanzi citato, nonché includere un superamento dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari e di investimento ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne l'estensione delle agevolazioni per i piani di incentivazione al *management* dell'ambito delle *start-up* innovative, anche agli emittenti negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione, il citato articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione da parte delle *start-up* innovative e degli incubatori certificati ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.

Detta agevolazione opera a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non

siano riacquistati dalla *start-up* innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla *start-up* innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la *start-up* innovativa o l'incubatore certificato.

Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

Ciò posto, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Governo in relazione all'accoglimento del suddetto ordine del giorno n. 9/00107/003, l'opportunità di estendere, le agevolazioni previste per i piani di incentivazione al *management* nell'ambito di *start-up* innovative anche agli

emittenti negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione, potrà essere valutata, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nell'ambito della revisione e della semplificazione, prevista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge di delega al Governo per la riforma fiscale, delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilati, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura.

Similmente, sarà possibile rivedere il regime di tassazione indiretta dei prodotti finanziari e di investimento in sede di attuazione dell'articolo 10 della legge delega per la riforma fiscale recante i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 525 Porta, recante Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee, di rappresentanti del Museo Nazionale dell'Emigrazione di Genova, della UIL Scuola RUA, di FLC – CGIL, in videoconferenza, della della Cisl Scuola, in videoconferenza, e della Fondazione Migrantes ..... 93

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 882 Loizzo, recante Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio, di Giuseppe Pasquale Marra, presidente di adnKronos, in videoconferenza, di Filippo Demma, direttore del Parco archeologico di Sibari, di Gianvito Casadonte, fondatore e direttore del Magna Grecia Film Festival e di Mauro La Russa, professore ordinario di georisorse minerarie ed applicazioni minero petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, Università della Calabria, in videoconferenza ..... 93

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 novembre 2023.*

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 525 Porta, recante Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee, di rappresentanti del Museo Nazionale dell'Emigrazione di Genova, della UIL Scuola RUA, di FLC – CGIL, in videoconferenza, della della Cisl Scuola, in videoconferenza, e della Fondazione Migrantes.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.35.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 novembre 2023.*

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 882 Loizzo, recante Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio, di Giuseppe Pasquale Marra, presidente di adnKronos, in videoconferenza, di Filippo Demma, direttore del Parco archeologico di Sibari, di Gianvito Casadonte, fondatore e direttore del Magna Grecia Film Festival e di Mauro La Russa, professore ordinario di georisorse minerarie ed applicazioni minero petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, Università della Calabria, in videoconferenza.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.15.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> )	94
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> )	102
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di riformulazione</i> )	103
ALLEGATO 3 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> )	104
Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> )	99

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> )	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

#### SEDE REFERENTE

Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

#### La seduta comincia alle 13.40.

**DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.**  
C. 1474 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 23 novembre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 novembre 2023 sono state accantonate talune proposte emendative riferite all'articolo 5 e l'emendamento Pizzimenti 6.12. Ricorda, altresì, che su alcune di tali proposte emendative il relatore ha già espresso parere contrario nella seduta del 22 novembre 2023, mentre su altre deve essere ancora formulato il parere: si tratta, in particolare, degli emendamenti Bonelli 5.2, Speranza 5.9, degli identici Pella 5.10, Manes 5.11, Ruffino 5.12 e Speranza 5.13, nonché degli emendamenti Pizzimenti 5.14, Caso 5.16 e Pizzimenti 6.12. Invita, altresì, il relatore ad esprimere il parere sui subemendamenti Simiani 0.5.100.1, Bonelli 0.5.100.2, Ilaria Fontana 0.5.100.5, Caso 0.5.100.6, Bonelli 0.5.100.3 e Bof 0.5.100.4, nonché sull'emen-

damento 5.100 del Governo, cui i predetti subemendamenti si riferiscono.

Gianpiero ZINZI (LEGA), *relatore*, nel ribadire le contrarietà già formulate sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 nella seduta dello scorso 22 novembre, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonelli 5.2, Speranza 5.9, sugli identici emendamenti Pella 5.10, Manes 5.11, Ruffino 5.12 e Speranza 5.13, nonché sugli emendamenti Pizzimenti 5.14 e Caso 5.16. Esprime, altresì, parere favorevole sul subemendamento Simiani 0.5.100.1 e sul subemendamento Bonelli 0.5.100.2 a condizione che siano riformulati nel medesimo testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, invece, parere contrario sui subemendamenti Ilaria Fontana 0.5.100.5, Caso 0.5.100.6 e Bonelli 0.5.100.3, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Bof 0.5.100.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 5.100 del Governo. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Pizzimenti 6.12, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO concorda con i pareri espressi dal relatore.

Aldo MATTIA (FDI) chiede di sottoscrivere, a nome del gruppo Fratelli d'Italia, il subemendamento Bof 0.5.100.4, nel testo riformulato.

Marco SIMIANI (PD-IDP), ringraziando il relatore e la rappresentante del Governo per l'impegno finalizzato alla proposta di riformulazione del subemendamento Bof 0.5.100.4, ritiene tuttavia che essa non consenta di risolvere la questione relativa al cosiddetto tunnel di Napoli, consistente nel collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli, né di fornire un'adeguata cornice normativa di riferimento. Rammenta, in proposito, che il comune di Pozzuoli, che ha in concessione la gestione della predetta in-

frastruttura viaria, sarebbe chiamato a farsi permanentemente carico degli oneri connessi alla manutenzione dell'opera, che risulta già completata e che attende soltanto di essere messa in funzione. In tale contesto, ritiene che l'inserimento nella proposta di riformulazione del subemendamento Bof 0.5.100.4 di un richiamo esplicito all'avvalimento da parte del citato ente locale di un soggetto ulteriore, quale potrebbe segnatamente essere la società Tangenziale di Napoli Spa, ovvero ancora l'espressa collocazione delle attività di manutenzione dell'infrastruttura stradale nell'ambito del prossimo contratto di programma con ANAS Spa potrebbero assicurare la dovuta certezza normativa all'intero processo.

Roberto SPERANZA (PD-IDP) richiama l'attenzione dell'intera Commissione e della rappresentante del Governo sulla questione di estrema rilevanza testé ben rappresentata dal collega Simiani, sottolineando come sinora tutti i componenti dell'organo parlamentare abbiano svolto un lavoro prezioso sui contenuti del provvedimento in esame, al fine di salvaguardare anzitutto gli interessi preminenti delle comunità coinvolte nel contrasto del bradisismo, a prescindere dalle singole appartenenze politiche. Evidenzia in secondo luogo il surreale paradosso di un'opera che riveste un'importanza cruciale quale possibile via di fuga in caso di emergenza, quale è appunto il cosiddetto tunnel di Napoli, che risulta già ultimata ma che non può ancora essere inaugurata dal momento che il comune di Pozzuoli non è nelle condizioni di assicurare la corretta gestione e manutenzione dell'infrastruttura stessa. Ricorda che, al fine di superare tale criticità, il gruppo del Partito Democratico ha presentato proposte emendative volte, da un lato, a prevedere il diretto coinvolgimento di ANAS Spa nello svolgimento delle predette attività, dall'altro, di prevedere in alternativa l'avvalimento di un diverso soggetto, segnatamente la Tangenziale di Napoli Spa, con la quale la definizione di un'eventuale collaborazione risulta già in uno stato assai avanzato. Osserva che la proposta di riformulazione del subemendamento Bof 0.5.100.4 presentata nella seduta odierna

prevede che per il solo anno 2024 sia concesso al comune di Pozzuoli un contributo a valere sulle risorse finanziarie disponibili in capo all'apposito Commissario straordinario, stabilendo altresì che per l'espletamento delle attività relative all'avvio dell'infrastruttura il medesimo comune possa avvalersi di ANAS Spa, senza tuttavia prevedere in alternativa che l'ente locale possa rivolgersi anche ad un soggetto differente.

Tutto ciò considerato, ritiene ottimale la soluzione indicata dal collega Simiani, nel senso di prevedere l'inserimento di tali attività nell'ambito del contratto di programma con ANAS Spa ovvero, in caso di accertata impossibilità, di consentire perlomeno che il comune di Pozzuoli possa avvalersi di un soggetto diverso, al fine di agevolare il lavoro del sindaco e fornire un'adeguata base giuridica di riferimento. Nel rilevare come tale soluzione appaia di assoluto buon senso, preannunzia, qualora non venga accolta nel testo, la propria astensione sul subemendamento Bof 0.5.100.4, così come riformulato.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel rammentare come già nel corso delle riunioni informali sul provvedimento il deputato Speranza avesse posto la rilevanza del tema in discussione e come il relatore Zinzi abbia di conseguenza attivamente lavorato per giungere ad una positiva definizione della questione, tiene tuttavia a ricordare che la realizzazione del cosiddetto tunnel di Napoli, che presenta una lunghezza di circa 1.100 metri, è sinora costata intorno ai 154 milioni di euro, evidenziando altresì come il problema attuale derivi dalle difficoltà del comune di Pozzuoli, che pure vanta una popolazione residente di circa 80.000 abitanti, nell'assicurare una efficace gestione dell'infrastruttura, che peraltro avrebbe dovuto essere inaugurata già nel settembre scorso.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO, pur rilevando che nei giorni passati sono state compiutamente svolte le opportune verifiche tecniche in merito ad una possibile risoluzione della problema-

tica in argomento, anche venendo incontro alle sollecitazioni espresse dal deputato Speranza, chiede di accantonare il subemendamento Bof 0.5.100.4, nel testo riformulato, al fine di consentire un rapido, ulteriore approfondimento della questione, fermo restando che al momento attuale le notizie circa un possibile accordo con la Tangenziale di Napoli Spa non sarebbero positive.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone pertanto l'accantonamento del subemendamento Bof 0.5.100.4, nel testo riformulato, nonché dei rimanenti subemendamenti riferiti all'emendamento 5.100 del Governo e delle ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 5, in quanto intrinsecamente connesse.

Passando quindi all'esame dell'emendamento Pizzimenti 6.12, prende atto che i presentatori ne accettano la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Pizzimenti 6.12, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, al fine di consentire gli approfondimenti in corso sul subemendamento Bof 0.5.100.4, come riformulato, sospende brevemente la seduta.

**La seduta sospesa alle 14, è ripresa alle 14.05.**

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO fa presente che, anche a seguito delle ultime verifiche tecniche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si è ritenuto possibile prevedere espressamente nella riformulazione del subemendamento Bof 0.5.100.4 l'avvalimento da parte del comune di Pozzuoli di un soggetto altro rispetto ad ANAS Spa, dal momento che ciò determinerebbe la necessità di quantificare gli oneri aggiuntivi, fermo restando che la sottoscrizione dell'apposita convenzione con la medesima ANAS Spa mantiene carattere puramente facoltativo, ben potendo dunque il predetto ente locale rivolgersi anche ad altri soggetti.

Tutto ciò premesso, dà quindi lettura di una proposta di ulteriore riformulazione del subemendamento Bof 0.5.100.4 (*vedi allegato 1*), sulla quale è stato acquisito l'assenso del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, volta a precisare che ad ANAS Spa, in caso di avvalimento, è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività nel limite delle risorse disponibili.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel prendere atto della proposta di ulteriore riformulazione del subemendamento Bof 0.5.100.4 dianzi illustrata dalla sottosegretaria Castiello, invita a valutare l'opportunità di espungere dal testo l'espressione avverbiale « anche », posto che manca comunque, in alternativa, la previsione di un diverso soggetto di cui eventualmente il comune di Pozzuoli possa avvalersi.

Gianpiero ZINZI (LEGA), *relatore*, nell'esprimere parere favorevole sulla proposta di ulteriore riformulazione del subemendamento Bof 0.5.100.4 illustrata dalla sottosegretaria Castiello, osserva come essa consenta in ogni caso al comune di Pozzuoli di rivolgersi ad un soggetto diverso rispetto ad ANAS Spa, il cui avvalimento rimane facoltativo, ferma restando la rilevanza del tema posto dall'onorevole Speranza relativo alla necessità di fornire di un'adeguata cornice normativa le scelte che saranno concretamente compiute dal predetto comune.

Roberto SPERANZA (PD-IDP), pur ipotizzando l'esistenza di ragioni burocratiche ostative ad una differente soluzione del problema, ritiene tuttavia inspiegabile la *ratio* della ulteriore proposta di riformulazione del subemendamento Bof 0.5.100.4, dal momento che il richiamo a presunti profili di onerosità appare superato dalla circostanza per cui le risorse finanziarie di cui trattasi sono comunque quelle già nella disponibilità del Commissario straordinario. Ciò premesso, esprime preoccupazione in relazione alla tempistica di apertura del cosiddetto tunnel di Napoli, giacché in pre-

senza di una norma di rango primario che prevede in via preferenziale l'avvalimento di ANAS Spa difficilmente il sindaco del comune di Pozzuoli potrà adottare una scelta differente. Ritiene tale circostanza ancor più contraddittoria, tenuto conto del fatto che mentre l'accordo con la Tangenziale di Napoli Spa è, come in precedenza ricordato, in un avanzato stato di definizione, l'eventuale collaborazione con ANAS Spa è invece ancora tutta da impostare, con la conseguenza che ciò impatterà negativamente sui presumibili tempi di apertura della predetta opera infrastrutturale.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), nel condividere le considerazioni espresse dal deputato Speranza, ritiene che l'ulteriore riformulazione del subemendamento Bof 0.5.100.4 complicherà notevolmente la situazione con riflessi negativi in ordine alla tempistica di messa in funzione del collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli. Invita pertanto a compiere ogni possibile sforzo in vista di una diversa formulazione del testo che possa andare nella direzione auspicata, operando sulla base di quel metodo costruttivo che ha sinora caratterizzato lo svolgimento dei lavori in sede referente.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE), nel ritenere prioritario che il cosiddetto tunnel di Napoli, la cui realizzazione è già stata ultimata, entri in funzione quanto prima possibile, reputa sostanzialmente marginali gli aspetti prima richiamati da taluni colleghi circa la precisazione della possibilità per il comune di Pozzuoli di avvalersi anche di soggetti diversi da ANAS Spa, pur ravvisando nella riformulazione da ultimo proposta un ruolo forse eccessivamente condizionante esercitato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva tuttavia che, qualora si intendesse addivenire ad una migliore stesura del testo al fine di venire incontro anche alle esigenze in precedenza evidenziate dai colleghi dei gruppi di opposizione, fermo restando l'impianto complessivo definito nella proposta di ulteriore riformulazione, da parte sua non vi sarebbero obiezioni di merito.

Gianangelo BOF (LEGA), nel rilevare che l'avvalimento di ANAS Spa contenuto anche nella ulteriore riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.5.100.4 costituisce comunque una mera facoltà, osserva che, come ha avuto modo di apprezzare personalmente nel corso della sua esperienza in qualità di amministratore locale, le scelte compiute dagli enti locali sono sempre caratterizzate da un fisiologico margine di discrezionalità, anche in presenza di un dato quadro normativo o di un prevalente indirizzo giurisprudenziale, motivo per cui il comune di Pozzuoli, nell'esercizio delle proprie responsabilità, ben potrà avvalersi di un soggetto diverso rispetto ad ANAS Spa.

Gianpiero ZINZI (LEGA), *relatore*, quale ulteriore contributo a un dibattito che è sempre stato improntato ad un positivo spirito di collaborazione, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, grazie al lavoro comune svolto dall'intera Commissione, il contenuto del decreto-legge in esame, che reca misure rilevanti nell'ottica di prevenire l'emergenza bradisismica, è stato profondamente migliorato, anche con riferimento alla questione relativa al collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli. Con riguardo specifico a tale ultimo aspetto, osserva tuttavia come l'operato della Commissione medesima, che pure è intervenuta in forza di un comune senso di responsabilità al fine di agevolare la rapida apertura di un'infrastruttura che già avrebbe dovuto essere inaugurata, non pregiudica in alcun modo le competenze proprie dell'ente locale interessato, su cui grava l'onere di assicurare una tempestiva fruibilità del predetto collegamento viario.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), nel ringraziare il relatore Zinzi per l'impegno profuso nella ricerca di una soluzione alla problematica in discussione, ribadisce la centralità della variabile tempo e la necessità di preconstituire le condizioni per un ottimale svolgimento delle relative attività da parte del comune di Pozzuoli, segnalando che al riguardo si sarebbe attesa una

maggior disponibilità da parte dei Ministeri a vario titolo coinvolti.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.), associandosi al ringraziamento del relatore Zinzi per il lavoro svolto per conto dell'intera Commissione, ritiene che una possibile riscrittura del subemendamento Bof 0.5.100.4 in grado di superare le criticità in precedenza rilevate potrebbe consistere nello specificare che per l'espletamento delle attività di sua competenza il comune di Pozzuoli possa avvalersi, mediante sottoscrizione di apposite convenzioni, anche di ANAS Spa, in modo tale da consentire dunque il ricorso anche ad un soggetto diverso rispetto ad ANAS Spa.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO, in replica al deputato Manes, chiarisce che per le ragioni dianzi esposte allo stato non vi sono da parte del Governo margini di modifica rispetto al testo dell'ulteriore riformulazione del subemendamento Bof 0.5.100.4, di cui ha dato in precedenza conto. Pur comprendendo le preoccupazioni dell'ente locale interessato, ritiene che la VIII Commissione abbia comunque svolto un lavoro assai approfondito rispetto ad un problema annoso, posto che il collegamento viario in parola secondo le previsioni avrebbe dovuto essere operativo già circa due anni fa. Considera pertanto la riformulazione da ultimo proposta dal Governo del citato subemendamento in grado di porre rimedio ad una grave situazione pregressa, a prescindere dai soggetti che si troveranno poi materialmente incaricati della manutenzione dell'infrastruttura.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che gli identici emendamenti Pella 5.5 e Montemagni 5.8, nonché gli emendamenti Pella 5.10 e Pizzimenti 5.14 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 5.2, De Luca 5.4, gli identici emendamenti Manes 5.6 e Ruffino 5.7, l'emendamento Speranza 5.9, gli identici emendamenti Manes 5.11,

Ruffino 5.12 e Speranza 5.13, nonché l'emendamento Caso 5.16.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione del subemendamento Simiani 0.5.100.1 e del subemendamento Bonelli 0.5.100.2, come riformulati in identico testo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici subemendamenti Simiani 0.5.100.1 e Bonelli 0.5.100.2, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*), e respinge i subemendamenti Ilaria Fontana 0.5.100.5, Caso 0.5.100.6 e Bonelli 0.5.100.3.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano l'ulteriore riformulazione del subemendamento Bof 0.5.100.4, che viene altresì sottoscritto dai componenti del gruppo Fratelli d'Italia e dall'onorevole Semenzato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Bof 0.5.100.4, nel testo ulteriormente riformulato, e l'emendamento 5.100 del Governo (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione. Avverte, altresì, che le Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro) e XIV (Politiche dell'Unione europea) hanno espresso parere favorevole, mentre il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con osservazioni. Prima di procedere alla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore, sottopone alla Commissione una proposta di correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione il conferimento

del mandato al relatore, onorevole Zinzi, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, come modificato dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Zinzi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.**

**C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.**

(*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 21 novembre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 21 novembre, il relatore aveva proposto di istituire un Comitato ristretto al fine di analizzare i contenuti delle varie proposte di legge e di pervenire alla redazione di un testo unificato da adottare come testo base. Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di nomina di un Comitato ristretto.

La Commissione approva la proposta di nomina di un Comitato ristretto.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.**

**C. 851 Davide Bergamini.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a rendere il parere alla Commissione Agricoltura sul testo della proposta di legge C 851, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari, come risultante a seguito dell'approvazione degli emendamenti presso la Commissione competente in sede referente.

Segnala preliminarmente che la finalità della proposta, come si legge nella relazione illustrativa, è quella di tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo criteri che stabiliscano chiaramente quali fattori concorrono al prezzo di cessione tenuto conto che la produzione agricola è caratterizzata da un'estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all'esposizione ai fattori meteorologici.

Passando ad una breve disamina del contenuto, e rinviando per gli approfondi-

menti alla documentazione predisposta dagli uffici, rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, che interviene in materia di criteri per la definizione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, definisce i costi di produzione prevedendo che in essi siano compresi, tra l'altro, i costi dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione nonché il costo dei mezzi tecnici, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali. Dei costi di produzione si deve tener conto anche ai fini di stabilire i prezzi nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Tra i principi e criteri direttivi previsti viene in rilievo, per le competenze della Commissione, il principio di cui alla lettera a) del comma 2, che prevede l'individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1. Ai fini del miglioramento dei parametri di sostenibilità ambientale, sono utilizzabili le tecniche di *editing* genomico di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, secondo le modalità ivi previste. La disposizione richiamata reca la disciplina per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o cisgenesi a fini sperimentali e scientifici per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione da parte dell'Unione europea di una normativa organica in tale materia.

La lettera *b*), inoltre, prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla lettera *a*), in conformità, tra l'altro, alla disciplina nazionale ed europea in materia di tutela dell'ambiente.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della

componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere anche al fine di tenere conto del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Mauro ROTELLI *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 28 novembre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474  
Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 5.

*All'emendamento 5.100 del Governo, dopo le parole: trasmette al Governo aggiungere le seguenti: e alle Camere.*

- \* **0.5.100.1.** *(Nuova formulazione)* Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, De Luca, Amendola, Graziano, Toni Ricciardi, Sarra-cino, Scotto, Speranza.
- \* **0.5.100.2.** *(Nuova formulazione)* Bonelli, Borrelli.

*All'emendamento 5.100 del Governo, aggiungere in fine i seguenti periodi: La regione Campania, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che risultano disponibili in esito alle attività di cui al primo periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione delle attività di cui al secondo periodo, il comune di Pozzuoli può avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, della società ANAS Spa, cui è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse disponibili.*

- 0.5.100.4.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti,

Mattia, Benvenuti Gostoli, Foti, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Semenzato.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Governo una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento.*

**5.100.** Il Governo.

ART. 6.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli;*

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici. ».*

- 6.12.** *(Nuova formulazione)* Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

## ALLEGATO 2

**DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474  
Governo.**

**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE**

ART. 5.

*All'emendamento 5.100, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Campania individua le risorse, tra quelle risultanti disponibili in esito alle attività di cui al primo periodo, da destinare al Comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione per l'anno 2024 delle medesime

gallerie. Per l'espletamento delle attività di cui al secondo periodo, il Comune di Pozzuoli può avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, di ANAS S.p.a. I relativi oneri, da porre a carico del quadro economico degli interventi, non possono superare la quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

**0.5.100.4.** *(Proposta di nuova formulazione)* Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

## ALLEGATO 3

**DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474  
Governo.**

**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*all'alinea, primo periodo, le parole: « Codice della protezione civile » sono sostituite dalle seguenti: « codice della protezione civile, » e le parole: « idrogeologica vulcanica » sono sostituite dalle seguenti: « idrogeologica, vulcanica »;*

*alla lettera b), la parola: « finalizzato » è sostituita dalla seguente: « finalizzata »;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: « centri competenza » sono sostituite dalle seguenti: « centri di competenza »;*

*al comma 3:*

*alla lettera b), le parole: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale » e le parole: « ed è resa pubblica ai sensi di quanto previsto » sono sostituite dalle seguenti: « nell'osservanza di quanto previsto »;*

*alla lettera d), le parole: « in ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « in regime ordinario »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, dopo le parole: « e le politiche del mare » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al terzo periodo, le parole: « una dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « una di personale dirigenziale », le parole: « unità di personale non dirigenziale, selezionati » sono sostituite dalle seguenti: « di personale non dirigenziale, selezionate » e*

*le parole: « ad un massimo » sono sostituite dalle seguenti: « al numero massimo »;*

*al nono periodo, le parole: « oltre le » sono sostituite dalle seguenti: « cui possono aggiungersi le ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 2, la parola: « Volontariato » è sostituita dalla seguente: « volontariato »;*

*al comma 3, primo periodo, la parola: « euro » è sostituita dalle seguenti: « di euro ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: « conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri » sono sostituite dalle seguenti: « conoscenze relative alla pericolosità elaborate dai centri »;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « e strumentali vigenti » sono sostituite dalle seguenti: « , finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole: « Campania, coordina » sono sostituite dalle seguenti: « Campania coordina ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), dopo le parole: « di personale a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « , comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico », la parola: « aperta » è sostituita dalla seguente: « funzionante » e le parole: « , prevedendo anche*

figure professionali specialistiche in tema di rischio sismico e vulcanico», introdotte dall'emendamento 6.11, sono soppresse;

alla lettera c), le parole: « alla popolazione » sono sostituite dalle seguenti: « della popolazione »;

al comma 3, le parole: « in termini » sono sostituite dalle seguenti: « con procedure » e le parole: « di quanto previsto dall'articolo 140 del » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al »;

al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro

il limite massimo complessivo di 50.000 euro » e, al secondo periodo, le parole: « , entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro » sono soppresse;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « di 50.000 euro » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 7:

al comma 2, le parole: « di parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « di conto capitale » e le parole: « relativamente alle misure di mitigazione » sono sostituite dalle seguenti: « , relativamente alle misure di mitigazione, ».

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Pasquale D'Anzi, e del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Vito Di Santo, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada (C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 347 Casu, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto, C. 1435 Governo e C. 1483 Gianassi) ...

106

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 novembre 2023.*

**Audizione, in videoconferenza, del Direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Pasquale D'Anzi, e del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Vito Di Santo, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada (C. 41 Brambilla,**

**C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 347 Casu, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto, C. 1435 Governo e C. 1483 Gianassi).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.30.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla professione di guida turistica. C. 469 Dori e C. 1556 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	107
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	107
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. C. 1341 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative 6.0100, 9.0101, 13.100 e 20.0100 dei relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	114
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	113
ERRATA CORRIGE .....	113

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 novembre 2023 – Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

#### Disposizioni sulla professione di guida turistica.

**C. 469 Dori e C. 1556 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede referente del dis-

egno di legge C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e dell'abbinata proposta C. 469 Dori, recante disciplina della professione di guida turistica.

Ricorda che l'esame è stato avviato nella seduta del 23 novembre scorso con lo svolgimento della relazione da parte del relatore on. Caramanna, e avverte che, concorde la Commissione, sarà adottato quale testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge C. 1556.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda altresì che la scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative è fissata a giovedì 30 novembre alle ore 12.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che l'esame è stato avviato nella seduta del 21 novembre scorso con lo svolgimento della relazione da parte della relatrice on. Andreuzza.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda altresì che la scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative è fissata a venerdì 1° dicembre alle ore 12.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.**

**C. 1341 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati alcuni subemendamenti all'emendamento 13.100 a firma dei relatori (*vedi allegato 1*).

Al riguardo segnala che devono ritenersi inammissibili il subemendamento Caso 0.13.100.1, limitatamente alla parte consequenziale, laddove sopprime interamente l'articolo 14, nonché il subemendamento Di Sanzo 0.13.100.24 che stanziava fondi per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

Ricorda che i relatori hanno presentato gli articoli aggiuntivi 6.0100 e 20.0100 e che alla scadenza del termine delle ore 13 sono stati presentati 2 subemendamenti, all'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori, che devono ritenersi ammissibili (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 9.0101 (*vedi allegato 1*), il cui termine per la presenta-

zione di subemendamenti è fissato alle 18 di oggi.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sui lavori della Commissione chiede, al fine di conoscere la presumibile organizzazione dei lavori, se i relatori e il rappresentante del Governo siano nelle condizioni di esprimere i pareri su tutte le proposte emendative ancora da esaminare, anche al fine di fornire le opportune informazioni ai colleghi deputati interessati delle altre Commissioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che a parte le proposte emendative relative all'articolo 13, che restano per il momento accantonate, si procederà all'esame delle altre proposte emendative accantonate, a partire da quella riferita all'articolo 4.

Invita quindi il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri sulla proposta emendativa accantonata Romano 4.23.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti al ritiro dell'emendamento Romano 4.23, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) accogliendo l'invito dei relatori ritira l'emendamento Romano 4.23.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative accantonate relative all'articolo 15. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare gli identici emendamenti Peluffo 15.1 e Ben-

zioni 15.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Peluffo 15.1, Benzoni 15.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative accantonate relative all'articolo 19. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Pavanelli 19.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati in identico testo come in allegato, sugli emendamenti Orfini 19.2, Mollicone 19.3, Squeri 19.4 e sugli identici emendamenti Peluffo 19.5 e Andreuzza 19.6 (*vedi allegato 2*).

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento Ascani 19.7, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati in identico testo come in allegato, sugli emendamenti Orrico 19.8, Mollicone 19.10 e Orfini 19.11 (*vedi allegato 2*).

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Ascani 19.12, 19.13, 19.15 e 19.16, gli identici emendamenti Benzoni 19.17 e Peluffo 19.18, gli identici emendamenti Benzoni 19.20 e Peluffo 19.21, nonché gli emendamenti Ascani 19.23, Orfini 19.24, 19.25 e 19.26, e Orrico 19.27, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Emma PAVANELLI (M5S) chiede una breve sospensione dei lavori al fine approfondire i contenuti delle riformulazioni proposte dai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, concorde la Commissione sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 13.40.**

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 19.1 chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di mutare il parere espresso su di esso, dichiarandosi altrimenti stupita, visto che alle imprese culturali e creative la dimensione digitale non è affatto estranea. Sottolinea, al contrario, che non solo la creatività può essere espressa in forme digitali ma che nel nostro Paese sono moltissime le imprese culturali e creative che operano digitalmente, e con apprezzati risultati, rimarcando altresì che la loro attività in tali modalità interessano i più svariati settori produttivi. Evidenzia, ad esempio, che anche il Ministero del turismo promuove l'Italia nel mondo giovandosi della dimensione digitale. Ritiene, infine, che un Paese moderno non può certo agire diversamente.

Il viceministro Valentino VALENTINI fa presente che il parere espresso dipende dal fatto che l'articolo del provvedimento oggetto di emendamento fa riferimento ad una definizione della creatività del tutto generale, includendovi ogni sua forma e quindi ricomprendendovi anche la dimensione digitale.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 19.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione degli emendamenti Orfini 19.2, Mollicone 19.3, Squeri 19.4 e sugli identici emendamenti Peluffo 19.5 e Andreuzza 19.6 in identico testo.

La Commissione approva gli emendamenti Orfini 19.2 (*Nuova formulazione*), Mollicone 19.3 (*Nuova formulazione*), Squeri 19.4 (*Nuova formulazione*), Peluffo 19.5

(Nuova formulazione), e Andreuzza 19.6 (Nuova formulazione), riformulati in identico testo (vedi allegato 2).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che i deputati Peluffo e Gnassi hanno sottoscritto gli emendamenti Ascani 19.7, 19.12, 19.13, 19.15, 19.16 e 19.23.

La Commissione respinge l'emendamento Ascani 19.7.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione degli emendamenti Orrico 19.8, Mollicone 19.10 e Orfini 19.11 in identico testo.

La Commissione approva gli emendamenti Orrico 19.8 (Nuova formulazione), Mollicone 19.10 (Nuova formulazione) e Orfini 19.11 (Nuova formulazione), riformulati in identico testo (vedi allegato 2).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascani 19.12, 19.13, 19.15 e 19.16, gli identici emendamenti Benzoni 19.17, Peluffo 19.18, gli identici emendamenti Benzoni 19.20, Peluffo 19.21, nonché gli emendamenti Ascani 19.23, Orfini 19.24, 19.25 e 19.26 e Orrico 19.27.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa quindi all'esame della proposta emendativa accantonata riferita all'articolo 20. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri sull'articolo aggiuntivo accantonato Di Mattina 20.03.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Di Mattina 20.03.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Di Mattina 20.03 (vedi allegato 2).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte quindi che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative accantonate riferita all'articolo 23. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, propone di confermare l'accantonamento dell'emendamento Cavo 23.14 mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Caramanna 23.03, a condizione che sia riformulato come in allegato (vedi allegato 2).

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Cavo 23.14 resta accantonato.

Gianluca CARAMANNA (FDI) ringraziando i relatori e il Governo, dichiara di accogliere la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 23.03.

Emma PAVANELLI (M5S) osserva che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Caramanna 23.03, anche come riformulato, risulterebbe certamente utile ai consolati in funzione del rafforzamento del turismo verso l'Italia. Sottolinea, tuttavia, che sono anche note le difficoltà degli italiani che all'estero non si vedono fornire adeguati servizi consolari per la scarsità delle risorse ivi impiegate. Pertanto annuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo.

Gianluca CARAMANNA (FDI) ritiene importante quanto recato dall'articolo aggiuntivo a sua firma 23.03 in quanto nei consolati italiani, soprattutto dopo la pandemia Covid-19, si è notevolmente assottigliata la quantità di risorse umane di talché non si riesce a dare risposta alla richiesta di visti turistici e quindi a realizzare uno

strategico interesse economico nazionale. Invita a considerare che è un errore sottostimare la domanda di turismo verso l'Italia di grandi Paesi come, ma è solo un esempio, l'India. Sottolinea, poi, che le risorse aggiunte potranno alleggerire il carico di lavoro attuale dei consolati che avranno maggiore possibilità di fornire servizi più adeguati ai cittadini italiani all'estero. In tal senso crede che la sua proposta emendativa non sia diretta a giovare alla sola finalità turistica.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Caramanna 23.03 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte quindi che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative accantonate riferita all'articolo 25. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare gli identici emendamenti Boschi 25.1 e Pavanelli 25.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Caramanna 25.3 e sull'emendamento Toccalini 25.4 a condizione che sia riformulati in identico testo dell'emendamento Caramanna 25.3.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento Di Sanzo 25.5, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Squeri 25.6 a condizione che sia così riformulato: « *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.* ».

Infine, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Di Sanzo 25.8, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione dell'emendamento Toccalini 25.4 in identico testo all'emendamento Caramanna 25.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Boschi 25.1, Pavanelli 25.2 e approva gli emendamenti Caramanna 25.3) e Toccalini 25.4 (*Nuova formulazione*) in identico testo (vedi allegato 2).

Nicola CARÈ (PD-IDP), illustra l'emendamento Di Sanzo 25.5, di cui è cofirmatario, sottolineando la necessità di sostituire l'ente certificatore previsto nell'articolo 25 con Unioncamere e, specificamente, attraverso il marchio « Ospitalità italiana nel Mondo » in quanto, per diretta e lunga esperienza, i soggetti che esprimono la cucina italiana all'estero già conoscono tale certificazione e fanno comune affidamento al sistema delle Camere di commercio all'estero. Chiede quindi che relatori e Governo vogliano mutare il parere contrario espresso.

Emma PAVANELLI (M5S) associandosi alla richiesta testé avanzata, ricorda che anche nel corso delle audizioni svolte era emersa tale esigenza. Evidenzia che è già presente un ente certificatore che verifica l'italianità dei ristoranti all'estero e ritiene che quanto previsto nel provvedimento disegni un sistema di tutela dell'italianità piuttosto debole e soggetto a possibili comportamenti opportunistici nel periodo che intercorre tra il rilascio della certificazione e il suo rinnovo. Ritiene che, al contrario, l'emendamento Di Sanzo 25.5, confermando un sistema già conosciuto e apprezzato, possa aiutare effettivamente i veri ristoranti italiani all'estero.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) ritiene che sarebbe utile una fattiva interlocuzione con il Governo per conoscere le ragioni che sostengono il parere contrario espresso. Evidenzia, infatti, che l'esperienza di questi anni si è rivelata positiva e si chiede quindi perché si debba

rinunciarvi e mettere in modo un nuovo meccanismo, peraltro a pagamento.

Il viceministro Valentino VALENTINI fa presente che l'ente certificatore potrà essere proposto da Unioncamere, mentre la proposta emendativa è più restrittiva.

Nicola CARÈ (PD-IDP), rimarca che quanto previsto nel testo del provvedimento rischia seriamente di creare confusione presso le imprese in questione che invece, al momento, conoscono già un sistema e ne hanno fiducia.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) chiede quindi ai relatori e al rappresentante del Governo l'accantonamento della proposta emendativa Di Sanzo 25.5 per una riflessione aggiuntiva in vista di una possibile riformulazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, concorde il relatore Giovine e il rappresentante del Governo, accantona gli emendamenti Di Sanzo 25.5 e Squeri 25.6.

Nicola CARÈ (PD-IDP), illustra l'emendamento Di Sanzo 25.8, di cui è cofirmatario, sottolineando che esso è volto a puntare sulla consapevolezza delle valenze distintive del *made in Italy* dei mercati e dei consumatori internazionali, piuttosto che su argomenti basati su una inefficace coercizione. In tal senso l'emendamento punta sulla formazione e sull'informazione relativa ai nostri prodotti agroalimentari, tutelando e promuovendone la diffusione.

La Commissione respinge l'emendamento Di Sanzo 25.8.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, concorde il rappresentante del Governo, avverte che resta per il momento accantonato l'articolo aggiuntivo Bicchielli 30.02.

Avverte quindi che la Commissione passa all'esame della proposta emendativa accantonata riferita all'articolo 42. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri sul-

l'articolo aggiuntivo accantonato Romano 42.01.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti al ritiro dell'articolo aggiuntivo Romano 42.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) accogliendo l'invito dei relatori ritira l'articolo aggiuntivo Romano 42.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.20.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte quindi che la Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori e dei relativi subemendamenti. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri sulle predette proposte emendative.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sui subemendamenti Benzoni 0.6.0100.1 e Boschi 0.6.0100.2, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.0100 a firma dei relatori.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere contrario sui subemendamenti Benzoni 0.6.0100.1 e Boschi 0.6.0100.2 e favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Benzoni 0.6.0100.1 e Boschi 0.6.0100.2 e approva l'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte quindi che la Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 20.0100 dei relatori. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri sulla predetta proposta emendativa.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 20.0100 a firma dei relatori.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime favorevole sull'articolo aggiuntivo 20.0100 dei relatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 20.0100 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 28 novembre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 206 del 23 novembre 2023, a pagina 174 prima colonna, quinta riga, la parola « Governo » è sostituita dalle seguenti « dei relatori ».

## ALLEGATO 1

**Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. C. 1341 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE 6.0100, 9.0101, 13.100 E 20.0100 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

## ART. 6.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
6.0100

*Al comma 2 dopo le parole: « valenza nazionale » aggiungere le seguenti: « , in particolare i Marchi Storici iscritti al Registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ».*

**0.6.0100.1.** Benzoni.

*Sopprimere il comma 3*

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole: « di cui ai commi 2 e 3 » con le seguenti: « di cui al comma 2 ».*

**0.6.0100.2.** Boschi, Benzoni.

*Nel titolo II, capo I, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

## Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale)*

1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività in-

dicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.

2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.

3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.

5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

**6.0100.** I Relatori.

## ART. 9.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

## Art. 9-bis.

*(Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto)*

1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di

euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere ».

**9.0101.** I Relatori.

## ART. 13.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13.100 DEI RELATORI

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 1, sostituire le parole da:* è istituito *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è introdotta l'opzione made in Italy nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente:* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione «made in Italy» di cui al comma 1, mediante integrazione della disciplina del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, secondo i seguenti criteri;

*sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6;*

*alla rubrica, sostituire la parola:* Liceo *con le seguenti:* Istituto superiore.

sopprimere l'articolo 14.

**0.13.100.1.** Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 1, sostituire le parole:* dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 *con le seguenti:* degli istituti tecnici industriali di cui all'articolo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole:* da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *con le seguenti:* da emanare ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 *e le parole:* decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 *con le seguenti:* al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

*sostituire il comma 3 con i seguenti:* 3. Per l'attuazione del regolamento di cui al comma 2, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.

*3-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

*sopprimere i commi 4, 5 e 6;*

*alla rubrica sostituire le parole:* Liceo *con le seguenti:* l'Istituto tecnico industriale.

**0.13.100.2.** Manzi, Peluffo, Orfini, Beruto.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, dopo le parole:* decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, *aggiungere le seguenti:* e nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lettera a) della legge 197 del 29 dicembre 2022, nonché.

**0.13.100.3.** Cavo.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera a), dopo le parole:* competenze *aggiungere le seguenti:* digitali e.

*Conseguentemente:*

*alla medesima lettera a):*

*dopo le parole:* alle scienze matematiche, fisiche *aggiungere le seguenti:* , tecnologiche;

*aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche attraverso l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche;

*alla lettera e), dopo le parole:* dell'apprendimento integrato *aggiungere le seguenti:* delle competenze digitali e;

*alla lettera h), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

*4-bis) strumenti digitali tecnologicamente innovativi.*

**0.13.100.4.** Colombo, Maerna, Schiano Di Visconti.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera a), dopo le parole:* scienze matematiche, *aggiungere le seguenti:* merceologiche,.

*Conseguentemente, all'Allegato A, aggiungere il seguente insegnamento obbligatorio:* Merceologia.

**0.13.100.5.** L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera a), dopo le parole:* scienze

matematiche, fisiche *aggiungere le seguenti*: , tecnologiche, ingegneristiche.

*Conseguentemente:*

*alla lettera b):*

*dopo le parole: competenze aggiungere le seguenti: digitali e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche e del commercio digitale;*

*alla lettera e), dopo le parole: dell'apprendimento integrato aggiungere le seguenti: delle competenze digitali e;*

*alla lettera h):*

*dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 3-bis) tecniche e strategie per la promozione e la vendita dei prodotti del made in Italy attraverso i canali del commercio digitale;*

*dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 4-bis) strumenti digitali tecnologicamente innovativi.*

**0.13.100.6.** Squeri.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici del settore economico (Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo), dell'istituto professionale ad indirizzo « Industria e artigianato per il Made in Italy » e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni, che rilasciano qualificazioni connesse ai settori produttivi del made in Italy;*

**0.13.100.7.** Benzoni, Grippo, Manes.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: , attraverso il potenziamento fino alla fine della lettera.*

\* **0.13.100.9.** Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.

\* **0.13.100.8.** Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

\* **0.13.100.10.** Benzoni, Grippo, Manes.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

*4-bis) metodi e strategie per la produzione di beni sostenibili.*

**0.13.100.11.** L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

**0.13.100.12.** Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 3, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e.*

**0.13.100.13.** Boschi, Benzoni, Giachetti.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono individuate, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, le classi di concorso relative agli insegnamenti del percorso di cui al comma 1, in coerenza con le competenze, abilità e conoscenze definite al comma 2.*

**0.13.100.14.** Boschi, Benzoni, Giachetti.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

*4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi liceali del « made in Italy » di cui al comma 1, secondo il quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento definiti*

dal regolamento di cui al comma 2. L'attivazione dei percorsi liceali del «*made in Italy*» avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e senza esuberi di personale ATA e docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-*bis*. In via transitoria, per il solo anno scolastico 2024/2025, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «*made in Italy*» può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in luogo della costituzione, presso le medesime istituzioni, di classi prime della citata opzione economico sociale, ferma restando la prosecuzione, ad esaurimento, per le relative classi successive alla prima. La richiesta avviene previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del primo biennio di cui all'Allegato A) della presente legge, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**0.13.100.15.** Sasso, Andreuzza, Toccalini, Di Mattina, Barabotti.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: possono essere attivati con le seguenti: è facoltà delle regioni attivare.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo:*

*sostituire le parole: e contestualmente con la seguente: salvaguardando;*

*dopo le parole: 15 marzo 2010, n° 89 aggiungere le seguenti: che in caso di attivazione dei percorsi liceali del «made in Italy» da parte delle regioni;*

*dopo le parole: confluisce nei percorsi liceali del made in Italy aggiungere le seguenti: , mantenendo la propria autonomia didattica.*

**0.13.100.16.** Manes.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: dall'anno scolastico 2025/2026.*

**0.13.100.17.** Boschi, Benzoni, Giachetti.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e contestualmente fino alla fine del periodo.*

\* **0.13.100.18.** Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.

\* **0.13.100.19.** Boschi, Benzoni, Giachetti.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**0.13.100.20.** Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 5, dopo le parole: e la Regione aggiungere le seguenti: nel caso la stessa opti per tale offerta formativa.*

**0.13.100.21.** Manes.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Nell'ambito della formazione obbligatoria di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 15 luglio 2015, n. 107 e in collaborazione con la Scuola di alta formazione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 i docenti assegnati ai percorsi di cui al comma 1 svolgono prioritariamente attività forma-

tiva finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze didattiche e metodologiche negli ambiti di nuova introduzione a seguito dell'attivazione di detto percorso, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 2, lettere *f*), *g*) ed *h*). Il personale docente assunto a tempo determinato, escluso quello impiegato per le supplenze brevi e saltuarie, può partecipare alle attività di cui al periodo precedente.

**0.13.100.22.** Boschi, Benzoni, Giachetti.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 6, dopo le parole: è oggetto aggiungere le seguenti:* al fine di definire le linee guida all'istituzione del percorso di cui all'articolo 1.

**0.13.100.23.** Manzi, Peluffo, Orfini, Beruto.

*All'emendamento 13.100 dei relatori, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Al fine di rafforzare gli interessi italiani e la diffusione del *made in Italy* all'estero, anche attraverso la percezione dell'identità e dell'immagine italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

**0.13.100.24.** Di Sanzo, Peluffo.

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

Art. 13.

*(Liceo del made in Italy)*

1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di

lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, è istituito il percorso liceale del *made in Italy*, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del « *made in Italy* » di cui al comma 1, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:

*a)* prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline;

*b)* sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

*c)* promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del *made in Italy*;

*d)* prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del qua-

dro comune europeo di riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, per la seconda lingua;

e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS *Academy* e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del *made in Italy*, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

h) prevedere l'acquisizione di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;

2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;

3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;

4) strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legi-

slazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.

4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del *made in Italy* di cui al comma 1 a partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy*, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del *made in Italy* avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del *made in Italy* può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, subordinatamente alla disponibilità delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle disponibili a legislazione vigente nonché all'assenza di esu-

beri di personale in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4.

6. Il percorso liceale del *made in Italy* di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali, le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO A  
(articolo 13, comma 5)

**PIANO DEGLI STUDI  
del  
LICEO DEL MADE IN ITALY**

	1° biennio	
	1° anno	2° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti		
Lingua e letteratura italiana	132	132
Storia e geografia	99	99

Diritto	99	99
Economia politica	99	99
Lingua e cultura straniera 1	99	99
Lingua e cultura straniera 2	66	66
Matematica*	99	99
Scienze naturali**	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66
Storia dell'arte	33	33
Religione cattolica o attività alternative	33	33
	891	891

\* con Informatica

\*\* Biologia, chimica, scienze della terra

**13.100.** I Relatori.

ART. 20.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librerie)*

1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librerie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di rielaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.

**20.0100.** I Relatori.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. C. 1341 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 6.

*Nel titolo II, capo I, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

## Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale)*

1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.

2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.

3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad utilizzare i marchi

di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.

5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

**6.0100.** I Relatori.

## ART. 19.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: codice civile, aggiungere le seguenti: nonché il lavoratore autonomo*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: ha per oggetto sociale esclusivo con le seguenti: svolge in via esclusiva*

\* **19.2.** *(Nuova formulazione)* Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

\* **19.3.** *(Nuova formulazione)* Mollicone, Caramanna.

\* **19.4.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Casasco, Polidori.

\* **19.5.** *(Nuova formulazione)* Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

\* **19.6.** *(Nuova formulazione)* Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Sono altresì qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente,

attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo.

**\*\* 19.8.** *(Nuova formulazione)* Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

**\*\* 19.10.** *(Nuova formulazione)* Mollicone, Caramanna.

**\*\* 19.11.** *(Nuova formulazione)* Orfini, Pelluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

#### ART. 20.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Creatori digitali)*

1. Ai fini del presente articolo, si definiscono « creatori digitali » gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.

2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

**20.03.** Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librerie)*

1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librerie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di rielaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.

**20.0100.** I Relatori.

#### ART. 23.

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

Art. 23-bis.

*(Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia)*

1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**23.03.** (Nuova formulazione) Caramanna.

ART. 25.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che offrono all'estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi con le seguenti: che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*al primo periodo, dopo le parole: italian sounding aggiungere le seguenti: sia nella preparazione delle pietanze che nell'impiego dei prodotti,*

*al secondo periodo, sopprimere le parole: di una tariffa approvata e e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione;*

*al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.*

\* **25.3.** Caramanna.

\* **25.4.** (Nuova formulazione) Toccalini, Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	125
---	-----

#### SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	130
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	143

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 Novembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI, indi del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.**

**C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 novembre 2023.

Tiziana NISINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di giovedì 23 novembre si è conclusa la fase degli interventi sul complesso degli emendamenti e che

nella seduta odierna, come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si passerà alle dichiarazioni di voto e alla votazione sulle proposte emendative, in modo da poter trasmettere il testo risultante dall'esame degli emendamenti alle Commissioni competenti in sede consultiva e quindi conferire il mandato alla relatrice al massimo entro le ore 15 di mercoledì 29 novembre 2023.

Ricorda, altresì, che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea per il seguito della discussione a partire da giovedì 30 novembre prossimo.

Avverte, quindi, che la Commissione passerà ora all'esame dell'emendamento Rizzetto 1.6, su cui è stato espresso il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo.

Avverte che possono intervenire in dichiarazione di voto sulle proposte emendative presentate solamente i componenti della Commissione o i sostituti dei predetti componenti.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nell'ul-

tima seduta i gruppi di opposizione hanno avanzato la richiesta di svolgere l'audizione della Ministra Calderone, richiesta che intendono rinnovare anche in questa fase.

Sottolinea come l'emendamento presentato dalla maggioranza stravolga del tutto il testo della proposta di legge all'esame della Commissione prevedendo un'ampia delega al Governo. Al riguardo ritiene sia necessario aprire un confronto nel merito con i rappresentanti del Governo anche al fine di approfondire alcune criticità presenti nella citata delega. Ricorda, inoltre, come i gruppi di opposizione hanno anche avanzato la richiesta di audire il presidente del CNEL che precedentemente aveva di fatto rifiutato di intervenire ritenendo che la sua posizione fosse stata ampiamente espressa nel documento approvato dal CNEL. Più in generale evidenzia come nel frattempo la situazione sia decisamente cambiata dal momento che il testo che la Commissione si accinge a licenziare per l'Assemblea conterrà una delega al Governo non prevista precedentemente.

Ribadisce, pertanto, la necessità di procedere all'audizione del presidente del CNEL sia per affrontare alcune rilevanti questioni di merito ma anche al fine di riconoscere un ruolo alle opposizioni.

Infine osserva come la discussione prevista nella seduta di oggi sia assai rilevante sul piano politico richiedendo quindi una pubblicità dei lavori diversa: al riguardo ritiene opportuno che la seduta si svolga presso la Sala del Mappamondo e che sia trasmessa in diretta sulla *web-tv* della Camera. Ribadisce pertanto l'opportunità che la Presidenza preveda un'organizzazione diversa dei lavori, fornendo le dovute risposte alle opposizioni su tutte le questioni poste.

Valentina BARZOTTI (M5S) desidera preliminarmente scusarsi per essere stata assente nelle sedute della scorsa settimana. Condivide quindi le considerazioni svolte dal collega Scotto circa la necessità di garantire la massima trasparenza ai lavori della Commissione data l'estrema delicatezza del tema all'esame.

Esprime stupore per il fatto che fino ad oggi non sia stata dato alcun seguito alle

richieste avanzate dalle opposizioni, dal momento che l'emendamento presentato dalla maggioranza supera del tutto il testo in esame prevedendo un'ampia delega al Governo.

Nel rilevare con rammarico l'assoluto silenzio della maggioranza durante tutte le sedute fin qui svolte dalla Commissione, stigmatizza il fatto che pur in presenza di richieste legittime da parte delle opposizioni non sia stata data alcuna risposta.

Ribadisce pertanto la necessità che vi sia da parte della maggioranza maggiore ascolto sulle numerose questioni problematiche emerse nonché la massima trasparenza dei lavori della Commissione anche cambiando l'aula in cui si sta svolgendo la seduta.

Dichiara, quindi, di condividere l'opportunità di svolgere le audizioni della Ministra Calderone e del Presidente del CNEL al fine di poter svolgere un dibattito nel merito delle questioni che derivano dalla presentazione del nuovo emendamento da parte della maggioranza. Stigmatizza, al riguardo, come non sia stato garantito un dialogo costruttivo con le opposizioni nonostante si tratti di una proposta di legge riservata in quota opposizione e che il testo stia per essere totalmente stravolto. Rileva, infine, che andrebbe superato il preannunciato contingentamento dei tempi della discussione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede alla Presidenza di sospendere i lavori della Commissione in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

Tiziana NISINI, *presidente*, fa presente come la presenza del Governo, in questa fase, non sia obbligatoria anche se opportuna.

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE), nel rilevare l'opportunità che il rappresentante del Governo sia presente in tutte le fasi dei lavori della Commissione, sottolinea l'evidente situazione assai svilente per i gruppi di opposizione dal momento che una proposta di legge rientrando nella quota riservata ai gruppi di opposizione verrà total-

mente stravolta dall'approvazione dell'emendamento presentato dalla maggioranza. Al riguardo si chiede se effettivamente ciò sia accettabile e se non sia piuttosto rintracciabile un limite alla possibilità di emendare un testo anche solo per una questione di correttezza istituzionale. Si chiede in particolare se non vi sia una forzatura anche dal punto di vista regolamentare e se vi siano precedenti in tal senso ritenendo come in questa fase sia evidente che si stia calpestando il diritto delle opposizioni di sottoporre all'esame dell'Assemblea il testo presentato senza eccessivi stravolgimenti. Condivide infine anche la necessità di garantire la massima trasparenza dei lavori anche cambiando l'aula.

Marco SARRACINO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Scotto ed in particolare la necessità di audire sia la Ministra Calderone che il presidente del CNEL al fine di valutare la delega contenuta nell'emendamento della maggioranza che presenta evidenti contraddizioni.

Ricorda, infatti, come l'interlocuzione con il CNEL sia avvenuta nello scorso mese di luglio in una situazione totalmente diversa rispetto a quella in cui si trova la Commissione nella seduta odierna. Condivide quindi le considerazioni critiche svolte dal collega D'Alessio sul metodo adottato, ritenendo che la maggioranza dovrebbe intervenire al fine di argomentare almeno nel merito le ragioni delle scelte che ha assunto.

Con riferimento al metodo adottato dalla Presidenza ricorda un brutto precedente su un'altra proposta di legge relativa al cosiddetto « voto dove vivo », provvedimento di cui non si sa più nulla. Evidenzia, al riguardo, la necessità che lo strumento della delega scelta in questa occasione non rappresenti l'ennesimo rinvio per non affrontare un tema di assoluta rilevanza per il Paese. Osserva, infine, come il fatto di svolgere le audizioni richieste dai gruppi di opposizione non debba necessariamente pregiudicare i tempi di esame del provvedimento condividendo altresì l'opportunità di garantire la più ampia partecipazione ai

lavori anche modificando l'aula per lo svolgimento dei lavori della Commissione.

Emiliano FOSSI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa agli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto evidenziando come la maggioranza stia sfuggendo al dibattito. Ripercorre quindi sinteticamente l'iter del provvedimento in esame su un tema che riguarda milioni di lavoratori ma che evidentemente ha creato non pochi problemi alla maggioranza.

Ricorda come il coinvolgimento del CNEL negli scorsi mesi abbia rappresentato una pagina indecorosa dei lavori parlamentari e che con la scelta di inserire una delega al Governo oggi la maggioranza compie un omicidio imperfetto del salario minimo.

Ribadisce, pertanto, come siano assolutamente legittime le richieste avanzate relative allo svolgimento dell'audizione della Ministra Calderone e del presidente del CNEL al fine di svolgere una discussione nel merito, invitando quindi la maggioranza a non sottrarsi al dibattito. Condivide, infine, anche la richiesta di spostare i lavori della Commissione presso la Sala del Mappamondo al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, pur non essendo una componente della Commissione dichiara di condividere le richieste avanzate dai colleghi che l'hanno preceduta circa l'opportunità di svolgere sia l'audizione della Ministra Calderone che dei rappresentanti del CNEL. Si chiede, più in generale, quali siano gli spazi di discussione garantiti alle opposizioni su una proposta di legge che è calendarizzata in Assemblea in quota opposizione. Ricorda, quindi, l'iter assai travagliato del provvedimento, con il tentativo della maggioranza di sopprimere il provvedimento, la successiva decisione di approvare in Assemblea una questione sospensiva al fine di rinviarne l'esame, la procedura di consultazione con il CNEL e oggi la presentazione di un emendamento che prevede un'ampia delega al Governo che si allontana di molto dal testo in esame.

Ritiene, pertanto, necessario che la Presidenza favorisca il più ampio dibattito ed

il confronto nel merito al fine di non scrivere un altro brutto precedente di lavori parlamentari.

Tiziana NISINI, *presidente*, invita la collega Scarpa a svolgere un intervento limitandosi all'ordine dei lavori senza entrare nel merito delle questioni.

Rachele SCARPA (PD-IDP) evidenzia la necessità di affrontare anche le questioni di merito che derivano dalle scelte della maggioranza. Al riguardo rileva come il metodo adottato rappresenti un continuo sgarbo nei confronti delle opposizioni e che la Presidenza debba garantire che la Commissione possa svolgere tutti gli approfondimenti necessari anche spostando i lavori della Commissione presso la Sala del Mappamondo al fine di consentire il più ampio dibattito.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo per un richiamo al Regolamento, senza per questo voler sindacare l'operato della Presidenza, ritiene opportuno che non si cerchi di ridurre gli interventi sull'ordine dei lavori che per definizione possono includere tutte le necessarie argomentazioni anche di merito senza doversi necessariamente limitare ad un intervento di carattere formale.

Francesco MARI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel dichiarare che farà il possibile per non entrare nel merito, ritorna sulla questione della delega al Governo rispetto alla quale nutre forti perplessità a maggior ragione dopo le considerazioni svolte dal collega D'Alessio. Nell'ipotizzare che le possibili argomentazioni della maggioranza si fondino sull'esistenza di precedenti analoghi, decide di assumere un rischio dichiarando che nel caso presente ci troviamo di fronte ad un inedito. Ricorda quindi che si tratta di una proposta iscritta nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione, rispetto alla quale la maggioranza avrebbe potuto scegliere la strada di controbattere nel merito gli argomenti delle minoranze, di modificare gli aspetti ritenuti più controversi o di respin-

gerla nella sua totalità. Rileva che al contrario la maggioranza ha ritenuto invece di operare una forzatura, prendendo la proposta delle opposizioni e trasformandola in una delega. Anticipando le eventuali obiezioni dei colleghi, rammenta che un'operazione simile è già avvenuta nel corso della legislatura, con la differenza tuttavia che in quel caso è stato almeno mantenuto l'obiettivo della proposta originaria, vale a dire quello di consentire l'esercizio del voto fuori sede, operando quindi una forzatura entro certi limiti. Evidenzia che nel caso del salario minimo si è fatta un'operazione diversa, dal momento che oltre a trasferire l'argomento dall'iniziativa parlamentare alla sede governativa, togliendo quindi all'opposizione ogni possibilità di intervenire nel confronto, se ne cambiano totalmente i contenuti. A suo parere si tratta quindi non di uno « scippo » ma di una fattispecie diversa e decisamente più grave, che opera una vera e propria sostituzione dell'oggetto, dal momento che nella delega al Governo non compare neanche uno degli elementi costitutivi della proposta originaria. In conclusione, considerando il fatto di una gravità inaudita e richiamando la richiesta dei colleghi di trasferirsi in una diversa aula, ritiene che bisognerebbe andare ben più lontano e ben più all'esterno della sala del Mappamondo.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce l'assoluta necessità di audire tanto la Ministra del lavoro Calderone quanto il presidente del CNEL Brunetta. Considera la scelta della maggioranza di trasformare per via emendativa una proposta delle opposizioni in una delega al Governo una prassi legittima dal punto vista regolamentare ma molto pericolosa sotto il profilo politico. Nel ricordare che i lavori della XI Commissione sono stati fin qui improntati alla serenità e al rispetto reciproco, dichiara che mai si sarebbe aspettato di vedere lo stesso presidente come capofila di una simile operazione. Pur con tutto il rispetto verso il ruolo del presidente, che dovrebbe tuttavia garantire per primi i diritti delle opposizioni, e considerando comunque legittima l'azione emendativa, preannuncia la totale

contrarietà dell'opposizione nell'eventualità che si voglia fare della scelta attuale un metodo di lavoro per il futuro. Considera evidente la gravità dell'azione della maggioranza, che avrebbe potuto sopprimere integralmente il testo della proposta oppure entrare nel merito, modificandone gli aspetti non condivisi e provando ad individuare una strada comune che avesse comunque l'obiettivo di fissare un salario minimo. Nel ricordare che l'Italia ha i salari più bassi nell'ambito dell'Unione europea e che a breve sarà comunque costretta a dare attuazione alla direttiva in materia di salario minimo, fa presente che con la loro scelta Governo e maggioranza allontanano ancora di più il nostro Paese dagli *standard* europei, oltre che ostacolare la piena attuazione degli articoli 36 e 39 della Costituzione. Nel richiamare l'impegno delle opposizioni fin dall'inizio della legislatura in favore del salario minimo e lo sforzo di sintesi per arrivare ad un testo unitario, aggiunge che ciò che non viene garantito dal Parlamento, i lavoratori proveranno ad ottenerlo per via giudiziaria. Ritenendo privo di credibilità un Parlamento che non riesce a dare risposta ai 3,5 milioni di lavoratori sotto la soglia di povertà, ribadisce la richiesta di audire la Ministra Calderone e più ancora il Presidente Brunetta, al fine di conoscere gli orientamenti del CNEL sui contenuti della delega al Governo. Sulla base dei labili contenuti della delega, teme che l'intenzione reale sia quella di introdurre le gabbie salariali, tradendo nuovamente i cittadini meridionali, di non fissare una soglia minima e di ridimensionare il potere contrattuale dei sindacati, facendo riferimento ai contratti collettivi più applicati. Nel ricordare a tale proposito che in alcuni settori, quale quello dei servizi fiduciari, i contratti più applicati prevedono una retribuzione oraria di 5 euro, manifesta il proprio sconforto per la scelta della maggioranza sottolineando che si sta perdendo l'occasione di dare una risposta ai bisogni del Paese.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori, ritenendo possibile grazie a qualche suggerimento dare

ordine ai lavori della Commissione, fin qui a suo avviso decisamente disordinati. Considerando del tutto evidente che l'emendamento a prima firma Rizzetto è stato scritto in fretta e male, con diversi limiti di natura tecnica, invita i presentatori a ritirarlo e a modificarne il testo. Evidenzia in primo luogo che con l'emendamento in questione si fa un uso distorto dello strumento della delega al Governo, in quanto essa è priva dei necessari principi direttivi su larga parte della materia e si limita ad enunciare degli obiettivi, senza precisare la direzione dell'azione di riforma che si intende mettere in campo. In secondo luogo fa presente che alla prevista introduzione di strumenti di incentivazione non fa riscontro nel testo la necessaria copertura finanziaria. Invita dunque la maggioranza a sospendere l'esame e a svolgere un supplemento di riflessione, chiedendo che se proprio delega deve essere, nonostante l'inopportunità di ricorrere a tale strumento su una materia così delicata, almeno la si introduca con un emendamento della relatrice o del Governo, in modo da consentire ai deputati di contribuire, attraverso la presentazione di subemendamenti. Aggiungendo che l'ordine dei lavori trarrebbe vantaggio anche dall'espressione del parere dei colleghi di maggioranza su un emendamento nato nelle segrete stanze, si associa alla richiesta di audire la Ministra Calderone e il Presidente Brunetta. Se si vuole procedere in maniera ordinata a suo avviso è infatti indispensabile supplire alle carenze del dibattito e all'impossibilità di modificare il testo dell'emendamento di maggioranza acquisendo dalla Ministra gli elementi basilari che mancano nella delega al Governo. Ritenendo dunque dovuta l'audizione della Ministra al fine di apprendere come si appresta ad esercitare la delega, considera ancor più delicata la questione relativa al CNEL, sottolineando che si tratta di un interlocutore di rilievo il cui corposo lavoro in materia è stato completamente ignorato per scelta del Governo e della maggioranza. Con riguardo alla seconda delega attribuita al Governo, suppone che la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra imprese ed Enti pubblici in materia di retri-

buzioni e contrattazione collettiva prevista dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1-bis dell'emendamento Rizzetto 1.6 sia volta anche a comprendere quali siano i contratti collettivi più applicati. Nel ricordare che la normativa vigente fa invece riferimento ai contratti collettivi maggiormente rappresentativi, considera questo un elemento cruciale e delicatissimo dal momento che si rischia lo stravolgimento del ruolo delle parti sociali. Considerando il richiamo ai « contratti collettivi più applicati » un concetto astruso e pericolosissimo, ritiene che in particolare su tale aspetto il CNEL potrebbe contribuire a riempire di contenuto la delega, anche alla luce della mole di dati da esso detenuta, spiegando in che direzione essa potrebbe orientarsi. Evidenza che la maggioranza da un alto affossa una proposta ben articolata delle opposizioni e dall'altro introduce una delega evanescente e pericolosa, in grado di destrutturare la contrattazione rappresentativa e di deformare le relazioni tra le parti sociali. Invita quindi la maggioranza a riflettere sulla scelta drammatica che sta per compiere, togliendo alle organizzazioni sindacali la possibilità di intervenire nella contrattazione, sollecitando un chiarimento da parte dei colleghi nel caso in cui le sue conclusioni fossero errate.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 Novembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.*

**La seduta comincia alle 19.25.**

**Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.**

**C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta odierna.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta odierna sono stati svolti numerosi interventi sull'ordine dei lavori che sono entrati anche nel merito del provvedimento e che nella presente seduta odierna, come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si passerà alle dichiarazioni di voto e alla votazione sulle proposte emendative, in modo da poter trasmettere il testo risultante dall'esame degli emendamenti alle Commissioni competenti in sede consultiva e quindi conferire il mandato alla relatrice al massimo entro le ore 15 di mercoledì 29 novembre 2023.

Ricorda che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea per il seguito della discussione a partire da giovedì 30 novembre prossimo e che, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, il procedimento in sede referente dovrebbe concludersi almeno quarantotto ore prima della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Da ciò consegue l'esigenza di trasmettere quanto prima il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva per poi – acquisiti tali pareri – conferire il mandato alla relatrice entro i termini imposti dal calendario dell'Assemblea.

Fa presente che si passa quindi all'esame dell'emendamento Rizzetto 1.6, su cui è stato espresso il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, chiedendo se vi siano interventi per dichiarazione di voto. Ricorda che possono intervenire in dichiarazione di voto sulle proposte emendative presentate solamente i componenti della Commissione o i sostituti dei predetti componenti.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori ribadendo le richieste avanzate dal suo gruppo in merito allo svolgimento di alcune audizioni nella precedente seduta, chiedendo alla presidenza di fornire le risposte alle questioni poste.

Walter RIZZETTO, *presidente*, rispondendo alle questioni poste dal deputato Scotto relative allo svolgimento di alcune audizioni, informa la Commissione che data la ristrettezza dei tempi ritiene che queste non si possano svolgere nei tempi previsti evidenziando come fino alla seduta odierna abbia consentito lo svolgimento di un ampio confronto senza ricorrere al contingentamento dei tempi.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede alla presidenza di chiarire se ha ritenuto di invitare la Ministra Calderone in audizione come richiesto più volte dai gruppi di opposizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, informa la Commissione di aver sentito per le vie brevi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è stato informato del fatto che la Ministra Calderone nella giornata di oggi è stata coinvolta nell'incontro con i sindacati sulla manovra economica. In ogni caso, al fine di assicurare il rispetto dei tempi stabiliti nell'ufficio di presidenza circa la conclusione dell'esame del provvedimento, ha ritenuto di non poter accedere alle richieste avanzate dai gruppi di opposizione.

Valentina BARZOTTI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori rinnova la richiesta di poter ampliare il circuito chiuso anche agli esterni data la rilevanza dei temi in discussione e l'esigenza di garantire la massima trasparenza dei lavori della Commissione. Si associa quindi alla richiesta ribadita dal collega Scotto circa l'opportunità di svolgere alcune audizioni prima di procedere alla votazione degli emendamenti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ribadisce come già chiarito in più occasioni che la

sede referente non prevede una pubblicità dei lavori diversa dal circuito chiuso.

Emiliano FOSSI (PD-IDP) come già richiesto nella seduta pomeridiana ritiene che la Commissione dovrebbe proseguire i suoi lavori presso la Sala del Mappamondo al fine di garantire un più ordinato svolgimento dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente* apprezze le circostanze non ritiene vi siano i presupposti per prevedere che i lavori della Commissione proseguano in un'altra sala.

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

Chiede quindi se vi siano interventi in dichiarazione di voto ricordando che possono intervenire solo i componenti della Commissione ovvero i loro sostituti.

Francesco MARI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Rizzetto 1.6, giudica del tutto impraticabile che la maggioranza possa stravolgere il testo di una proposta di legge in quota opposizione prevedendo una delega al Governo che oltretutto tradisce lo spirito della proposta di legge in esame.

Entrando nel merito del provvedimento segnala come a differenza delle proposte di legge in esame sulle quali anche gli Uffici hanno potuto elaborare un confronto sinottico circa i contenuti questa volta non sia possibile mettere a confronto nel merito il testo dell'emendamento della maggioranza con quello della proposta di legge in esame.

Ricorda, al riguardo, come la proposta di legge prevedesse tre punti cardine relativi rispettivamente all'istituzione del salario minimo legale, alla tutela della contrattazione nazionale e alla tutela della rappresentanza delle organizzazioni maggiormente rappresentative.

Osserva quindi come nessuno di questi elementi fondanti sia presente nel testo dell'emendamento che al contrario prevede una delega al Governo che evidentemente produce un effetto contrario anche sulla contrattazione di secondo livello. Ritiene che la scelta della maggioranza rappresenti

sostanzialmente un atto di pirateria a beneficio dei cosiddetti « sindacati pirata ».

Con riferimento ai previsti principi di delega ritiene che siano in effetti già scritti i contenuti dei decreti attuativi e che siano così capovolti gli obiettivi della proposta di legge a cominciare dal diritto di partecipazione dei lavoratori. Si tratta, a suo giudizio, di un colpo mortale alla contrattazione nazionale senza oltretutto prevedere lo strumento di tutela del salario minimo legale per i lavoratori, scelta che certamente indebolisce il ruolo dei sindacati. Ritiene pertanto che la maggioranza si ponga quindi contro i lavoratori, contro le organizzazioni sindacali e contro la contrattazione nazionale.

Valentina BARZOTTI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori ribadisce la richiesta di spostare i lavori della commissione presso la Sala del Mappamondo anche per scongiurare il rischio di nuovi contagi dal momento che si sta assistendo a un notevole aumento dei casi di infezione da COVID-19.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) insiste affinché la Presidenza consenta il proseguimento dei lavori della Commissione presso la Sala del Mappamondo al fine di consentire la partecipazione a tutti i deputati che intendano farlo fermo restando che saranno rispettati gli accordi assunti sul fatto che potranno intervenire solo i componenti della Commissione e i loro sostituti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, apprezze le circostanze non ritiene di accedere alla richiesta formulata circa il trasferimento della Commissione presso la Sala del Mappamondo. In particolare osserva come al momento sono presenti sia alcuni componenti della Commissione sia i loro sostituti come ad esempio i colleghi Orlando e Fossi.

Andrea ORLANDO (PD-IDP) intervenendo per fatto personale osserva come sia diritto di tutti i deputati di partecipare alle sedute delle Commissioni indipendenti

dalla possibilità di intervenire nel dibattito.

Walter RIZZETTO, *presidente*, conferma la decisione della presidenza di proseguire i lavori presso l'aula della XI Commissione.

Andrea ORLANDO (PD-IDP) desidera innanzitutto ringraziare i colleghi che gli consentono di intervenire in una situazione davvero complessa certamente più triste del solito. Ripercorre quindi brevemente l'iter del provvedimento in esame ritenendo come la maggioranza abbia scelto certamente uno strumento raffinato al fine di aggirare l'opinione pubblica: si tratta in realtà di un'operazione contro l'opposizione dal momento che la ratio e lo spirito della proposta di legge originaria sono di fatto travolti; si tratta a suo giudizio anche di un'operazione contro le parti sociali dal momento che il modello di contrattazione nazionale adottato nel testo dell'emendamento rappresenta una riscrittura della storia delle relazioni industriali.

Al riguardo ritiene che la maggioranza abbia intrapreso una direzione opposta al cosiddetto « patto della fabbrica » che certamente tutelava la rappresentanza dei lavoratori. Al contrario le scelte di oggi sono a favore dei cosiddetti sindacati maggiormente diffusi, concetto che ritiene evidentemente pericoloso. Invita quindi il Governo ed in particolare il collega Durigon ad un supplemento di riflessione ritenendo che il Governo con tale scelta stia andando contro la Costituzione materiale relativa alle relazioni industriali.

Si tratta a suo giudizio di un grave strappo contro le parti sociali soprattutto sul versante della contrattazione nazionale negando in sostanza tutto ciò che la maggioranza ha sostenuto fino ad oggi.

Più in generale rileva come la mancata istituzione di un salario minimo legale rappresenta una scelta ancora più grave se si riflette sulla congiuntura economica che vede il tasso di inflazione al 14 per cento, congiuntura economica che richiederebbe quindi lo strumento del salario minimo che per essere almeno dignitoso non può essere inferiore a nove euro.

Osserva, inoltre, come il momento storico in atto sia particolarmente difficile essendo oltretutto caratterizzato dal cosiddetto « inverno demografico » del mondo del lavoro caratterizzato dall'estrema difficoltà di trovare lavoratori sia italiani che stranieri.

Richiama inoltre la questione dell'impatto delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, contesto assolutamente nuovo che certo non viene assolutamente preso in considerazione.

Giudica, inoltre, assai grave anche la totale mancanza di attenzione nei confronti del tema della formazione del lavoro importato, questione a cui, a suo giudizio, la cosiddetta maggioranza sovranista dovrebbe al contrario essere particolarmente interessata.

Segnala, infine, che le scelte oggi assunte dalla maggioranza siano ancora una volta scelte contro i deboli a favore dei forti a totale discapito della correttezza e dell'efficacia delle relazioni industriali.

Marco SARRACINO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la richiesta già avanzata da diversi colleghi di proseguire i lavori della Commissione in una sala più grande anche ai fini di assicurare la salubrità dell'aria. Chiede quindi alla presidenza di rivolgersi ai questori della Camera per conoscere quali siano i protocolli da rispettare con riferimento al distanziamento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, precisa che, non essendo più il Paese in stato di emergenza, non è necessario rispettare alcun protocollo in materia di distanziamento.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che non vi siano le condizioni necessarie a garantire la salubrità dell'aria e si unisce alla richiesta di svolgere i lavori della Commissione in un'aula più capiente.

Leonardo DONNO (M5S) si unisce alla richiesta dei colleghi Sarracino e Aiello.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ribadisce che, non essendovi protocolli in merito, non intende acconsentire alla richiesta.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Rizzetto 1.6, ritiene che relativamente al salario minimo vi siano alcuni punti sui quali necessariamente la maggioranza e l'opposizione debbano raggiungere un'intensa comune. In primo luogo, si riferisce alla esigenza avvertita dal Paese di individuare una normativa che rafforzi la contrattazione collettiva. A suo avviso, l'unico percorso possibile per giungere a tale scopo è quello che passa attraverso l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione che fa riferimento alla contrattazione collettiva. Osserva tuttavia che la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 prevista dall'emendamento in esame indica come criterio direttivo quello di stabilire, per i settori degli appalti di servizi di qualunque tipologia, l'obbligo per le società appaltatrici e subappaltatrici di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi più applicati nella categoria nel quale l'appalto si sviluppa. Evidenzia tuttavia che, qualora il contratto più applicato fosse più basso di quello più rappresentativo, la disposizione in discussione sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla sentenza della Corte di cassazione che ha invece utilizzato altri parametri. Un ulteriore punto sul quale ritiene non si possa non convenire è quello relativo alla necessità di garantire la certezza del diritto sia ai lavoratori che alle imprese. Ritiene quindi necessario prevedere una disposizione che stabilisca chiaramente quale sia un lavoro sottopagato e quale non lo sia. A suo avviso, inoltre, maggioranza e opposizione non possono non convenire sull'esigenza che la norma non debba creare concorrenza sleale in quanto non è possibile che un Governo di un Paese abbia l'intenzione di sfruttare i lavoratori.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea come diverse disposizioni contenute nell'e-

mendamento Rizzetto 1.6 siano di difficile interpretazione.

In particolare, sottolinea che la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1, che la proposta emendativa intende introdurre, prevede che ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il trattamento economico complessivo minimo del contratto maggiormente applicato sia la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori. In proposito, rammenta che la proposta di legge C. 1275 Conte, che l'emendamento in discussione intende sopprimere, non si limitava soltanto a stabilire un salario minimo bensì un trattamento economico complessivo sufficiente e proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Rileva inoltre come la lettera *c)* e la lettera *g)* del medesimo comma 2, prevedano principi di delega in contrasto tra loro.

Sottolinea inoltre che la proposta emendativa in discussione contiene anche alcune disposizioni superflue come quella di cui alla citata lettera *g)* relativa ai contratti collettivi scaduti.

Stigmatizza inoltre la previsione di strumenti di incentivazione atti a favorire lo sviluppo progressivo della contrattazione recata dalla lettera *d)* del citato comma 2 così come quella di cui alla lettera *f)* relativa a strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi. Con riferimento, in particolare, alle disposizioni della citata lettera *f)* sottolinea come tale previsione sia priva della necessaria copertura finanziaria e ritiene pertanto che la stessa non potrà superare il vaglio della Commissione bilancio.

Da ultimo, sottolinea come le lettere *h)* ed *i)* del citato comma 2 costituiscano soltanto delle affermazioni senza recare alcun principio direttivo.

Per quanto premesso, dichiara il suo voto contrario alla proposta emendativa Rizzetto 1.6.

Valentina BARZOTTI (M5S) richiama l'attenzione della presidenza in merito alla richiesta di un deputato, non componente della Commissione, di intervenire per un richiamo al Regolamento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, precisa che non essendo il collega un membro della Commissione, per una prassi consolidata, non può intervenire per un richiamo al Regolamento.

Carmela AURIEMMA (M5S) fa presente che, in assenza di un divieto esplicito, non si può limitare la possibilità dei deputati di intervenire in Commissione per richiamo al Regolamento o sull'ordine dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente ai colleghi che, in caso di obiezioni, hanno strumenti a disposizione per porre la questione nelle sedi che riterranno opportune.

Carmela AURIEMMA (M5S) richiama il contenuto dell'articolo 38 del Regolamento secondo cui «ogni deputato può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissione diversa da quella alla quale appartiene previa comunicazione al presidente della Commissione stessa da parte del Gruppo di appartenenza». Conclude quindi che, a parte la dichiarazione di voto, tutte le altre prerogative del deputato debbano essere garantite.

Walter RIZZETTO, *presidente*, resta fermo sulla sua posizione, essendo sia i richiami al regolamento sia gli interventi sull'ordine dei lavori, anche sulla base di un'ampia e consolidata prassi, un corollario della dichiarazione di voto.

Carmela AURIEMMA (M5S) si domanda se quindi la prassi possa consentire di derogare al rispetto delle norme regolamentari.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) suggerisce alla presidenza, al fine di garantire il buon andamento dei lavori, di non trincerarsi dietro la prassi ma di citare esplicitamente l'articolo del Regolamento che vieta gli interventi per richiamo al Regolamento e sull'ordine dei lavori ai deputati non componenti della Commissione. Ritiene oltretutto che sia preferibile far svolgere un intervento in più senza arrivare al punto

che debba essere richiesta la citazione esplicita dell'articolo del Regolamento.

Leonardo DONNO (M5S), posto che la collega Auriemma ha fatto riferimento all'articolo 38 del Regolamento richiamandone i contenuti, chiede al presidente di precisare quale sia l'articolo che nega ai deputati non componenti di Commissione di intervenire per richiamo al Regolamento o sull'ordine dei lavori. Richiama quindi l'esperienza maturata in Commissione Bilancio dove, pur con presidenze di diversa appartenenza politica, è sempre stato consentito a tutti di intervenire. Nel chiedere rispetto nei confronti dei colleghi che vogliono partecipare al dibattito, ribadisce la richiesta di sapere da dove il presidente abbia tratto il riferimento al « corollario » appena citato.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dà lettura dei contenuti della lettera dell'allora Presidente della Camera del 9 agosto 2013. Aggiunge che gli interventi per richiamo al Regolamento o sull'ordine dei lavori costituiscono un corollario alla partecipazione fattiva alla seduta di Commissione. Invita pertanto i colleghi dissenzienti a rivolgersi eventualmente al Presidente della Camera. Richiama altresì il parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996.

Valentina BARZOTTI (M5S), tornando al merito, evidenzia come con questa ingegnosa delega, che la maggioranza si appresta ad approvare e con la quale si sostituisce totalmente il testo unitario delle opposizioni, si aprono scenari agghiaccianti. Fa presente in primo luogo che attribuire la delega al Governo equivale ad abdicare alle prerogative dei parlamentari e in particolare a quelle della minoranza, ribadendo che si tratta di una proposta iscritta al calendario dell'Assemblea in quota opposizione, che viene affossata con un emendamento di maggioranza. Aggiunge che la questione salariale non viene in alcun modo affrontata dal momento che la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 si limita a riprodurre il richiamo a trattamenti retributivi equi e giusti contenuto nell'articolo 36 della

Costituzione. Ricorda che il 43 per cento dei lavoratori ha un reddito di 15 mila euro annui, che un quarto dei lavoratori meridionali percepiscono meno di 9 euro l'ora e che 22 Stati dell'Unione europea hanno introdotto il salario minimo, chiedendosi quindi perché sull'argomento l'Italia si sia meritata una delega così generica. Nel ricordare inoltre che secondo dati pubblici il 64 per cento degli elettori di Fratelli d'Italia è favorevole all'introduzione di una soglia minima, si domanda il perché di tanta ostilità da parte della maggioranza. Richiamando poi i contenuti della lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 1, sottolinea che alla questione salariale si aggiunge la questione contrattuale, dal momento che la maggioranza si trincerava dietro una ipotetica copertura sindacale dell'80 per cento per giustificare la mancata applicazione della soglia minima. Nel ricordare a tale proposito che in diversi settori la copertura sindacale ha percentuali decisamente inferiori, preannuncia il proprio voto contrario.

Carmela AURIEMMA (M5S) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare con riguardo alla decisione della presidenza di non consentire interventi per richiamo al regolamento o sull'ordine dei lavori, che nelle altre Commissioni è consentito ai colleghi non componenti di intervenire. Chiede quindi al presidente di non irrigidire l'andamento dei lavori, rilevando come il suo attuale comportamento stoni con la sua precedente gestione delle sedute della Commissione Lavoro.

Andrea ORLANDO (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per richiamare il contenuto di un'agenzia ANSA in cui il presidente Rizzetto avrebbe manifestato la propria disponibilità a rimanere qui fino a notte fonda, aggiungendo che ci si riserva di intervenire in Aula per una descrizione minuziosa delle vicende di alcuni deputati. Chiede quindi al presidente di confermare se tale dichiarazione sia stata effettivamente rilasciata, di chiarire se si tratti o meno di una minaccia, di precisare se con le descrizioni minuziose che si appresta a fare intenda riferirsi a fatti personali, a

comportamenti individuali o a questioni di rilevanza penale e, da ultimo, se ciò corrisponda alla sua funzione di garanzia. Nel dichiarare di avere una lunga esperienza parlamentare e di non ricordare dichiarazioni di tale tenore, nemmeno nei momenti di maggiore ostruzionismo, ribadisce la richiesta al presidente di chiarire la dichiarazione rilasciata. Aggiunge che un ulteriore motivo di preoccupazione è stato dato dall'utilizzo del plurale, domandandosi se sia un plurale maiestatis che promana dal ruolo di presidente di Commissione o se invece intendesse riferirsi ad una compagnia di persone che dovrebbe assisterlo nella minuziosa descrizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel confermare di aver rilasciato la citata dichiarazione, precisa che non si tratta in alcun modo di una minaccia ma che intendeva dare conto in Assemblea delle diverse posizioni assunte in passato da alcuni deputati sulla medesima materia del salario minimo. Si riferisce in particolare alla proposta di legge sul salario nazionale che egli stesso aveva presentato nel 2019 e rispetto alla quale erano state fatte affermazioni molto forti da parte di diversi colleghi. Conclude quindi che se l'intenzione è quella di trascinarlo nella *bagarre*, la sua intenzione è quella di dare conto di ciò che è stato detto e scritto in passato sull'argomento.

Andrea MASCARETTI (FDI) nel ringraziare il presidente per i chiarimenti ritiene che sia il caso di intervenire sul provvedimento e non più sulla dichiarazione all'ANSA.

Andrea ORLANDO (PD-IDP) interviene nuovamente sull'ordine dei lavori per sottolineare che il presidente non ha risposto alle sue precedenti richieste. Nel rilevare che il termine « vicende » utilizzato dal presidente nella dichiarazione rilasciata all'ANSA non è riconducibile alle posizioni politiche espresse, chiede nuovamente se corrisponda alla funzione di garanzia del presidente uscire dall'aula di Commissione ed attivare una polemica politica contro un

gruppo che sta nel frattempo intervenendo. Nel precisare che il presidente è ovviamente libero di richiamare posizioni diverse assunte in passato dalle opposizioni, ribadisce che il termine « vicende » è fuorviante in quanto attiene alla sfera personale.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente di aver già chiarito il senso della dichiarazione rilasciata.

Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel sottolineare la gravità e l'inopportunità della dichiarazione rilasciata dal presidente, chiede che venga immediatamente convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ritiene infatti che il presidente stia comprimendo il dibattito in maniera scorretta, preannunciando l'intenzione dell'opposizione di mettere in atto tutte le azioni possibili per garantire il buon andamento dei lavori e il rispetto delle prerogative parlamentari.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che non sta in alcun modo comprimendo il dibattito.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per associarsi alla richiesta della collega.

Marco GRIMALDI (AVS), evitando di tornare sulla questione della possibilità o meno per i deputati non componenti della Commissione di intervenire in dichiarazione di voto, ritiene tuttavia che non si possa ridurre ulteriormente la loro partecipazione alla seduta, pretendendo che si limitino ad assistere come se si trattasse di uno spettacolo cinematografico. Considera inoltre inaccettabile che un presidente si allontani dalla seduta per minacciare le opposizioni, utilizzando peraltro il plurale come se la maggioranza si apprestasse a spiegare in Assemblea in che modo le « cattive opposizioni » le avrebbero impedito di lavorare. Aggiunge che si tratta di una proposta iscritta nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione, che la maggio-

ranza ha rapinato con una delega pirata al Governo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ribadisce che nella sua dichiarazione intendeva riferirsi a vicende politiche di colleghi che si sono espressi in passato in modo molto diverso sul salario minimo. Ricorda quindi che nello scorso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era riservato la possibilità di prevedere un contingentamento dei tempi per le dichiarazioni di voto sulle proposte emendative presentate, consentendo, in applicazione dell'articolo 85, comma 7, del Regolamento, su ciascun emendamento una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo, senza che alcuno sollevasse obiezioni. Nel ricordare che siamo a meno di 48 ore dall'approdo del provvedimento in Assemblea, richiama il contenuto della lettera della Presidente Boldrini del 2013, in risposta all'allora capogruppo del MoVimento 5 Stelle.

Marcello COPPO (FDI) ritiene che il presidente abbia chiarito che la sua dichiarazione, lungi dal costituire una minaccia, era volta a ricordare, in una legittima dialettica politica, ciò che in passato è stato detto sull'argomento. Ritiene altresì che sia stato chiarito che non vi era alcun riferimento a questioni penali o personali, a meno qualcuno sia a conoscenza di informazioni ignorate dai più. Ciò premesso, manifesta la volontà di parlare piuttosto del provvedimento, di cui sottolinea l'importanza.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel richiamare le affermazioni del collega Coppo, fa presente che l'opposizione ha parlato a lungo senza che la maggioranza abbia pronunciato una sola parola su un emendamento che cancella la proposta delle opposizioni per trasformarla in una delega al Governo. Nel chiedere che almeno i colleghi della maggioranza spieghino cosa ne pensano, con riguardo al contingentamento dei tempi richiamato dal presidente, fa presente che nell'ufficio di presidenza si era invece fatto

riferimento all'ipotesi di concedere 10 minuti per ciascun deputato. Pertanto, considerato che sono già intervenuti 5 colleghi dell'opposizione, mancano ancora 7 interventi per un totale di 70 minuti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, chiarisce al collega Scotto di aver fatto riferimento, quanto al contingentamento dei tempi, all'ultimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata del 22 novembre 2023.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), al fine di ripristinare un clima sereno, consiglia al presidente, in primo luogo, di chiarire con un intervento pubblico quello che ha in questa sede precisato con riguardo alla dichiarazione rilasciata all'ANSA e, in secondo luogo, di dire in Commissione ciò che ha intenzione di dichiarare in Assemblea.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda quanto accaduto nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza quando il presidente ha proposto il contingentamento dei tempi degli interventi. Ricorda perfettamente come tutti i gruppi di opposizione si siano espressi in senso contrario a tale proposta.

Ritiene quindi che in questo frangente la presidenza stia evidentemente calpestando i diritti delle opposizioni non accedendo a nessuna delle richieste avanzate. Ritiene, più in generale, come data la delicatezza della situazione occorrerebbe piuttosto che la presidenza, andando oltre l'evidenza dei numeri, tuteli anche i diritti delle opposizioni senza limitarsi a citare precedenti assai risalenti nel tempo circa la legittimità del contingentamento dei tempi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Aiello ricorda come nello *speech* distribuito nel corso dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza fosse esplicitamente previsto il ricorso al contingentamento dei tempi. Al riguardo ricorda perfettamente la posizione espressa dei gruppi evidenziando come in assenza dei tre quarti dei compo-

nenti dell'ufficio di presidenza le decisioni sono assunte dalla Presidenza che se ne assume la responsabilità.

Leonardo DONNO (M5S) con riferimento alla questione del contingentamento dei tempi nonché alla questione relativa alla possibilità che intervengano in dichiarazione di voto solo i componenti della Commissione ovvero i loro sostituti, segnala che la Presidenza ha consentito al collega Grimaldi di intervenire pur non essendo in sostituzione di alcun componente. Nel giudicare non così rilevanti i precedenti citati anche perché molto risalenti nel tempo, ritiene che nel dare la parola al collega Grimaldi la Presidenza in realtà abbia inaugurato una nuova prassi in materia. Al riguardo si chiede piuttosto perché la Presidenza non abbia voluto dare la parola anche al collega Colucci.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel segnalare che risultano iscritti ad intervenire ancora cinque deputati evidenzia come sia prerogativa della Presidenza dare la parola ai deputati che lo richiedano in base alle circostanze. Ritiene quindi di consentire al collega Colucci di svolgere un breve intervento della durata di due minuti.

Alfonso COLUCCI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori nonché per un richiamo al Regolamento, evidenzia come la Presidenza debba tutelare, in ogni circostanza, il diritto di parola dei deputati. Al riguardo segnala che la norma del Regolamento citata dalla Presidenza possa essere considerata valida solo per le sedute dell'Assemblea e non possa essere estesa ai lavori delle Commissioni. In proposito segnala piuttosto le disposizioni contenute nell'articolo 38 del Regolamento. Ribadisce pertanto la necessità che la Presidenza garantisca il rispetto del diritto dei deputati ad intervenire e chiede pertanto di poter intervenire in dichiarazione di voto per almeno 10 minuti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, con riferimento alla questione relativa alle norme applicabili ai lavori delle Commissioni ed

in particolare sulla questione del contingentamento dei tempi ritiene che nelle sedute delle Commissioni, a seconda delle circostanze che vengono valutate dalla Presidenza, possano essere applicati sia l'articolo 50, comma 1, così come l'articolo 85, comma 7, del Regolamento. Relativamente alla richiesta avanzata dal collega Colucci ritiene di non potersi accedere dal momento che egli non fa parte della Commissione. Ribadisce, infine, come il contingentamento dei tempi deciso nell'ambito dell'ufficio di presidenza discenda dalla necessità di limitare gli interventi e garantire la conclusione dell'esame del provvedimento nei tempi previsti dal calendario dell'Assemblea.

Andrea ORLANDO (PD-IDP) intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a chiarire il senso delle decisioni preannunciate in ordine al contingentamento dei tempi identificando con precisione la norma del Regolamento che si intende applicare. Più in generale dichiara di non comprendere le ragioni per le quali la Presidenza voglia limitare l'intervento dei deputati nel limite di cinque minuti creando in tal modo un inutile contenzioso e un'inutile situazione di tensione con i gruppi di opposizione. Nello stigmatizzare la conduzione dei lavori fin qui operata dalla Presidenza, invita a valutare con razionalità l'effettiva necessità di un contingentamento dei tempi degli interventi così restrittivo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ribadisce che la decisione assunta nell'ambito dell'ufficio di Presidenza sia stata chiara e ricorda che ancora vi sono numerosi deputati iscritti a parlare.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene di dover precisare che il precedente citato relativo alla lettera della Presidente Boldrini, datata 9 agosto 2013, si riferisca ad un episodio ben preciso in cui fu occupata l'Aula della Commissione Affari esteri, impegnata nella ratifica sulla TAV. Ritiene quindi che la citazione di tale precedente

non sia congruente rispetto alla situazione odierna. Invita pertanto la Presidenza e gli uffici che lo assistono, a suo giudizio in modo non adeguato, ad approfondire le questioni poste e a non fornire informazioni non precise che interferiscono con il buon andamento dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel sottolineare l'egregio lavoro svolto dagli Uffici della Commissione che lo assistono nella conduzione dei lavori, ribadisce la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento il cui inizio in Assemblea è fissato per la giornata di giovedì 30 novembre. Ribadisce pertanto come la responsabilità della Presidenza sia di assicurare la conclusione dell'esame del provvedimento nei tempi previsti dal calendario.

Valentina BARZOTTI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene necessario stigmatizzare ancora una volta la decisione circa il contingentamento dei tempi degli interventi che, a suo giudizio, non è giustificata dalle circostanze; rinnova quindi la richiesta di trasferire i lavori della Commissione presso la Sala del Mappamondo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) intervenendo sull'ordine dei lavori suggerisce alla presidenza maggiore prudenza ed equilibrio evitando il previsto contingentamento dei tempi che nello *speech* distribuito nell'ufficio di presidenza era previsto solo come mera eventualità. Con riferimento all'intervento del collega Amendola condivide le considerazioni svolte in merito, evidenziando come in questa circostanza non vi sia alcuna intenzione di occupare la Commissione da parte dai gruppi di opposizione. Invita la maggioranza quindi a ritirare l'emendamento Rizzetto 1.6 in esame che prevede una delega in bianco al Governo assai deprecabile.

Walter RIZZETTO, *presidente*, propone alla Commissione di proseguire con gli interventi in dichiarazione di voto fino alle ore 22.15 e poi di procedere con la votazione degli emendamenti.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento Rizzetto 1.6, ritiene doveroso stigmatizzare nuovamente la conduzione dei lavori da parte della Presidenza.

Passando al merito dell'emendamento in esame, osserva come la maggioranza con tale proposta calpesti i diritti dei lavoratori che hanno salari assolutamente non dignitosi piuttosto che intervenire per migliorare la loro condizione. Stigmatizza pertanto la scelta della maggioranza di introdurre delle norme di delega al Governo senza rispettare lo spirito della proposta di legge in quota opposizione.

Si tratta a suo giudizio di una delega in bianco che non chiarisce il contenuto dei previsti provvedimenti attuativi ma che piuttosto prevede un termine di sei mesi che certamente non verrà rispettato. Ritiene piuttosto che la strada intrapresa dal Governo e dalla maggioranza rappresenti un torto per i 3 milioni di lavoratori che vivono in condizioni di povertà ed esprime un forte rammarico per il silenzio della maggioranza durante i lavori della Commissione che ha di fatto rifiutato un confronto nel merito degli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione.

Ritiene che con tale scelta il Governo abbia deciso di collocare l'Italia, uno dei Paesi fondatori, come fanalino di coda in Europa senza dare alcuna risposta adeguata sul tema del salario minimo. Si tratta a suo giudizio di perdere un'importante occasione per consentire a tutto il sistema economico-sociale di compiere un passo in avanti a tutela dei diritti dei lavoratori.

In particolare ritiene che i principi della contrattazione collettiva nazionale andassero rafforzati mentre oggi si sceglie di prevedere la prevalenza di contratti che non prevedono l'istituto del salario minimo, a differenza di numerosi paesi europei. Infine dichiara di attendere con interesse il momento in cui il presidente Rizzetto sarà in televisione a provare a difendere i diritti dei lavoratori.

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE) ritiene, preliminarmente, che la presidenza, della quale riconosce le ottime capacità di gestire i lavori della Commissione, questa

sera, non acconsentendo alle richieste dei colleghi di svolgere i lavori nella sala del Mappamondo, non abbia compreso la problematica oggettiva posta alla base della richiesta.

Ciò premesso, stigmatizza il comportamento della maggioranza che, attraverso un emendamento, di fatto sta svuotando di valore la cosiddetta « quota opposizione » con la quale l'opposizione – che non può certo pretendere che la maggioranza sostenga una sua proposta – si vede garantire la possibilità di discutere un argomento di suo interesse in Parlamento. Sottolinea quindi come il grado di civiltà di un Paese si misuri in base a come nello stesso si tutelano le minoranze e ritiene perciò particolarmente grave l'atteggiamento della maggioranza con il quale si mira non tanto a intestarsi un tema politico ma a cambiare totalmente il contenuto di un provvedimento relativo a una delicata questione sulla quale le opposizioni, facendo uno sforzo politico e tecnico, avevano individuato una soluzione unica e che legittimamente avevano ottenuto di poter trattare.

Sottolinea come in Parlamento non siano mai stati registrati dei precedenti in tal senso e ritiene pertanto che quella posta in essere dalla maggioranza sia un'azione fuori dal perimetro del Regolamento.

Marco SARRACINO (PD-IDP), sottolineando come i colleghi della maggioranza presenti questa sera non siano intervenuti nel dibattito, ricorda che già nei primi giorni della legislatura erano state presentate alcune proposte di legge in materia di salario minimo proprio per rispondere all'esigenza di oltre 3,5 milioni di lavoratori italiani che, a causa delle loro retribuzioni, vivono sotto la soglia di povertà.

Ricorda che, successivamente alla presentazione di tali proposte di legge, sono state discusse in Aula alcune mozioni e rammenta come nel corso di tale dibattito fosse già emersa la contrarietà della maggioranza e della Ministra Calderone al salario minimo che – poco dopo – veniva definito una « misura sovietica » da un Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

Ricorda quindi che il provvedimento in esame era stato avviato dall'Assemblea senza

che la Commissione ne deliberasse il mandato al relatore e che l'Assemblea ne ha rinviato l'esame alla Commissione.

Sottolinea come ora, con la proposta emendativa Rizzetto 1.6, si sia giunti all'ultimo atto, con il quale la maggioranza snatura il contenuto della proposta di legge e trasforma la stessa in una delega al Governo.

Ritiene che sarebbe stato più corretto che la maggioranza avesse da subito precisato di essere contraria al salario minimo in quanto favorevole ad un sistema economico basato sulla compressione dei diritti dei lavoratori e sulla svalutazione del lavoro.

Non condivide pertanto la proposta della maggioranza che ritiene possa peggiorare la situazione attuale e sottolinea come la previsione di un salario minimo di 9 euro l'ora tenga conto della crescita dell'inflazione.

Evidenzia inoltre come mentre il testo dell'emendamento in discussione faccia riferimento ai contratti collettivi più applicati, le opposizioni ritengono che ci si debba riferire ai contratti maggiormente rappresentativi e sottolinea come il tema della rappresentanza non possa coincidere con quello dei contratti più applicati.

Ritiene, inoltre, che la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 della delega prevista dall'emendamento Rizzetto 1.6 reintroduca il tema delle gabbie salariali e sottolinea come una gravissima previsione in base alla quale dei dipendenti pubblici possano essere pagati diversamente su base territoriale metta in crisi l'unità nazionale.

Osserva quindi come tale proposta emendativa costituisca un grave colpo per il Mezzogiorno.

Per quanto attiene al metodo utilizzato dalla maggioranza per l'esame del provvedimento, rammenta come già dalla scorsa settimana i gruppi di minoranza avessero chiesto di poter svolgere l'audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, e del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Renato Brunetta. A suo avviso, il mancato svolgimento di tale ultima audizione si dovrebbe imputare al timore che la

maggioranza ha rispetto al giudizio sul tema da parte di tale organo.

Stigmatizza quindi il comportamento della maggioranza che di fatto sta cancellando il diritto delle opposizioni a veder discusso un proprio argomento e sottolinea come non approvando la proposta di legge in discussione la maggioranza stia voltando le spalle a oltre 3,5 milioni di persone che, nonostante svolgano un'attività lavorativa, vivono al di sotto della soglia di povertà.

Ciò premesso, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta emendativa Rizzetto 1.6.

Leonardo DONNO (M5S) ricorda come, nella XVIII legislatura, il presidente Rizzetto, nella relazione alla sua proposta di legge C. 1542, in tema di salario minimo, affermava che « riconoscere un salario minimo è un provvedimento necessario per sostenere i lavoratori più marginali e riconoscere il lavoro come strumento di dignità, in coerenza con i fondamentali principi della Repubblica ».

Evidenzia quindi come tale posizione non corrisponda a quanto previsto dall'emendamento in discussione.

Rileva inoltre che la maggioranza afferma di andare incontro alle esigenze degli oltre 3,5 milioni di lavoratori che vivono sotto la soglia di povertà introducendo un taglio al cuneo fiscale. Osserva tuttavia che tale taglio non si applica ai redditi inferiori ai 15 mila euro e pertanto tali lavoratori non saranno interessati da questa misura.

Si domanda quindi per quanto tempo ancora la maggioranza e l'Esecutivo intendano continuare a giocare sulla pelle di questa categoria di lavoratori e ritiene che anche la previsione di una delega sia soltanto un espediente volto a ingannare il proprio elettorato – che è attento all'argomento – nel corso della campagna elettorale per le elezioni europee.

Ribadisce da ultimo l'intenzione del suo gruppo di continuare a battersi per l'introduzione del salario minimo ritenendola una misura di dignità.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) ritiene che con la presentazione da parte

della maggioranza dell'emendamento in discussione non si stia tentando soltanto di effettuare uno scippo istituzionale. Ricordando quindi come il sottosegretario Durigon sia stato un sindacalista e richiamando l'articolo 39 della Costituzione che sancisce la libertà dell'attività sindacale, teme che l'intenzione dell'Esecutivo sia quella di creare un sindacato unico che riporterebbe il Paese a periodi che non gli fanno onore.

Si domanda quindi se il « silenzio rumoroso » della maggioranza sia la conseguenza di un commissariamento della delegazione parlamentare da parte del Governo su una materia particolarmente delicata.

Invita quindi i colleghi ad assumersi le proprie responsabilità e ad affermare chiaramente se non sono favorevoli al salario minimo e se intendono porre le basi per una « weberizzazione » della contrattazione.

Ciò premesso, dichiara il voto contrario sull'emendamento Rizzetto 1.6.

Walter RIZZETTO, *presidente* in considerazione del fatto che sono le ore 22.15, come preannunciato, pone in votazione l'emendamento a sua prima firma 1.6, avvertendo che, trattandosi di emendamento che, nella sua parte consequenziale, prevede, tra l'altro, la soppressione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, con la sua eventuale approvazione si intenderebbero precluse tutte le proposte emendative presentate a tali articoli.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) protestando vivamente per il fatto che il presidente non intenda consentire lo svolgimento degli ultimi due interventi, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di abbandonare la seduta.

Valentina BARZOTTI (M5S) protesta reiteratamente e vivamente ritenendo indecorosa la tagliola messa in atto dal presidente.

*(nel frattempo vive e prolungate proteste da parte dei deputati dell'opposizione – più*

*deputati gridano 'Vergogna' nei confronti della presidenza – il deputato Scotto lancia alcuni fogli di carta alla volta della presidenza)*

Walter RIZZETTO, *presidente*, censura il comportamento del deputato Scotto.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia veementemente l'intenzione di censurare il comportamento del presidente, dichiarandosi convinto che la maggioranza pagherà nel Paese tale atteggiamento. Fa vivamente presente che la maggioranza sta svendendo il Parlamento, evidenziando che non è stato consentito di parlare a due capigruppo di opposizione.

La Commissione, tra le vive proteste dell'opposizione, approva l'emendamento Rizzetto 1.6.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Rizzetto 1.6, risulta preclusa la votazione degli emendamenti Soumahoro 1.7, Boschi 1.3 e 1.4, Faraone 1.5, Soumahoro 1.1 e 1.2, Marattin 2.3 e 2.1, Soumahoro 2.2, 2.4, 3.1 e 4.1 nonché degli identici emendamenti Marattin 7.2 e Scotto 7.3.

Avverte altresì che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, il testo del provvedimento, così come risultante dalla proposta emendativa approvata, verrà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 22.20.**

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.  
C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus,  
C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

## Art. 1.

*(Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva)*

1. Al fine di garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

*a)* assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;

*b)* contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;

*c)* stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori;

*d)* contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «*dumping contrattuale*»).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo del contratto collettivo nazionale di lavoro maggiormente applicato costituisca, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria;

*b)* stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati secondo il criterio di cui alla lettera *a)*. Coerentemente, rafforzare le misure di verifica e di controllo spettanti alle stazioni appaltanti, al fine di rendere effettivi gli obblighi di cui alla presente lettera;

*c)* estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, individuati in base al

criterio di cui alla lettera *a*), ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine;

*d*) prevedere strumenti di incentivazione atti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale;

*e*) prevedere strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro;

*f*) introdurre strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, che comportino altresì il riconoscimento, anche a favore dei lavoratori, di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi;

*g*) per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nei settori affini;

*h*) quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all'evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della

vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica;

*i*) disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa, fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune dei lavoratori e dell'imprenditore alla prosperità dell'impresa stessa.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva)*

1. Allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il *dumping* contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale,

l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori;

b) perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e la realizzazione di banche di dati condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare, dell'evasione contributiva e assicurativa, dell'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali;

c) introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irrego-

lare nonché di abuso della forma cooperativa;

d) prevedere che le forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.

b) *sopprimere gli articoli da 2 a 8;*

c) *sostituire il titolo con il seguente:*  
« Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione »

**1.6.** Rizzetto, Giaccone, Tenerini, Battilocchio, Caparvi, Coppo, Giagoni, Giovine, Malagola, Mascaretti, Nisini, Tassinari, Volpi, Zurzolo.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	146
Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	146
ALLEGATO ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	150
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	147

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Davide Faraone.

#### Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

**C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 ottobre scorso la Commissione ha deliberato di nominare un Comitato ristretto, che ha concluso i propri lavori nella giornata di martedì 21 novembre.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciocchetti, affinché riferisca alla Commissione sugli esiti dei lavori del Comitato ristretto.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, comunica che il Comitato ristretto ha approvato a larghissima maggioranza una proposta di testo unificato (*vedi allegato*) che rappresenta la sintesi delle sette proposte di legge abbinata in tema di istituzione dello psicologo di base. Segnala che il testo individua nei distretti sanitari e nelle loro articolazioni il luogo di coordinamento del servizio di psicologia di base, da attuarsi in stretta collaborazione con le altre strutture

del Servizio sanitario nazionale. Il testo prevede che l'accesso al servizio possa essere sia diretto sia tramite il medico di medicina generale o altri operatori sanitari. In relazione all'organizzazione del servizio, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, precisa che alla disciplina degli aspetti più di dettaglio si procederà attraverso un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Rileva che restano aperte alcune questioni, da definire nella fase emendativa, a partire da quella relativa alla formazione degli operatori. Sottolinea che l'articolato include la salvaguardia delle leggi regionali già adottate fino all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

In conclusione, ritiene che il Comitato ristretto abbia svolto un lavoro efficace e caratterizzato da un forte spirito di collaborazione: auspica pertanto che la Commissione possa concludere in tempi brevi l'esame del provvedimento.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla redazione del testo in discussione, osserva che ciascun gruppo parlamentare ha dovuto compiere dei passi indietro rispetto al contenuto delle proprie proposte: lo sforzo fatto è stato a suo avviso ripagato, perché ha consentito di adottare un testo largamente condiviso. Rileva che la proposta di testo unificato illustrata dal relatore Ciocchetti rappresenta una proposta di buon senso, che tiene insieme differenti punti di vista.

Nel ricordare come a seguito dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 vi sia stato un deciso incremento della richiesta di supporto psicologico, in particolare per quanto riguarda i giovani, considera importante che il sistema sanitario nazionale si attrezzi per offrire un adeguato servizio di sostegno psicologico di base, senza prevedere l'obbligo di prescrizione da parte del medico di medicina generale. Rileva che questa scelta consentirebbe di eliminare un potenziale filtro del quale, del resto, non si comprenderebbe la *ratio*.

Nel valutare favorevolmente anche il rapporto numerico individuato tra psicologi di base e medici di medicina generale,

auspica che siano reperite le risorse necessarie al conseguimento di questo obiettivo. In conclusione, giudica il testo che la Commissione si accinge ad adottare un buon punto di partenza per raggiungere l'obiettivo di fornire un servizio psicologico di qualità, e senza oneri eccessivi, a chi ne ha bisogno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione, alle ore 12 di giovedì 14 novembre 2023.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.**

**C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Buonguerrieri, per lo svolgimento della relazione.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, ricorda che la XII Commissione avvia oggi l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone, recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sa-

nitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nel testo approvato dalla Camera e modificato da Senato.

Ricorda che in prima lettura il provvedimento è stato oggetto di un esame articolato in sede referente, svoltosi nei mesi tra febbraio e maggio dell'anno in corso. In primo luogo, nell'ambito dell'attività istruttoria, si è svolto un ampio ciclo di audizioni, nel corso del quale è stato acquisito il contributo di diversi soggetti tra rappresentanti istituzionali, associazioni ed esperti della materia. A seguito della discussione, in qualità di relatrice ha predisposto una proposta di testo unificato volta a costituire una sintesi tra i testi delle tre proposte di legge, che la Commissione ha deliberato di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame. Sono state quindi presentate oltre cento proposte emendative, tutte da parte di gruppi dell'opposizione, all'esame delle quali è stato dedicato ampio spazio, con l'accoglimento di alcune di esse.

Entrando nel merito del contenuto del provvedimento, ricorda preliminarmente che oggetto dell'esame, in questa fase, sono le sole parti modificate dall'altro ramo del Parlamento.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione di inchiesta con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione di tale virus nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia nonché, a seguito di una modifica introdotta dal Senato, la resilienza, anche al fine di fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di analoga portata e gravità. Entro la fine della corrente legislatura la Commissione è tenuta a presentare alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce altresì alle Camere ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

L'articolo 2 dispone che la Commissione d'inchiesta sia composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispet-

tivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. L'Ufficio di presidenza della Commissione, per la costituzione del quale la Commissione è convocata entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti, come prevede una modifica introdotta al Senato, è composto dal presidente, eletto a maggioranza assoluta dei componenti, da due vicepresidenti e da due segretari.

L'articolo 3 reca l'elenco dei compiti assegnati alla Commissione d'inchiesta. Rispetto a quanto contenuto nel testo licenziato dalla Camera, con le modifiche introdotte al Senato è stata integrata la lettera *i*), relativa all'esame dei rapporti intercorsi tra le autorità dello Stato italiano e l'OMS ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre pandemico, estendendone l'ambito anche alle relazioni con gli organismi dell'Unione europea. È stata altresì modificata la lettera *t*), che nella formulazione attuale prevede il compito di verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, incluso il loro fondamento scientifico, anche attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei. È stata, inoltre, soppressa la lettera *v*), relativa alla valutazione della illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza.

In relazione alla lettera *dd*), che nel testo approvato dalla Camera corrispondeva alla lettera *ee*), concernente lo svolgimento di indagini sugli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale, segnala che nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una specificazione relativa alla verifica della tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili.

L'articolo 4, non modificato dal Senato, prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e

le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 5, concernente l'acquisizione di atti e documenti, prevede, tra l'altro, che la Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della propria indagine, possa ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell'autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti, se non coperti da segreto di indagine, come precisato a seguito di una modifica introdotta dal Senato.

Rileva, infine, che l'articolo 6, recante disposizioni sull'obbligo del segreto, e l'articolo 7, che disciplina l'organizzazione interna della Commissione d'inchiesta e individua la spesa per il suo funzionamento, non risultano modificati dall'esame svolto presso l'altro ramo del Parlamento.

Nicola STUMPO (PD-IDP) valuta con favore il fatto che il Senato abbia accolto un emendamento dell'opposizione volto a precisare che la Commissione parlamen-

tare d'inchiesta non può acquisire atti e documenti coperti da segreto d'indagine. Coglie l'occasione per segnalare che nel frattempo alcune indagini relative alla gestione dell'emergenza sanitaria si sono chiuse senza esito, rilevando che purtroppo gran parte delle fonti di informazione ha dato molto meno risalto a queste notizie rispetto a quanto avvenuto in sede di apertura delle indagini medesime. Nel rilevare che si tratta di un comportamento molto discutibile, sottolinea che la propria posizione non è cambiata rispetto all'istituzione della Commissione d'inchiesta in oggetto, e che è sua intenzione ribadire le proprie motivazioni nel prosieguo dell'esame del provvedimento, sia in Commissione che in Assemblea.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

## ALLEGATO

**Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

**Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell'ambito del servizio sanitario nazionale.**

Art. 1.

*(Diritto all'assistenza psicologica)*

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riconosce il diritto all'assistenza psicologica al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché di assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria.

Art. 2.

*(Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i

pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.

Art. 3.

*(Compiti dello psicologo di assistenza primaria)*

1. I compiti dello psicologo di assistenza primaria comprendono:

a) lo svolgimento delle attività riservate e tipiche della professione psicologica nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria;

b) la garanzia della promozione del benessere psicologico nell'ambito della rete della medicina generale e della pediatria di libera scelta e delle sue forme organizzative e operative comunque denominate nonché il sostegno e l'integrazione dell'azione dei professionisti delle cure primarie nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini, attraverso la promozione della collaborazione attiva e del rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali, in particolare le attività delle Case della comunità;

c) l'erogazione di un primo livello di assistenza psicologica di qualità, accessibile, di rapida presa in carico del paziente, con un favorevole rapporto costo-efficacia, al fine di agevolare una capacità di valutazione e di risposta più complete e integrate ai bisogni del cittadino nonché di ridurre i tempi e i costi per le famiglie e per il Servizio sanitario nazionale;

d) l'utilizzo degli strumenti delle scienze psicologiche per svolgere l'attività di prevenzione, di promozione delle risorse psicologiche, di intercettazione e risposta precoce alle situazioni che compromettono il benessere psicologico e la salute, contribuendo a migliorare le competenze degli operatori delle cure primarie per una collaborazione in un'ottica biopsicosociale e che assicuri interventi centrati sulla persona nella sua globalità;

e) l'intervento in presenza o in tele-assistenza a livello individuale, di gruppo e di comunità che assicuri le competenze psicologiche alle attività nell'assistenza primaria, con particolare riferimento agli aspetti soggettivi dei disturbi somatici, delle patologie e situazioni di cronicità e disabilità e della loro gestione, degli interventi domiciliari, di psico-educazione e di psico-consulenza, l'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura nonché l'invio precoce e corretto ai servizi specialistici di secondo livello nel territorio, qualora se ne ravveda la necessità;

f) l'intervento, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, nelle seguenti situazioni: problemi legati all'adattamento nelle diverse fasi del ciclo di vita dovuti a lutti, perdita del lavoro, separazioni; disagi emotivi transitori ed eventi stressanti; diagnosi infauste e cronicità o recidività di malattia e difficoltà nell'aderenza alla cura;

g) la partecipazione a progetti di prevenzione della malattia e di promozione ed educazione alla salute; il miglioramento delle relazioni e della comunicazione tra gli operatori sanitari e gli utenti e il supporto alle *équipe* sanitarie ad alto impatto emotivo;

h) il collegamento tra le attività sanitarie di assistenza primaria e le attività in campo sociale, scolastico, formativo e dei soggetti della comunità locale;

i) l'attività di filtro per la ripartizione degli accessi di carattere urgente nei reparti di pronto soccorso e dei bisogni lievi nei livelli secondari di cura;

l) la predisposizione e la gestione dell'assistenza psicologica domiciliare.

#### Art. 4.

##### *(Organizzazione del servizio di psicologia di assistenza primaria)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede a disciplinare:

a) il servizio di psicologia di assistenza primaria, volto a garantire un primo livello di intervento con la presa in carico del paziente, complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la cooperazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti, i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti sul territorio e con i servizi specialistici di secondo livello di salute mentale, psicologia, psicologia ospedaliera e psicoterapia;

b) il numero di psicologi di assistenza primaria che consenta di avere, in ciascun distretto sanitario, un rapporto di uno psicologo di assistenza primaria ogni 4-7 medici di medicina generale o pediatri di libera scelta;

c) l'individuazione di un coordinatore psicologo nell'ambito di ciascun distretto sanitario con la funzione di organizzare l'attività degli psicologi di assistenza primaria e di garantire l'integrazione con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, nonché l'omogeneità e l'equità delle prestazioni nel territorio di competenza;

d) l'individuazione, in ciascuna azienda sanitaria locale, di un responsabile della funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha il compito di collaborare con i distretti sanitari e con la direzione aziendale per la valutazione e il monitoraggio delle attività di psicologia di assistenza primaria, delle proposte di innovazione e della programmazione operativa. In sede di prima applicazione, qualora la funzione aziendale di psicologia non sia ancora stata istituita, le funzioni di cui al primo periodo sono assegnate a un dirigente psicologo individuato dalla direzione aziendale;

e) nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 6 dell'articolo 5, definisce i parametri concernenti il trattamento economico dello psicologo che abbia svolto prestazioni in applicazione di normative regionali già approvate in materia.

#### Art. 5.

##### *(Elenchi degli psicologi di assistenza primaria)*

1. Le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, all'istituzione di elenchi regionali degli psicologi di assistenza primaria, articolati in relazione a ciascuna azienda sanitaria locale.

2. L'iscrizione degli psicologi di assistenza primaria negli elenchi istituiti ai sensi del comma 1 deve tenere conto dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale in psicologia – classe LM-51, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o laurea specialistica in psicologia – classe 58/S, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) iscrizione all'albo degli psicologi;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

d) attestato di abilitazione rilasciato dalla regione a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale di un corso annuale regolamentato sulla base di un accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In fase di prima applicazione e in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui al comma 2, lettera d), l'accesso agli elenchi di cui al comma 1 è consentito agli psicologi che ne fanno domanda e che documentano l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, negli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e nelle strutture private autorizzate o accreditate o in altra amministrazione pubblica o privata, a condizione che abbiano esercitato la professione sanitaria di psicologo. Possono, altresì, accedere ai suddetti elenchi gli psicologi in possesso di una specializzazione *post lauream* prevista per la professione sanitaria di psicologo ovvero di titoli equipollenti. Per le regioni che abbiano già promosso iniziative in materia di psicologia di assistenza primaria, anche se diversamente denominata, possono accedere agli elenchi di cui al comma 1 gli psicologi che abbiano prestato servizio o prestino servizio come psicologo di assistenza primaria e abbiano frequentato, superando l'esame finale, corsi formativi o abilitanti previsti dalla normativa regionale per l'accesso agli elenchi degli psicologi di assistenza primaria.

4. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, determina con proprio decreto i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti alla specializzazione *post lauream* di cui al comma 3, terzo periodo.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla definizione di uno specifico accordo nazionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'adozione di una regolamentazione normativa ed economica dei rapporti convenzionali degli psicologi di assistenza primaria con le aziende sanitarie locali uniformi nel territorio nazionale. Tale accordo disciplina il diverso trattamento economico dello psicologo che opera presso i presidi del distretto sanitario e di quello che opera nel proprio studio professionale.

6. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 5, restano ferme le normative regionali adottate in materia.

#### Art. 6.

##### *(Telemedicina)*

1. Le attività di sostegno e assistenza psicologica prestate in attuazione della presente legge possono essere erogate dai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5 anche attraverso piattaforme informatiche per la telemedicina sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020, e nell'ambito di quanto previsto dalla missione 6 « Salute » del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come approvato con decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021.

2. Le attività di sostegno e assistenza psicologica erogate a distanza ai sensi del comma 1 sono svolte con modalità tali da garantire il conseguimento degli obiettivi di equità nell'accesso alle cure, anche nelle aree periferiche, di tempestività e continuità assistenziale con la necessaria sicurezza, di migliore efficacia ed efficienza degli interventi, di riduzione dei tempi di attesa, di ottimizzazione nell'uso delle risorse disponibili e di contenimento della spesa sanitaria.

#### Art. 7.

##### *(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica)*

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione della presente legge sono effettuati dai competenti organi del servizio sanitario regionale.

2. Per le finalità previste al comma 1, gli psicologi di assistenza primaria trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al dirigente psicologo responsabile aziendale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), che provvede all'invio ai competenti servizi del servizio sanitario regionale.

#### Art. 8.

##### *(Osservatorio regionale sul servizio di psicologia di assistenza primaria)*

1. Nel primo triennio di applicazione della legge, ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano istituisce nel proprio territorio un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale sul servizio di psicologia di assistenza primaria composto da: un dirigente psicologo per ciascuna azienda sanitaria locale, uno psicologo nominato dall'Ordine degli psicologi della regione di riferimento, due docenti universitari, un funzionario della regione territorialmente competente con competenze e titoli in ambito psicologico, un dipendente della regione territorialmente competente con funzioni di segreteria, un rappresentante di una società scientifica di psicologia, un rappresentante di un'organizzazione sindacale tra quelle maggiormente rappresentative della categoria, un rappresentante dei medici di medicina generale e uno dei pediatri di libera scelta.

2. L'Osservatorio regionale svolge un'azione di controllo, programmazione e indirizzo sulle attività prestate dallo psicologo di assistenza primaria, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio delle singole regioni o province autonome.

3. Ciascuna regione disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della regione che collaborano all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.

4. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

---

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione lavori ..... 155

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza  
della presidente Barbara FLORIDIA.*

#### **Programmazione lavori.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
20 alle 20.45.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	156
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 28 novembre 2023.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.35.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XI CIRCOSCRIZIONE (EMILIA ROMAGNA-COLLEGIO UNINOMINALE 07) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
---	---

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	4
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione del Comitato .....	8
--	---

DL 140/2023: misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	8
---	---

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	14
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 92 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	11
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	16
--	----

#### INTERROGAZIONI:

5-00994 Onori: Sulle modalità di esercizio del diritto di voto da parte di cittadini italiani residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea .....	12
--	----

ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	17
--	----

5-01513 Forattini: Sulla possibile riforma delle province e sull'eventuale proroga dei consigli provinciali in scadenza .....	13
---	----

ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	19
--	----

### II Giustizia

#### SEDE CONSULTIVA:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali	
---	--

contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32
Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	36
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	40
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021. C. 1124 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	48
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	51
INTERROGAZIONI:	
5-01568 Toni Ricciardi: Sulle procedure di voto degli italiani all'estero in occasione delle prossime elezioni europee .....	49
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	52
5-01494 Quartapelle Procopio: Su un evento svoltosi l'11 ottobre 2023 presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca .....	49
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	54
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.	
Audizione di Filippo Fasulo, Co-responsabile dell'Osservatorio Geoeconomia dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	49
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 676, Rosato ed altri, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a</i> ) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; <i>b</i> ) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune .....	50

**IV Difesa**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'amministratore delegato di Fincantieri, dott. Pierroberto Folgiero, nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 (Doc. CCXII, n. 1) .....	55
--	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532 Governo ( <i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i> ) .....	56
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	60
--	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. Atto n. 94 (Rilievi alla VII Commissione) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	63
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
---	----

**VI Finanze**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	66
--	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	70
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	75
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i> ) .....	77
--	----

ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD</i> ) .....	81
---	----

ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo AVS</i> ) .....	83
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73
---	----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01667 Borrelli: Chiarimenti circa la strategia futura di MPS in vista della dismissione totale delle quote da parte del MEF .....	73
---	----

ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	87
--	----

5-01664 Fenu: Dati e iniziative in merito alle controversie pendenti sul rimborso dei buoni fruttiferi postali .....	74
--	----

ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	88
--	----

5-01665 Merola: Dati sulle stime di raccolta da gioco d'azzardo per il 2023 e il 2024 .....	74
---	----

ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	89
--	----

5-01666 Centemero: Iniziative volte ad estendere anche agli emittenti negoziati su sistemi multilaterali il regime agevolativo già previsto per il <i>management</i> delle <i>start-up</i> .....	74
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) .....	91

## VII Cultura, scienza e istruzione

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 525 Porta, recante Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee, di rappresentanti del Museo Nazionale dell'Emigrazione di Genova, della UIL Scuola RUA, di FLC – CGIL, in videoconferenza, della della Cisl Scuola, in videoconferenza, e della Fondazione Migrantes .....	93
---	----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 882 Loizzo, recante Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio, di Giuseppe Pasquale Marra, presidente di adnKronos, in videoconferenza, di Filippo Demma, direttore del Parco archeologico di Sibari, di Gianvito Casadonte, fondatore e direttore del Magna Grecia Film Festival e di Mauro La Russa, professore ordinario di georisorse minerarie ed applicazioni minerale petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, Università della Calabria, in videoconferenza .....	93
---	----

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE REFERENTE:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	94
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) .....	102
ALLEGATO 2 (Proposta di riformulazione) .....	103
ALLEGATO 3 (Correzioni di forma approvate) .....	104
Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Iaria Fontana ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	99

### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Pasquale D'Anzi, e del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Vito Di Santo, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada (C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 347 Casu, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Ma-	
---	--

scaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto, C. 1435 Governo e C. 1483 Gianassi) ...	106
--	-----

## X Attività produttive, commercio e turismo

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla professione di guida turistica. C. 469 Dori e C. 1556 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	107
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	107
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. C. 1341 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative 6.0100, 9.0101, 13.100 e 20.0100 dei relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	114
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	113
ERRATA CORRIGE .....	113

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	125
---	-----

### SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	130
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	143

## XII Affari sociali

### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	146
Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	146
ALLEGATO ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	150
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	147

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione lavori .....	155
-----------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE  
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 156

PAGINA BIANCA



\*19SMC0064540\*